Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e provvedimenti delle Comunità europee

Corte Costituzionale

Sommario Parte Terza Concorsi e avvisi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

07_33_1_LRE_20

Legge regionale 8 agosto 2007, n. 20
Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonchè modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge:

Capo I
Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura

Art. 1 finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina la gestione e il controllo del potenziale produttivo viticolo nella regione Friuli Venezia Giulia in attuazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini della presente legge per produttore si intende la persona fisica o giuridica che, in qualità di proprietario o conduttore o possessore con titolo idoneo, coltiva una superficie vitata ai fini della produzione di uve da vino, di uve da mensa o a duplice attitudine, di marze, o per attività sperimentali.

Art. 3 inventario del potenziale produttivo viticolo

1. Ogni superficie vitata è soggetta a iscrizione a seguito di domanda allo schedario viticolo, di seguito denominato schedario, ai fini della predisposizione dell'inventario del potenziale produttivo viticolo di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Lo schedario è tenuto dall'Amministrazione regionale che può avvalersi di altri enti pubblici o organismi privati di riconosciuta competenza.
2. L'iscrizione della superficie vitata allo schedario costituisce condizione per procedere a interventi sul potenziale produttivo viticolo e per accedere alle misure strutturali e di mercato ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale.
3. Ai fini dell'aggiornamento dello schedario il produttore comunica ogni variazione dell'estensione, della caratteristica tecnica dei vigneti e della titolarità di conduzione delle superfici vitate iscritte. Tale comunicazione è inviata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna entro novanta giorni dal verificarsi della variazione stessa. In caso di inottemperanza del termine si applicano le sanzioni previste dall'articolo 11, comma 2.
4. I produttori che conducono una o più superfici vitate rientranti tra quelle di cui all'articolo 2 di estensione inferiore a 1.000 metri quadrati sono esonerati dall'iscrizione delle stesse allo schedario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8.
5. Sono, altresì, esonerati dall'iscrizione i produttori che alla data del 31 dicembre 2001 risultavano detentori di diritti di reimpianto di superfici vitate di entità inferiore a 1.000 metri quadrati e non risultavano proprietari o conduttori di altri vigneti.

Art. 4 contenuti e gestione dello schedario

1. Lo schedario si compone di un fascicolo aziendale cartaceo e di un archivio informatizzato nel quale

sono raccolti tutti i dati relativi al potenziale viticolo.
2. Lo schedario consente l'elaborazione dei dati inerenti il potenziale viticolo su base regionale, nonché costituisce punto di riferimento al fine dell'istituzione degli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine e degli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica.
3. I dati dello schedario, riferiti alla singola Unità Tecnica Economica (UTE), sono:
a) le superfici vitate impiantate, con l'indicazione della composizione ampelografica;
b) i diritti di reimpianto in portafoglio, i diritti di impianto concessi ma non ancora utilizzati, e gli impegni di esecuzione di estirpi conseguenti alla realizzazione di reimpianti anticipati;
c) le superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine e agli elenchi delle vigne per vini a indicazione geografica tipica.
4. I dati dello schedario dal momento della loro validazione amministrativa costituiscono certificazione di quanto in esso contenuto.

Art. 5 realizzazione delle superfici vitate

1. Qualsiasi impianto di viti è subordinato, previa domanda del produttore, ad autorizzazione dell'Amministrazione regionale quando ricorrono i seguenti casi:
a) impianto derivante da diritti nuovamente creati sia da assegnazione dalla riserva comunitaria o nazionale sia dalla riserva regionale;
b) impianti destinati a sperimentazione viticola;
c) impianti a fronte dei quali il produttore si impegna a estirpare una superficie vitata equivalente prima della fine della terza campagna successiva a quella in cui tale superficie è stata piantata;
d) impianti conseguenti a un trasferimento del diritto di reimpianto e quelli conseguenti a misure di ricomposizione fondiaria;
e) impianti soggetti a esproprio per motivi di pubblica utilità.
2. Non sono soggette ad autorizzazione le seguenti operazioni di variazione del potenziale viticolo:
a) reimpianto con diritto proprio originato nella medesima azienda in cui si è prodotto;
b) produzione di piante madri per marze;
c) sovrainnesto;
d) modifica della forma di allevamento;
e) infittimento del vigneto.
3. Il produttore comunica l'avvenuta realizzazione delle operazioni di cui al comma 2 entro il 31 luglio della campagna vitivinicola nel corso della quale le stesse sono state realizzate, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 11, comma 3.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, è adottata per unità amministrative territoriali la classificazione delle varietà di viti per uve da vino consigliate o ammesse alla coltivazione.
5. E' vietata la realizzazione di superfici vitate con varietà di viti per uve da vino non menzionate nella classificazione regionale di cui al comma 4, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 11, comma 6.

Art. 6 aggiornamento dello schedario e misurazione delle superfici vitate

1. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità per l'aggiornamento dello schedario e le modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1, nonché le modalità tecnico-procedurali per la misurazione delle superfici vitate.
2. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità per l'affidamento d'incarico, con convenzione, a soggetti pubblici o privati titolari delle professionalità richieste, per gli accertamenti tecnici a supporto dei procedimenti amministrativi in materia di potenziale viticolo, l'aggiornamento dello schedario e l'iscrizione dei vigneti agli albi a denominazione di origine dei vini e agli elenchi delle vigne.
3. Sono fatte salve le determinazioni delle superfici vitate effettuate dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA - nella gestione del potenziale viticolo.

Art. 7 vigneti familiari

1. Sono considerati vigneti familiari le superfici vitate con varietà di uve da vino di dimensioni inferiori a 1.000 metri quadrati e i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori; detti prodotti non sono oggetto di commercializzazione sotto qualsiasi forma.
2. Salvo i casi di cui all'articolo 8, l'estirpo di un vigneto familiare non origina diritti di reimpianto trasferibili ad altra azienda.
3. L'impianto, l'estirpo e il reimpianto di un vigneto familiare costituiscono variazioni del potenziale viticolo non soggette ad autorizzazione.
4. Salvo i casi previsti dall'articolo 8, per i vigneti familiari, come definiti al comma 1, è esclusa ogni forma

di adempimento amministrativo.

Art. 8 dichiarazione delle superfici vitate dei vigneti familiari

1. Le superfici vitate di cui all'articolo 7, realizzate anteriormente all'1 aprile 1987, data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, qualora dichiarate allo schedario viticolo e successivamente estirpate, possono dare origine a diritti di reimpianto, anche trasferibili, sempre che il vigneto non risulti produttivamente abbandonato.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i produttori conduttori di superfici vitate di cui all'articolo 7 possono presentare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna la dichiarazione della superficie vitata; per detti produttori non trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 11, comma 1.
3. Ai produttori, conduttori delle superfici di cui al comma 2 che cedono i diritti di reimpianto, è fatto divieto di impiantare o reimpiantare nella propria azienda vigneti familiari pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 11, comma 9; detto divieto è posto in capo anche ai produttori subentranti nella conduzione dell'azienda.

Art. 9 ibridi produttori diretti

1. I vigneti costituiti da ibridi interspecifici iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 (Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), al fine della produzione di distillato d'uva e uve da tavola con superficie vitata pari o superiore a 1.000 metri quadrati, sono iscritti a seguito di domanda dei produttori allo schedario.
2. La domanda di iscrizione di cui al comma 1 è presentata dai produttori entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna. Per detti produttori non trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 11, comma 1.
3. L'impianto, l'estirpo e il reimpianto dei vigneti di cui al comma 1 sono soggetti a comunicazione all'Amministrazione regionale e successiva iscrizione allo schedario entro i termini di cui all'articolo 3, comma 3, pena l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'articolo 11, comma 4.
4. L'estirpazione dei vigneti di cui al comma 1 non dà luogo a diritti di reimpianto per uve da vino.
5. I vigneti di cui al comma 1 rientranti nella categoria dei vigneti familiari sono assoggettati alle disposizioni di cui all'articolo 7.
6. Le superfici piantate con ibridi interspecifici diversi da quelli iscritti nel registro di cui al comma 1 sono estirpate pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 11, comma 10, tranne nei casi in cui la produzione delle stesse sia destinata esclusivamente al consumo familiare dei produttori e abbiano un'estensione inferiore a 1.000 metri quadrati.
7. Ai fini del controllo e della vigilanza l'Amministrazione regionale istituisce un registro su base informatica nel quale sono annotati i vigneti costituiti da ibridi interspecifici.

Art. 10 vigilanza e controllo

1. I controlli sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge sono esercitati dall'Amministrazione regionale che può avvalersi di altri enti pubblici o di organismi di diritto pubblico.
2. Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinato dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo), e successive modifiche.

Art. 11 sanzioni amministrative pecuniarie

1. In caso di omessa o ritardata presentazione della domanda di iscrizione delle superfici vitate di cui all'articolo 3, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 60 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione della superficie vitata da iscrivere allo schedario. La sanzione è ridotta ad un terzo nel caso in cui il ritardo non superi i trenta giorni.
2. Il produttore che non procede alle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 20 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione della superficie vitata.
3. Il produttore che non procede alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 3, entro novanta giorni dal termine ivi stabilito, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 60 euro per ogni 1.000 metri quadrati di superficie interessata dalle operazioni per ciascuna campagna vitivinicola, o sua parte, successiva a quella in cui sono state realizzate le operazioni medesime.

4. Il produttore che omette la comunicazione di cui all'articolo 9, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro.
5. I produttori uscenti e subentranti che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 3, comma 3, nei termini ivi indicati sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100 euro ad un massimo di 200 euro. La sanzione è ridotta a un terzo nel caso in cui il ritardo non superi i trenta giorni.
6. Chiunque realizzi una superficie vitata senza averne titolo ovvero con varietà non ricomprese nella classificazione di cui all'articolo 5, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 250 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione e il vigneto è soggetto a estirpo.
7. Chiunque realizzi una superficie vitata anteriormente all'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 40 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione.
8. La superficie vitata che risulti eccedente rispetto a quella autorizzata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero rispetto a quella reimpiantata risultante dall'attestato di diritto di reimpianto, è soggetta a estirpazione ai sensi dell'articolo 12. Qualora tale differenza, determinata secondo le modalità indicate con il regolamento di cui all'articolo 6, sia superiore al 5 per cento ma non oltre il 10 per cento rispetto a quella autorizzata o reimpiantabile, oltre all'estirpo della superficie eccedente, al produttore è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di 40 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione risultanti in eccesso. Qualora la differenza superi il 10 per cento sulla eccedente superficie si applica la sanzione di cui al comma 6.
9. Chiunque realizzi un vigneto familiare a seguito di cessione di diritti di reimpianto di cui all'articolo 8, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ogni 100 metri quadrati o loro frazione.
10. Chiunque realizzi una superficie vitata con ibridi interspecifici non ricompresi nel registro nazionale delle varietà di vite di cui all'articolo 9, comma 1, con estensione pari o superiore a 1.000 metri quadrati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 250 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione e il vigneto è soggetto ad estirpo.

Art. 12 estirpazione obbligatoria delle superfici vitate

1. Per le superfici vitate realizzate in difformità alla presente legge l'Amministrazione regionale emette provvedimento di estirpazione. Il produttore è, altresì, soggetto al pagamento della sanzione amministrativa quando ricorre una delle condizioni di cui all'articolo 11.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine di estirpazione, l'Amministrazione regionale provvede alla rimozione dell'impianto ponendo a carico del trasgressore la relativa spesa.

Art. 13 norme finanziarie

1. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 11 e dall'articolo 12, comma 1, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.879 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 841 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 2, è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2007 a carico all'unità previsionale di base 11.1.330.1.481 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 834 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 5.000 euro per l'anno 2007, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 11.3.330.1.11 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6860 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
4. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 12, comma 2, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.898 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, la cui denominazione è sostituita dalla seguente: <<Entrate diverse di competenza del Servizio produzioni agricole>>, con riferimento al capitolo 842 (3.5.0) che si istituisce "per memoria" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 217 - Produzioni agricole - con la denominazione <<Entrate derivanti da spese sostenute dall'Amministrazione regionale per l'estirpazione di superfici vitate oltre il termine di legge a carico del trasgressore>>.

Capo II
Modifiche alla legge regionale 9/2005 in materia di tutela dei prati stabili naturali

Art. 14 modifica dell'articolo 4 della legge regionale 9/2005

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), è aggiunto il seguente:

<<4 bis. Le norme di tutela di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano esclusivamente nelle zone E e F dei Piani regolatori comunali e dei Programmi di fabbricazione già esecutivi alla data di adozione del progetto di inventario di cui all'articolo 6.>>.

Art. 15 inserimento dell'articolo 6 bis nella legge regionale 9/2005

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 9/2005 è inserito il seguente:
<<**Art. 6 bis** aggiornamento straordinario dell'inventario dei prati stabili naturali
1. Qualora un terreno inserito nell'inventario di cui all'articolo 6, comma 1, non presenti i requisiti stabiliti dall'articolo 2, può essere escluso dall'inventario stesso a richiesta del Comune-proprietario o del conduttore, previa domanda in carta semplice indirizzata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.
2. Entro novanta giorni il competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali e montagna si esprime sulla domanda, di cui al comma 1, e dispone l'eventuale aggiornamento dell'inventario.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, approva l'aggiornamento straordinario dell'inventario.>>.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 8 agosto 2007

per il Presidente:
IL VICE PRESIDENTE:
MORETTON

NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 3
- Il testo dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 179 del 14 luglio 1999, è il seguente:
Art. 16
1. L'inventario del potenziale produttivo contiene i dati seguenti:
a) le superfici vitate impiantate con varietà classificate per la produzione di vino ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, nel territorio dello Stato membro in oggetto:
b) le varietà interessate;
c) il totale dei diritti d'impianto esistenti;
d) le disposizioni nazionali o regionali emanate in applicazione delle disposizioni del presente titolo.
2. Uno Stato membro può prevedere che l'inventario sia compilato su base regionale. Tuttavia, in questo caso tutti gli inventari regionali devono essere compilati entro il 31 dicembre 2001. Ai sensi delle disposizioni del presente regolamento, il ritardo nella compilazione dell'inventario da parte di una regione non osta all'applicazione del presente titolo in altre regioni dello Stato membro in questione.

Nota all'articolo 9
- Il testo dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è il seguente:
Art. 11
È istituito presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, il registro nazionale delle varietà di viti il cui materiale di moltiplicazione è ammesso al controllo ed alla certificazione.
Nel registro sono indicate le principali caratteristiche morfologiche e fisiologiche che consentono di distinguere fra di loro le varietà.
L'iscrizione è disposta a domanda o d'ufficio dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste quando, a seguito di esami ufficiali od ufficialmente controllati, effettuati particolarmente in coltura, risulti che la varietà è sufficientemente omogenea e stabile.
L'iscrizione è revocata quando venga meno una delle condizioni richieste per l'iscrizione stessa.
Per l'iscrizione disposta su domanda è dovuta la tassa di concessione governativa di lire ventimila da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica copia del registro e delle modificazioni dello stesso al competente organo delle Comunità europee.

Nota all'articolo 14
- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 4 norme di tutela
1. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), nonché del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli abitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e successive modifiche, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'inventario di cui all'articolo 6, sui prati stabili naturali delle aree di pianura, come definiti all'articolo 2, non è ammesso procedere a:
a) riduzione di superficie;
b) qualsiasi operazione diretta alla trasformazione colturale, alla modificazione del suolo e al livellamento del terreno, ivi compresi scavi, riporti o depositi di materiale di qualsiasi natura ed entità;
c) dissodamento di terreni saldi, alterazione del cotico o semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata;
d) piantagione di specie arboree o arbustive;
e) operazioni di irrigazione limitatamente alle aree occupate da cenosi erbacei naturali delle tipologie di prati asciutti indicate nell'Allegato A alla presente legge.
2. La concimazione è ammessa in applicazione delle modalità indicate nell'Allegato C alla presente legge.
3. Al fine di garantire la conservazione dei prati stabili naturali ed evitare la colonizzazione da parte di specie infestanti, è prescritta l'estirpazione del novellame di specie arboree e dei rovi almeno una volta ogni tre anni.
4. È ammessa l'attività di pascolo, purché non causi degrado o alterazione della tipologia di prato stabile naturale.
4 bis. Le norme di tutela di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano esclusivamente nelle zone E ed F dei Piani regolatori comunali e dei Programmi di fabbricazione già esecutivi alla data di adozione del progetto di inventario di cui all'articolo 6.

Nota all'articolo 15
- Il testo degli articoli 6 e 2 della legge regionale 9/ 2005, è il seguente:
Art. 6 inventario dei prati stabili naturali
1. Al fine di impostare un politica permanente di studio, conoscenza e salvaguardia dei prati stabili naturali e delle diverse specie floristiche, l'Amministrazione regionale, di concerto con gli Enti locali, realizza, entro il 31 dicembre 2006, l'inventario dei prati stabili naturali della pianura.
2. I Comuni, le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), e successive modifiche, le comunioni familiari e montane e istituti assimilabili, nonché i privati cittadini possono proporre l'inserimento di terreni a prato stabile naturale nell'inventario di cui al comma 1, mediante domanda predisposta in carta semplice indirizzata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.
3. La Giunta regionale adotta il progetto di inventario con deliberazione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità di deposito, affinché chiunque sia interessato possa prenderne visione ed estrarne copia. Eventuali osservazioni sul progetto di inventario sono trasmesse al Servizio competente della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna entro i successivi trenta giorni dal giorno di scadenza della consultazione, individuato nella sopra citata deliberazione della Giunta.
4. Il Servizio competente si esprime sulle osservazioni di cui al comma 3 e dispone sulle eventuali modificazioni da apportare all'inventario adottato. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione delle osservazioni, la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, approva l'inventario.
5. L'inventario è aggiornato con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, con frequenza triennale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui al comma 1 vengono demandati:
a) al competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, alle Province e al Corpo forestale regionale per ciò che concerne l'attività di raccolta e revisione dei dati nonché l'attività di verifica delle domande di cui al comma 2;
b) al competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna per ciò che concerne il coordinamento dei rilievi, l'attività di archiviazione, aggiornamento e divulgazione dei dati.
7. La Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni esterne per la realizzazione dell'inventario.

Art. 2 definizione di prati stabili naturali
1. Ai fini della presente legge per prati stabili naturali si intendono le formazioni appartenenti alle alleanze di vegetazione Phragmition communis, Magnocaricion elatae e Arrhenatherion elatioris, suddivise in tipologie in funzione della composizione floristica del cotico erbaceo, come indicato nell'Allegato A alla presente legge, nonché le formazioni erbacee di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, descritte ai codici seguenti:
a) codici del gruppo 6;
b) codici del gruppo 7;

c) codice 5130 formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli.
2. Nell'ambito dei prati stabili naturali sono comprese:
a) le formazioni erbacee che vegetano su terreni che non hanno subito dissodamento mediante aratura o erpicatura e vengono mantenuti attraverso la sola operazione di sfalcio e l'eventuale concimazione;
b) le formazioni erbacee che, seppure derivate da precedente coltivazione, presentano la composizione floristica delle tipologie elencate nell'Allegato A, punti A) e C), alla presente legge;
c) le formazioni erbacee che hanno subito manomissioni, ma conservano ancora buona parte delle specie tipiche della tipologia;
d) le formazioni prative che derivano da operazioni di trapianto di zolle erbose di prato stabile anche a seguito degli interventi di compensazione di cui all'articolo 5.
3. La presenza di specie delle famiglie Orchidacee, Amarillidacee e Iridacee è condizione sufficiente, ma non necessaria, per inquadrare una formazione erbacea fra i prati stabili naturali.

LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge n. 200
- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 24 luglio 2006;
- assegnato alla II Commissione permanente il 27 luglio 2006;
- esaminato dalla II Commissione permanente nelle sedute del 20 e del 22 marzo 2007 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Petris e, di minoranza, del consigliere Venier Romano;
- esaminato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 24 luglio 2007 e approvato nella stessa all'unanimità, con modifiche;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/6531-07 dd. 31 luglio 2007.

07_33_1_LRE_21

Legge regionale 8 agosto 2007, n. 21
Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

Art. 19 - fondi per interventi a finanziamento comunitario
Art. 20 - fondi per interventi a finanziamento statale
Art. 21 - fondi per interventi intersettoriali
Art. 22 - fondo per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 110/2002
Art. 23 - risorse assegnate alla Regione
Art. 24 -ricorso al mercato finanziario
Art. 25 -gestioni fuori bilancio della Regione
Art. 26 - esercizio provvisorio
Art. 27 - autonomia contabile del Consiglio regionale

Capo III
Programma operativo di gestione

Art. 28 - programma operativo di gestione
Art. 29 - modifica del codice di finanza regionale
Art. 30 - gestione provvisoria

Capo IV
Variazioni al bilancio

Art. 31 - stanziamenti di spese non impegnate alla fine dell'esercizio - Economie di spesa e competenza derivata
Art. 32 - iscrizione di stanziamenti in corrispondenza di assegnazioni statali e comunitarie
Art. 33 -variazioni di stanziamenti relativi al ricorso al mercato finanziario e alle partite di giro
Art. 34 - assestamento di bilancio
Art. 35 - altre variazioni al bilancio

Capo V
Gestione delle entrate

Art. 36 - fasi dell'entrata
Art. 37 - accertamento
Art. 38 - riscossione e versamento
Art. 39 - residui attivi

Capo VI
Gestione delle spese

Art. 40 - prenotazione delle risorse
Art. 41 - fasi della spesa
Art. 42 - impegno della spesa
Art. 43 - assunzione di impegni sugli esercizi futuri
Art. 44 - impegno di spesa conseguente ad obbligazioni contrattuali
Art. 45 - liquidazione della spesa
Art. 46 - ordinazione della spesa
Art. 47 - modalità di emissione ed estinzione dei titoli di spesa
Art. 48 - pagamento di ruoli di spesa fissa
Art. 49 - pagamento delle spese per il personale
Art. 50 - altre forme di pagamento
Art. 51 - residui passivi
Art. 52 - termine per la presentazione dei rendiconti da parte dei funzionari delegati

Capo VII
Controllo interno di ragioneria

Art. 53 - controllo interno di ragioneria
Art. 54 - natura del controllo interno di ragioneria
Art. 55 - verifica della regolarità contabile
Art. 56 - verifica di legalità della spesa o dell'atto
Art. 57 - attestazione di conformità sulle proposte di deliberazione giuntal)
Art. 58 - efficacia degli atti di impegno della spesa

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1 finalità

1. La presente legge definisce gli strumenti di programmazione finanziaria e disciplina l'ordinamento contabile della Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale di autonomia.

Art. 2 principi dell'ordinamento contabile della Regione

1. L'ordinamento contabile della Regione si fonda su principi volti a:
a) consentire alla politica finanziaria della Regione di concorrere con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Unione europea;
b) conferire chiarezza e trasparenza ai documenti contabili al fine di offrire la massima comprensione dei fatti contabili ed economici riguardanti l'attività della Regione;
c) porre in essere gli strumenti per riscontrare il grado di efficacia ed efficienza dei processi di acquisizione e di impiego delle risorse;
d) rispettare la distinzione tra il ruolo di direzione politica e quello di gestione amministrativa, affidato alla responsabilità della dirigenza;
e) applicare le forme di delegificazione, semplificazione e accelerazione delle procedure.

Art. 3 principi di bilancio

1. Il bilancio di previsione della Regione è redatto nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:
a) annualità: l'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, il quale inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale data non possono effettuarsi accertamenti d'entrata e impegni di spesa, nonché operazioni di cassa, riferiti all'anno precedente;
b) unità: tutte le entrate e tutte le spese sono iscritte in un unico bilancio; le entrate confluiscono in una

massa unica e indistinta che finanzia l'intero ammontare delle spese, senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo particolari eccezioni disposte con legge;
c) universalità: tutte le entrate e tutte le spese, anche se di piccola entità, sono iscritte nel bilancio; sono vietate le gestioni fuori bilancio, salvo specifiche autorizzazioni legislative;
d) integrità: tutte le entrate sono iscritte nel bilancio al lordo delle spese di riscossione, e di eventuali altre spese ad esse connesse, e tutte le spese sono iscritte in bilancio nel loro intero ammontare senza essere ridotte delle entrate correlative;
e) specificazione: le entrate e le spese non possono essere previste cumulativamente nel loro insieme, ma analiticamente;
f) veridicità: le previsioni sono iscritte nel bilancio in modo da evitare qualsiasi artificio che tenda a sopravvalutare o sottovalutare gli stanziamenti;
g) chiarezza: il bilancio deve risultare di facile lettura e comprensione da parte dei cittadini, nei limiti imposti dalle regole contabili;
h) pareggio finanziario: il bilancio prevede la perfetta corrispondenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese;
i) confrontabilità: il bilancio è redatto secondo le classificazioni internazionali previste per il sistema pubblico e in modo da rendere raffrontabili le entrate e le spese relative a più esercizi finanziari;
j) pubblicità: il bilancio è portato a conoscenza della comunità regionale.

Capo II
Programmazione finanziaria

Art. 4 strumenti di programmazione finanziaria regionale

1. La programmazione finanziaria si esplica attraverso l'adozione dei seguenti documenti:
a) il documento di programmazione economico-finanziaria regionale;
b) la relazione politico-programmatica regionale;
c) l'eventuale legge strumentale alla manovra di bilancio;
d) la legge finanziaria;
e) il bilancio pluriennale e il bilancio annuale.

Art. 5 documento di programmazione economico-finanziaria regionale

1. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale, di seguito denominato DPEFR, è un atto di indirizzo per la manovra finanziaria di bilancio pluriennale e annuale.
2. Il DPEFR contiene:
a) il quadro economico di sintesi per macro aggregati;
b) il quadro delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e stimate in coerenza con l'andamento economico regionale e del Paese;
c) l'indicazione dei vincoli e delle compatibilità delle politiche regionali derivanti da quelle comunitarie e statali, nonché dagli indirizzi e dalle scelte contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria dello Stato;
d) gli indirizzi per la gestione delle spese relative al funzionamento della Regione, degli enti e aziende dipendenti dalla Regione e delle autonomie locali;
e) la definizione delle priorità di intervento per le politiche di settore e intersettoriali;
f) la stima del fabbisogno finanziario complessivo;
g) gli indirizzi per l'eventuale variazione delle entrate.
3. Il DPEFR è inviato al Consiglio delle autonomie locali che esprime il proprio parere entro venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Giunta regionale.
4. Il DPEFR è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 6 esame consiliare degli strumenti di programmazione finanziaria regionale

1. La Giunta regionale, entro il 31 luglio di ogni anno, presenta il DPEFR al Consiglio regionale che ne dibatte i contenuti e lo approva. Decorso il termine dell'1 ottobre successivo e in assenza di determinazioni del Consiglio, la Giunta regionale presenta comunque i documenti di cui al comma 2.
2. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale la relazione politico-programmatica regionale, di seguito denominata RPPR, il disegno di legge finanziaria e il disegno di legge di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale. Entro lo stesso termine, la Giunta può presentare il disegno di legge strumentale alla manovra di bilancio con i contenuti previsti dall'articolo 8.
3. Il Consiglio regionale esamina e approva la RPPR e i disegni di legge di cui al comma 2 nella sessione di bilancio. Il Consiglio regionale disciplina con il proprio regolamento interno lo svolgimento della sessione di bilancio.

4. La Giunta regionale presenta, in allegato ai documenti di cui al comma 2, il progetto di Programma operativo di gestione, di seguito denominato POG, previsto dall'articolo 28. Tale progetto, pur non essendo oggetto di approvazione consiliare, è coordinato nell'ambito dei lavori della sessione di bilancio.
5. Il Consiglio regionale, nell'ambito dei poteri di indirizzo e controllo nei confronti della Giunta regionale, verifica l'attuazione degli ordini del giorno approvati durante le sessioni di bilancio.

Art. 7 relazione politico-programmatica regionale

1. La RPPR è un atto di indirizzo dell'attività di governo della Regione per l'anno successivo, con proiezione triennale.
2. La RPPR è articolata in tre parti:
a) la prima parte contiene:
1) l'aggiornamento della situazione e delle tendenze del sistema economico regionale, con particolare riferimento allo sviluppo del reddito, all'occupazione, anche in un'ottica di genere, e alla bilancia commerciale;
2) le valutazioni sullo sviluppo economico e sociale della comunità e del territorio regionale;
b) la seconda parte contiene:
1) il quadro economico-finanziario di riferimento, con la stima delle risorse disponibili nel triennio;
2) l'analisi delle fonti finanziarie, ivi incluse quelle a destinazione vincolata;
3) la descrizione degli obiettivi riferiti alle finalità e funzioni di bilancio e le azioni programmatiche per realizzare gli stessi;
4) gli indirizzi per la programmazione delle attività relative alle unità di bilancio;
c) la terza parte contiene:
1) gli indirizzi per le attività proprie della Regione, nonché gli indirizzi per le attività degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, delle autonomie locali e funzionali relativamente alle funzioni delegate dalla Regione, e di ogni altro soggetto operante sul territorio regionale quando oggetto di finanziamento regionale;
2) ove la Giunta lo ritenga, la descrizione degli obiettivi e delle azioni programmatiche da compiere in attuazione di politiche organiche trasversali rispetto all'articolazione del bilancio e la relativa dotazione di risorse finanziarie.
3. La RPPR è coordinata, anche successivamente all'avvenuta presentazione, con la legge strumentale alla manovra di bilancio approvata dal Consiglio regionale e con gli stanziamenti approvati con la legge finanziaria.

Art. 8 legge strumentale alla manovra di bilancio

1. Al fine di dare attuazione alla RPPR, con la legge strumentale alla manovra di bilancio possono essere disposte modifiche e integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio. Le disposizioni contenute nella legge devono avere effetti economici, finanziari e contabili e devono essere altresì coordinate con le priorità di intervento previste nel DPEFR.
2. I nuovi interventi previsti dalla legge di cui al comma 1 sono ammissibili limitatamente alle fattispecie che trovino nella legislazione vigente un adeguato quadro generale di riferimento normativo, rimanendo escluse le fattispecie che, per oggetto o complessità, necessitino di nuova disciplina normativa organica. I destinatari degli interventi sono, di norma, prevedibili solo a livello settoriale o di tipologie omogenee.
3. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 9 legge finanziaria

1. In attuazione degli indirizzi del DPEFR, e coerentemente con le indicazioni della RPPR, la legge finanziaria dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e, per il medesimo periodo, provvede:
a) alle variazioni delle aliquote e alle altre misure che incidono sulla determinazione dei tributi propri della Regione;
b) alla determinazione dell'ammontare delle previsioni di entrata;
c) all'autorizzazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario mediante contrazione di mutui o emissione di buoni ordinari regionali, prevedendone le condizioni generali;
d) a disporre gli opportuni rifinanziamenti o definanziamenti di unità di bilancio, in misura adeguata per garantire nella fase gestionale lo svolgimento delle attività e l'attuazione degli interventi, avuto anche riguardo alle concrete capacità operative dell'Amministrazione regionale nell'assunzione degli impegni di spesa;
e) alla modulazione delle quote di spese pluriennali;
f) all'accantonamento ai fondi globali delle risorse necessarie per far fronte alla copertura dei provvedimenti legislativi di cui si preveda il perfezionamento dopo l'approvazione del bilancio;
g) alla determinazione degli stanziamenti degli altri fondi previsti agli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.

Art. 10 altre leggi di spesa

1. Le leggi che autorizzano spese ne indicano l'ammontare complessivo e la quota a carico di ciascun esercizio, compatibilmente con il quadro di riferimento stabilito dal bilancio pluriennale.
2. Qualora la legge preveda la costituzione di nuovi modelli organizzativi esterni all'Amministrazione regionale, tale previsione deve essere sorretta da un'analisi dei costi e dei benefici e da valutazioni tecniche ed economiche che ne dimostrino la convenienza.

Art. 11 leggi di spesa pluriennale

1. Le leggi regionali che comportano spese a carattere pluriennale si distinguono, in funzione delle cause da cui deriva la pluriennalità della spesa, in:
a) leggi che autorizzano spese per attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente;
b) leggi che autorizzano spese per opere, programmi o interventi la cui esecuzione si protrae per più esercizi;
c) leggi che autorizzano limiti d'impegno per l'assunzione di obbligazioni pluriennali.
2. Le leggi che autorizzano attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano, di norma, soltanto gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire rinviando alla legge finanziaria la determinazione dell'entità della relativa spesa.
3. Le leggi che autorizzano spese per opere, programmi o interventi la cui esecuzione si protrae per più esercizi indicano l'ammontare complessivo della spesa prevista per l'intera opera, programma o intervento e la quota a carico di ciascun esercizio.
4. Le leggi che autorizzano limiti d'impegno per l'assunzione di obbligazioni pluriennali stabiliscono il numero delle annualità e l'ammontare della quota a carico di ciascun esercizio.

Art. 12 bilancio pluriennale e bilancio annuale

1. Il bilancio pluriennale e il bilancio annuale possono essere rappresentati in un unico documento, nel quale il totale delle entrate e delle spese effettive e il totale generale delle entrate e delle spese comprendenti anche le partite di giro, sono approvati distintamente.
2. Il bilancio, pluriennale e annuale, è costituito dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa, secondo le classificazioni di cui agli articoli 15 e 16, e dal quadro generale riassuntivo che riporta i totali delle entrate e delle spese per titoli e per finalità.
3. Le previsioni del bilancio pluriennale e annuale sono formulate in termini di competenza e articolate, sia per l'entrata sia per la spesa, in unità di bilancio costituenti le unità fondamentali di bilancio.
4. Per ciascuna unità di bilancio di entrata e di spesa, come individuate rispettivamente dagli articoli 15, comma 4, e 16, comma 5, il bilancio pluriennale e annuale indica l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce.
5. Tra le entrate o le spese di cui al comma 4 è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente.
6. In apposito riquadro sono esposti i seguenti valori:
a) risparmio pubblico;
b) indebitamento o accreditamento netto;
c) ammontare delle risorse vincolate;
d) ricorso al mercato per la copertura di spese di competenza dell'anno di riferimento;
e) pareggio finanziario.
7. Nel riquadro previsto al comma 6 è, inoltre, data dimostrazione del rispetto dei seguenti limiti e principi:
a) pareggio economico;
b) limite di indebitamento indicato nell'articolo 24, comma 2.
8. Le previsioni di spesa di cui al comma 4 costituiscono il limite per le autorizzazioni di impegno.

Art. 13 bilancio pluriennale

1. La Regione predispone un bilancio pluriennale della durata di un triennio.
2. Il bilancio pluriennale costituisce il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare in ciascuno dei relativi esercizi sia in base alla vigente legislazione statale e regionale, sia in base ai previsti nuovi provvedimenti legislativi e a tale fine indica analiticamente per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa le quote relative ai singoli esercizi.
3. Il bilancio pluriennale costituisce anche la sede di riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese autorizzate da ulteriori leggi a carico di esercizi futuri.
4. Al bilancio pluriennale è allegato l'elenco delle spese pluriennali che si estendono oltre il triennio suddivise per annualità di accensione.

Art. 14 bilancio annuale

1. Il bilancio annuale è costituito da:

a) uno stato di previsione delle entrate;
b) uno stato di previsione delle spese;
c) un quadro generale riassuntivo.
2. Il bilancio annuale è corredato di prospetti che riportano:
a) le assegnazioni di risorse a destinazione di spesa vincolata di cui all'articolo 23;
b) le spese finanziate con il ricorso al mercato finanziario;
c) gli accantonamenti a fondo globale, di parte corrente e di parte capitale, suddivisi in relazione all'oggetto.
3. Al bilancio annuale sono allegati:
a) l'elenco delle garanzie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti;
b) l'elenco delle unità di bilancio con l'indicazione delle norme sostanziali che autorizzano la spesa.

Art. 15 classificazione delle entrate

1. Le entrate della Regione sono ripartite in titoli, categorie e unità di bilancio.
2. Il titolo classifica le entrate secondo la loro fonte.
3. Le categorie suddividono le entrate secondo la natura dei cespiti.
4. Le unità di bilancio rappresentano il livello elementare dell'entrata. Esse individuano un raggruppamento omogeneo di entrate caratterizzate dal cespite comune.
5. I titoli e le categorie sono individuati nell'allegato A) alla presente legge.

Art. 16 classificazione delle spese

1. Le spese della Regione sono ripartite in finalità, funzioni, titoli e unità di bilancio.
2. Le finalità esprimono la destinazione delle risorse in relazione agli ambiti generali di intervento della Regione e in relazione al funzionamento della medesima. Gli ambiti generali di intervento rappresentano i bisogni di sviluppo economico e sociale della comunità regionale, nonché di tutela del territorio.
3. Le funzioni esprimono i settori di intervento in cui si articola il perseguimento delle finalità. Le funzioni si suddividono in un numero di unità di bilancio adeguato alla rappresentazione dei bisogni specifici della comunità e del territorio regionale.
4. Il titolo classifica le spese per natura.
5. Le unità di bilancio rappresentano il livello elementare della spesa. Ciascuna unità di bilancio individua un raggruppamento di attività destinate a soddisfare il medesimo bisogno della comunità o del territorio regionale. Per garantire la confrontabilità, la classificazione in unità di bilancio è mantenuta tendenzialmente costante nel tempo.
6. A fini conoscitivi è data evidenza, nell'ambito di ciascuna unità di bilancio, dell'ammontare delle risorse libere e di quelle costituenti rigidità di bilancio, con riferimento alle autorizzazioni pregresse di limiti d'impegno.
7. Le finalità, le funzioni e i titoli sono individuati nell'allegato A) alla presente legge.

Art. 17 fondi globali

1. In apposita unità di bilancio sono individuate le risorse destinate alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.
2. Le risorse di cui al comma 1 non sono riportate nel programma operativo di gestione previsto dall'articolo 28.

Art. 18 fondi di riserva

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e annuale sono iscritti i seguenti fondi di riserva:
a) fondo di riserva per le spese impreviste;
b) fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;
c) fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti;
d) fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale.
2. I fondi elencati alle lettere a), b) e c) sono distinti tra spese correnti e spese in conto capitale.
3. Il fondo per le spese impreviste è utilizzato per far fronte a spese inderogabili e non procrastinabili contemplate dalla legislazione vigente, ma non prevedibili all'atto dell'adozione della legge di approvazione del bilancio.
4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, con deliberazione dispone il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste e la loro iscrizione nelle appropriate unità di bilancio.
5. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine è destinato a integrare gli stanziamenti, rivelatisi insufficienti, delle unità di bilancio afferenti a spese obbligatorie relative agli oneri del personale, agli oneri per ammortamenti derivanti dal ricorso al mercato finanziario, ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa e reclamati dai creditori, ai fondi di garanzia a fronte delle fideiussioni concesse dalla

Regione, nonché a spese d'ordine relative all'accertamento e alla riscossione delle entrate.
6. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato a disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e la loro iscrizione nelle appropriate unità di bilancio.
7. Il fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti è utilizzato al fine di provvedere al pagamento di residui passivi di parte corrente e di parte capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto.
8. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato a disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti e la loro reiscrizione nelle appropriate unità di bilancio.
9. Il fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale, è destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei contratti collettivi e dei contratti integrativi di ente.
10. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale e la loro iscrizione nelle appropriate unità di bilancio.
11. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato a disporre, con decreto, il trasferimento delle somme che i contratti collettivi del personale regionale assegnano al fondo per la contrattazione integrativa.

Art. 19 fondi per interventi a finanziamento comunitario

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e annuale sono iscritti, in apposite unità di bilancio distinte in spese correnti e spese d'investimento, i fondi per interventi a finanziamento comunitario.
2. I fondi sono finalizzati al sostegno degli interventi previsti nei programmi e nei progetti sottoposti all'approvazione degli organi comunitari o da questi già approvati, alla realizzazione di interventi integrativi dei medesimi, nonché all'adeguamento del cofinanziamento regionale di interventi già iscritti in bilancio.
3. Relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, la disponibilità dei fondi costituisce riscontro della copertura finanziaria delle proposte di programma da presentare agli organi comunitari e statali.
4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, previa valutazione degli aspetti di priorità degli interventi da ammettere a finanziamento, con deliberazione individua annualmente:
a) la quota dei fondi da destinare alla copertura di programmi e progetti già presentati;
b) la quota dei fondi da destinare a nuove proposte da presentare a finanziamento comunitario;
c) la quota dei fondi da destinare alla costituzione di un parco-progetti ammissibile a finanziamento comunitario, sebbene non inserito nei programmi e progetti di cui alle lettere a) e b), nonché i relativi interventi;
d) la quota dei fondi da riservare all'adeguamento, ai sensi del comma 7, del cofinanziamento regionale di programmi e progetti già iscritti a bilancio.
5. Relativamente agli interventi costituenti il parco-progetti di cui al comma 4, lettera c), con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è disposta l'iscrizione degli stanziamenti relativi nelle appropriate unità di bilancio, mediante prelevamento dai fondi previsti al comma 1.
6. A seguito dell'approvazione da parte degli organi comunitari e statali dei programmi e dei progetti di cui al comma 4, lettere a), b) e d), con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie sono iscritte nel bilancio le entrate e le spese ivi previste, ed è disposto il prelevamento della quota di cofinanziamento regionale per l'intera estensione temporale del piano finanziario, approvato dallo Stato e dalla Unione europea.
7. In caso di modifica ai piani finanziari afferenti a programmi e progetti comunitari già iscritti nel bilancio regionale, con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, sono disposti i necessari adeguamenti, utilizzando, ove necessario, le risorse di cui al comma 4, lettera d).
8. Per le finalità previste dai commi 5, 6 e 7, la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4 conserva i propri effetti fino all'approvazione della deliberazione relativa all'anno successivo.

Art. 20 fondi per interventi a finanziamento statale

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e annuale sono iscritti, in apposite unità di bilancio distinte in spese correnti e spese d'investimento, i fondi per interventi a finanziamento statale.
2. I fondi sono finalizzati al sostegno degli interventi previsti nei programmi e nei progetti sottoposti all'approvazione degli organi statali o da questi già approvati, alla realizzazione di interventi integrativi dei medesimi, nonché all'adeguamento del cofinanziamento regionale di interventi già iscritti in bilancio.
3. Relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, la disponibilità dei fondi costituisce riscontro della copertura finanziaria delle proposte di programma da presentare agli organi statali.

4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, previa valutazione degli aspetti di priorità degli interventi da ammettere a finanziamento, con deliberazione, individua annualmente:
a) la quota dei fondi da destinare alla copertura di programmi e progetti già presentati;
b) la quota dei fondi da destinare a nuove proposte da presentare a finanziamento statale.
5. A seguito dell'approvazione da parte degli organi statali dei programmi e dei progetti di cui al comma 4, con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, sono iscritte nel bilancio le entrate e le spese ivi previste, ed è disposto il prelevamento della quota di cofinanziamento regionale per l'intera estensione temporale del piano finanziario, approvato dallo Stato.
6. Per le finalità previste dal comma 5 la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4 conserva i propri effetti fino all'approvazione della deliberazione relativa all'anno successivo.

Art. 21 fondi per interventi intersettoriali

1. I fondi per interventi intersettoriali sono istituiti con legge regionale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate annualmente le quote dei fondi da destinare ai singoli comparti di intervento e le strutture regionali o i soggetti attuatori competenti alla gestione delle quote medesime, ed è disposto il prelevamento delle somme dai fondi e la loro iscrizione nelle appropriate unità di bilancio.

Art. 22 fondo per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 110/2002

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e annuale è iscritto, in un'apposita unità di bilancio, il fondo per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), al fine di erogare incentivi alle imprese secondo la normativa regionale di settore.
2. Per la gestione delle risorse afferenti al fondo di cui al comma 1 si adottano le procedure previste dall'articolo 21, comma 2.

Art. 23 risorse assegnate alla Regione

1. Le somme assegnate a qualsiasi titolo alla Regione confluiscono nel bilancio regionale, senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso in cui i provvedimenti normativi dispongano espressamente in contrario.
2. Nei casi di assegnazioni di risorse a destinazione vincolata, la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate.
3. La Regione ha facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle a essa assegnate per uno scopo determinato, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nell'esercizio immediatamente successivo.
4. Qualora le assegnazioni di risorse di cui al presente articolo attengano a spese ripartite in annualità, possono essere autorizzati, con decorrenza dall'esercizio in cui i provvedimenti di assegnazione vengono comunicati alla Regione, limiti d'impegno di importo e di durata corrispondente a quelli delle assegnazioni predette.

Art. 24 ricorso al mercato finanziario

1. Il ricorso al mercato finanziario da parte della Regione può essere autorizzato esclusivamente con la legge finanziaria, o con successiva legge di assestamento del bilancio di previsione, al fine di provvedere alla copertura di spese di investimento.
2. L'importo complessivo annuale delle rate di ammortamento per capitale e interessi derivante dal ricorso al mercato finanziario non può superare il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate derivanti da tributi propri e dalle compartecipazioni di tributi erariali previsto in ciascuno degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.
3. I contratti definitivi dei mutui sono determinati, sulla base degli impegni assunti, in relazione alle esigenze di cassa dell'Amministrazione regionale.
4. Al fine di garantire il puntuale pagamento delle rate di ammortamento derivanti dal ricorso al mercato finanziario e degli strumenti derivati, l'Amministrazione regionale rilascia all'Istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale di autonomia.
5. Ai fini della gestione delle entrate, l'accertamento delle somme riferite a spese finanziate con il ricorso al mercato finanziario può essere effettuato sulla base di quanto disposto dall'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 326/2003.

Art. 25 gestioni fuori bilancio della Regione

1. In ottemperanza ai principi di unità e universalità del bilancio, sono vietate le gestioni fuori bilancio della Regione.
2. Con legge regionale possono essere eccezionalmente autorizzate le seguenti tipologie di gestioni fuori bilancio:
a) gestioni le cui entrate derivino principalmente da contribuzioni da parte degli associati;
b) gestioni le cui entrate derivino principalmente da contribuzioni regionali e da rientri;
c) gestioni le cui entrate derivino principalmente dalla cessione a pagamento, a carico degli utenti o degli acquirenti, di beni e servizi;
d) gestioni autorizzate con legge regionale in relazione a esigenze specifiche e comprovate, qualora le caratteristiche dell'istruttoria e la natura del procedimento di spesa non siano compatibili con i meccanismi ordinari di erogazione della spesa pubblica.
3. Sulle gestioni indicate al comma 2 il controllo si esercita nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), e successive modifiche.

Art. 26 esercizio provvisorio

1. La legge di esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate e l'impegno e il pagamento delle spese, nei limiti di cui all'articolo 30, sulla base del bilancio presentato al Consiglio regionale.
2. Nel caso in cui il bilancio non sia ancora stato presentato al Consiglio, ovvero sia stato da questo respinto e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio pluriennale approvato e sue successive variazioni, avuto riguardo all'esercizio di riferimento.

Art. 27 autonomia contabile del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale dispone per l'esercizio delle proprie funzioni di un bilancio autonomo gestito in conformità alle norme stabilite dal regolamento interno.
2. Le somme stanziate nel bilancio regionale per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio regionale sono messe a disposizione del Consiglio medesimo, su richiesta del suo Presidente, in una o più soluzioni.

Capo III
Programma operativo di gestione

Art. 28 programma operativo di gestione

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio pluriennale e annuale, approva il POG, tenendo conto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio regionale, e lo trasmette al Consiglio stesso.
2. Il POG svolge la funzione di documento autorizzatorio della spesa.
3. Il POG è disciplinato dal regolamento di organizzazione, in coerenza con l'assetto organizzativo e l'articolazione delle responsabilità degli organi amministrativi ivi disciplinati.
4. Nel POG le unità di bilancio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa sono disaggregate in uno o più capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione, in relazione agli interventi da realizzare e agli obiettivi da perseguire, ivi inclusi quelli a carattere trasversale di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), numero 2).
5. Ogni capitolo è attribuito a un unico centro di responsabilità amministrativa.
6. Nel POG gli stanziamenti di spesa relativi alle assegnazioni a destinazione vincolata sono iscritti in appositi capitoli.
7. Nel POG gli stanziamenti relativi alle leggi di spesa pluriennale di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), sono determinati avuto riguardo alle concrete capacità operative dell'Amministrazione regionale nell'assunzione degli impegni di spesa; quelli relativi ai limiti d'impegno di cui alla lettera c) del medesimo articolo sono determinati nel rispetto dell'estensione della relativa autorizzazione pluriennale di spesa.
8. A decorrere dall'1 gennaio e sino alla deliberazione della Giunta regionale che approva il POG è autorizzata in via provvisoria la gestione delle risorse, nei limiti previsti all'articolo 30, sulla base dell'ultimo POG approvato e sue successive variazioni, avuto riguardo all'esercizio di riferimento.
9. Al POG sono allegati:
a) l'elenco delle spese obbligatorie;
b) l'elenco delle spese d'ordine;
c) l'elenco delle spese considerate impreviste.
10. Le variazioni al bilancio disposte con decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie di cui agli articoli 18, 19, 20 e 33 determinano anche le conseguenti variazioni al POG.

Art. 29 modifica del codice di finanza regionale

1. Con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è disposta la modifica del codice di finanza regionale dei capitoli di entrata e di spesa, fermo restando, nell'ambito della classificazione economica, il titolo al fine di adeguarlo al codice di bilancio previsto dai decreti ministeriali contenenti la codificazione del SIOPE, in attuazione dell'articolo 28, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).
2. Con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie sono altresì disposti storni all'interno della medesima unità di bilancio, anche provvedendo all'istituzione di nuovi capitoli, quando ciò risulti necessario al fine di allocare le risorse in relazione alla natura del debitore o del beneficiario, nel rispetto della codificazione SIOPE in attuazione dell'articolo 28, comma 5, della legge 289/2002.

Art. 30 gestione provvisoria

1. Qualora l'1 gennaio la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state approvate dal Consiglio regionale, ma non siano entrate in vigore, è autorizzata la gestione, in via provvisoria, delle risorse limitatamente a un dodicesimo della spesa prevista per ciascun capitolo del POG, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

Capo IV
Variazioni al bilancio

Art. 31 stanziamenti di spese non impegnate alla fine dell'esercizio. Economie di spesa e competenza derivata

1. Le quote degli stanziamenti delle spese correnti non impegnate entro la chiusura dell'esercizio finanziario costituiscono economia di bilancio.
2. In deroga al comma 1, le quote degli stanziamenti delle spese correnti riferite a procedure di gara in via di espletamento, non impegnate entro la chiusura dell'esercizio finanziario, sono trasferite nelle appropriate unità di bilancio purché entro la chiusura dell'esercizio finanziario sia stata effettuata la prenotazione delle risorse.
3. Le quote degli stanziamenti delle spese in conto capitale non impegnate entro la chiusura dell'esercizio finanziario sono trasferite nelle appropriate unità di bilancio purché entro la chiusura dell'esercizio stesso sia stata effettuata la prenotazione delle risorse.
4. Le quote trasferite ai sensi dei commi 2 e 3, non impegnate entro la chiusura dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento, costituiscono economia di bilancio.
5. Le quote dei fondi globali, dei fondi di riserva per le spese impreviste e dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, sia di parte corrente sia di parte capitale, non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio, costituiscono economia di bilancio.
6. Le quote del fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale e del fondo per l'assegnazione dei residui perenti, non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio, sono trasferite agli esercizi successivi.
7. Le quote non impegnate degli stanziamenti relativi ad assegnazioni statali e comunitarie, ivi compresi quelli per il cofinanziamento regionale di programmi e progetti statali e comunitari, possono essere trasferite agli esercizi successivi sino a che permanga l'esigenza della spesa e avuto comunque riguardo ai vincoli e ai limiti temporali di utilizzo imposti dallo Stato o dall'Unione europea, e ai relativi accertamenti d'entrata.
8. Le quote dei fondi per interventi a finanziamento comunitario e statale, qualora non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio, sono trasferite agli esercizi successivi.
9. Le somme trasferite oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio ai sensi dei commi precedenti costituiscono stanziamenti di competenza derivata, e si considerano provenienti dall'esercizio precedente a quello in cui le somme stesse sono trasferite.
10. Con deliberazione della Giunta regionale sono iscritti, nelle corrispondenti unità di bilancio, gli stanziamenti trasferiti ai sensi del presente articolo.

Art. 32 iscrizione di stanziamenti in corrispondenza di assegnazioni statali e comunitarie

1. Nei casi di assegnazioni di fondi a destinazione vincolata di cui all'articolo 23 non previsti nel bilancio, con deliberazione della Giunta regionale è disposta l'iscrizione delle relative somme nelle appropriate unità di bilancio istituendo ove occorra nuove unità di bilancio, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati sulle unità di bilancio dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 33 variazione di stanziamenti relativi al ricorso al mercato finanziario e alle partite di giro

1. Con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie sono disposte:
a) le variazioni compensative tra gli stanziamenti delle unità di bilancio relativi al rimborso della quota capitale e quelli relativi alla quota interessi e oneri accessori, derivanti dal ricorso al mercato finanziario;
b) le variazioni di stanziamenti di unità di bilancio relativi a partite di giro di entrata e di spesa.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono disposte le variazioni di stanziamenti di unità di bilancio resesi necessarie in conseguenza delle operazioni finanziarie relative alla ristrutturazione totale o parziale del debito finanziario e degli strumenti derivati.

Art. 34 assestamento di bilancio

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge ai fini dell'assestamento del bilancio mediante il quale si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 12, anche con riferimento alle risultanze di rendiconto dell'esercizio precedente, nonché alle variazioni che si ritengono opportune, fermo restando comunque l'equilibrio del bilancio.
2. Al documento di cui al comma 1 è allegato l'aggiornamento del POG.
3. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina le modalità di esame e di approvazione del disegno di legge di assestamento del bilancio.

Art. 35 altre variazioni al bilancio

1. Ferme restando le autorizzazioni disposte con la presente legge ad apportare variazioni al bilancio pluriennale e al bilancio annuale con provvedimenti amministrativi, ogni altra variazione ai bilanci medesimi è disposta con legge regionale.

Capo V
Gestione delle entrate

Art. 36 fasi dell'entrata

1. Le fasi di gestione dell'entrata sono l'accertamento, la riscossione e il versamento.

Art. 37 accertamento

1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata, mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, è:
a) verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico;
b) individuato il soggetto o i soggetti debitori;
c) quantificata la somma da incassare;
d) individuata la relativa scadenza.

Art. 38 riscossione e versamento

1. La riscossione costituisce la successiva fase di gestione dell'entrata, che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere, o di altri eventuali incaricati della riscossione, delle somme dovute alla Regione.
2. La riscossione delle entrate è disposta mediante ordini di riscossione fatti pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione relativa all'affidamento del servizio di tesoreria.
3. Il tesoriere rilascia quietanza liberatoria delle somme versate e provvede all'introito della somma mediante emissione della bolletta d'incasso, nei termini stabiliti dalla convenzione, dai contratti, dalle leggi statali e regionali e dalle altre disposizioni che regolano la materia.
4. L'entrata è versata quando il relativo ammontare risulta acquisito alla cassa della Regione.

Art. 39 residui attivi

1. Le entrate accertate nelle scritture contabili e non riscosse entro il termine dell'esercizio rappresentano i residui attivi da iscrivere nel conto consuntivo dell'esercizio finanziario.
2. Le somme da conservarsi in conto residui attivi sono accertate con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie e sono mantenute nelle scritture contabili fino a quando non vengano riconosciute di dubbia o difficile esazione ovvero assolutamente inesigibili.
3. Al fine di una economica gestione delle scritture contabili i residui attivi di importo non superiore a cinquanta euro sono automaticamente eliminati dalle scritture medesime in sede di chiusura d'esercizio.
4. L'importo di cui al comma 3 può essere modificato con decreto del Presidente della Regione.

Capo VI
Gestione delle spese

Art. 40 prenotazione delle risorse

1. La prenotazione delle risorse è l'atto con il quale il soggetto autorizzato dal POG appone un vincolo provvisorio sulle risorse relative a procedure in via di espletamento, a fronte di una spesa presuntivamente determinata.
2. La prenotazione delle risorse non è necessaria quando il beneficiario, il quantum e l'oggetto dell'intervento sono individuati dalla legge.

Art. 41 fasi della spesa

1. Le fasi di gestione della spesa sono: l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento.

Art. 42 impegno della spesa

1. Gli impegni della spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza dell'esercizio in corso.
2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione in base alla legge o a contratto o ad altro titolo a creditori determinati o determinabili, sempre che la relativa obbligazione scada entro il termine dell'esercizio.

Art. 43 assunzione di impegni sugli esercizi futuri

1. Per le spese d'investimento autorizzate da leggi di spesa pluriennale possono essere stipulati contratti o assunte obbligazioni entro i limiti della spesa complessiva autorizzata dalla legge.
2. Per le spese correnti possono essere stipulati contratti o assunte obbligazioni entro i limiti della spesa complessiva autorizzata dalla legge quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, oppure quando ne sia riconosciuta la necessità o la convenienza.
3. Nel caso di obbligazioni assunte dalla Regione a norma dei commi 1 e 2 l'impegno può estendersi a più anni nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale e del relativo allegato di cui all'articolo 13, comma 4, fermo restando che formano impegni sugli stanziamenti di ciascun esercizio soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.
4. La legge finanziaria nella determinazione degli stanziamenti di bilancio tiene conto degli impegni assunti ai sensi del presente articolo.

Art. 44 impegno di spesa conseguente a obbligazioni contrattuali

1. I contratti non sono soggetti ad approvazione.
2. L'impegno di spesa conseguente a obbligazioni contrattuali è assunto a seguito della stipulazione del contratto.
3. Qualora la scelta del contraente avvenga tramite procedura diversa da quella aperta o ristretta, la stipulazione del contratto è subordinata all'acquisizione del parere di congruità reso secondo modalità disciplinate con apposito regolamento.

Art. 45 liquidazione della spesa

1. La liquidazione della spesa consiste nel riconoscimento del preciso ammontare della somma da pagare, del creditore e della causale, sulla scorta dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore.
2. Con apposito regolamento sono disciplinati i tempi, i modi e le responsabilità connessi alla liquidazione delle spese.

Art. 46 ordinazione della spesa

1. L'ordinazione consiste nell'ordine impartito al tesoriere di provvedere al pagamento della spesa.

Art. 47 modalità di emissione ed estinzione dei titoli di spesa

1. Sui singoli capitoli, in conto competenza, possono essere emessi titoli di spesa con imputazione, oltre che sullo stanziamento dell'esercizio di competenza, anche sulle quote trasferite dall'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 31, riportando sui medesimi titoli l'importo corrispondente a ogni singola imputazione.
2. Sui singoli capitoli, in conto residui, possono essere emessi titoli di spesa con imputazione anche a somme provenienti da più esercizi, riportando sui medesimi titoli l'importo corrispondente a ogni singolo esercizio.
3. Al fine di consentire che tutti i titoli di spesa siano estinti entro la chiusura dell'esercizio, il tesoriere regionale è autorizzato a commutare d'ufficio, con inizio dal 22 dicembre, i titoli di spesa non pagati in assegni circolari non trasferibili a favore delle persone beneficiarie.

4. I titoli di spesa estinti ai sensi del comma 3 si considerano, pertanto, agli effetti del rendiconto generale della Regione, come titoli pagati.
5. I rapporti con il tesoriere regionale in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni sono regolati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Art. 48 pagamento di ruoli di spesa fissa

1. L'autorizzazione a disporre pagamenti contenuta nei ruoli di spesa fissa è diretta ai dirigenti preposti al controllo interno di ragioneria, quali ordinatori secondari della spesa.
2. Gli ordini di pagamento, emessi dagli ordinatori secondari della spesa, sono diretti al tesoriere regionale il quale provvede al pagamento alle scadenze e alle condizioni specificate nei ruoli medesimi, o negli eventuali successivi ruoli di variazione.
3. Gli ordini di pagamento previsti al comma 2 possono essere sottoscritti anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

Art. 49 pagamento delle spese per il personale

1. Al pagamento di tutte le competenze fisse e variabili degli amministratori regionali e del personale regionale, compreso quello con contratto a termine e comandato da altre amministrazioni, e al versamento dei relativi oneri previdenziali, assistenziali ed erariali, nonché al pagamento degli acconti e assegni di pensione e di buonuscita del personale collocato a riposo, si provvede con mandati diretti o ruoli di spesa fissa o ordini di accreditamento emessi a favore di uno o più funzionari delegati.

Art. 50 altre forme di pagamento

1. Con decreto del Direttore centrale delle risorse economiche e finanziarie sono individuate le spese per le quali il tesoriere regionale è autorizzato a contabilizzare pagamenti anticipati e le modalità di emissione dei titoli a copertura dei pagamenti stessi.
2. I pagamenti di cui al comma 1 devono essere sollecitamente liquidati dalle strutture regionali competenti, mediante emissione dei relativi titoli di pagamento a copertura.

Art. 51 residui passivi

1. Al fine dell'accertamento delle somme da iscrivere come residui nel conto consuntivo dell'esercizio finanziario si considerano tali le differenze fra gli impegni registrati nelle scritture contabili in base ad atti formali e i pagamenti effettuati dal tesoriere regionale.
2. Le somme da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto sono accertate con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie.
3. Le somme impegnate possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due o quattro anni successivi a quello cui l'impegno si riferisce a seconda che si tratti, rispettivamente, di spese correnti o di spese in conto capitale. Trascorsi tali termini esse costituiscono economia di bilancio, salva la loro riproduzione in successivi bilanci qualora siano reclamate dai creditori.
4. Sono conservate nel conto residui oltre il termine stabilito nel comma 3 le somme impegnate a carico dei capitoli relativi a limiti d'impegno, nonché le somme impegnate relative a spese per rimborso di mutui e prestiti, e per partite di giro.

Art. 52 termine per la presentazione dei rendiconti da parte dei funzionari delegati

1. I funzionari delegati dell'Amministrazione regionale presentano il rendiconto delle somme erogate ogni semestre e, in ogni caso, alla fine dell'esercizio.
2. Il termine per la presentazione dei rendiconti di cui al comma 1 scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla fine del periodo al quale i rendiconti stessi si riferiscono.
3. In luogo degli ordinativi estinti è allegato al rendiconto amministrativo del funzionario delegato un elenco analitico degli ordinativi medesimi che attesta espressamente l'avvenuto pagamento.

Capo VII
Controllo interno di ragioneria

Art. 53 controllo interno di ragioneria

1. Il controllo interno preventivo di ragioneria si esercita sulle proposte di deliberazioni giuntali relative a:
a) atti di programmazione comportanti spese;
b) direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) regolamenti.
2. Il controllo interno preventivo di ragioneria si esercita, altresì, sui seguenti atti:
a) atti amministrativi di impegno di spesa;

b) atti amministrativi di liquidazione;
c) titoli di spesa.
3. Il controllo interno consuntivo di ragioneria si esercita sugli atti soggetti a norma di legge o di regolamento a tale controllo.

Art. 54 natura del controllo interno di ragioneria

1. Il controllo interno preventivo di ragioneria si esercita nelle fattispecie di cui all'articolo 53, comma 1, e comma 2, lettera a) verificando la regolarità contabile e la legalità della spesa o dell'atto.
2. Il controllo interno preventivo di ragioneria si esercita nelle fattispecie di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c) verificando la regolarità contabile degli stessi.
3. Il controllo interno consuntivo di ragioneria si esercita verificando la regolarità contabile e la legalità della spesa.

Art. 55 verifica della regolarità contabile

1. Il controllo contabile sulle proposte di cui all'articolo 53, comma 1, si esercita accertando che la spesa programmata non ecceda lo stanziamento dell'appropriato capitolo o che sia da imputare a un capitolo diverso da quello indicato, nonché accertando che la quantificazione della spesa programmata sia effettuata ai sensi di legge.
2. Il controllo contabile sugli atti di cui all'articolo 53, comma 2, lettera a) si esercita accertando che la spesa impegnata non ecceda lo stanziamento dell'appropriato capitolo o che sia da imputare a un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziché alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli, nonché accertando che la quantificazione della spesa impegnata sia effettuata ai sensi di legge e che i dati identificativi del beneficiario della spesa indicati nell'atto corrispondano a quelli riportati nella documentazione giustificativa trasmessa.
3. Il controllo contabile sugli atti di cui all'articolo 53, comma 2, lettera b) si esercita accertando che la spesa sia liquidata ai sensi di legge, nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalità fissati nell'atto di impegno di spesa.
4. Il controllo contabile sugli atti di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c) si esercita accertando che i dati riportati nel titolo corrispondano ai dati riportati nell'atto di liquidazione.

Art. 56 verifica di legalità della spesa o dell'atto

1. La verifica di legalità della spesa, della proposta o dell'atto si esercita accertando che gli stessi siano assunti nel rispetto delle disposizioni di legge che li disciplinano.

Art. 57 attestazione di conformità sulle proposte di deliberazione giuntale

1. La Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione, ne attesta la conformità contabile e la legalità.
2. Entro il termine indicato al comma 1, la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie può inviare alla Direzione centrale proponente osservazioni relative alla conformità contabile e alla legalità della proposta di deliberazione. In tal caso la proposta di deliberazione non è oggetto di attestazione.

Art. 58 efficacia degli atti di impegno della spesa

1. La Direzione centrale risorse economiche e finanziarie registra l'atto di impegno della spesa entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso.
2. L'impegno di spesa diviene efficace con la registrazione di cui al comma 1.
3. Entro il termine indicato al comma 1, la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie può inviare alla Direzione centrale che ha emanato l'atto, osservazioni relative alla regolarità contabile dell'atto sottoposto al controllo. In tal caso l'atto non è ammesso alla registrazione.
4. Entro il termine richiamato al comma 1, la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie può inviare osservazioni relative alla legalità della spesa o dell'atto sottoposto a controllo. In tal caso la Direzione centrale che ha emanato l'atto può recepire le osservazioni della Direzione centrale risorse economiche e finanziarie annullando o modificando l'atto, ovvero ritrasmetterlo invariato chiedendo sotto la propria responsabilità alla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie di provvedere comunque alla sua registrazione.

Art. 59 visto di ragioneria sui titoli di spesa

1. La Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di liquidazione accompagnato dal titolo di spesa, vi appone il visto.
2. Entro il termine di cui al comma 1, la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie può inviare osservazioni relative alla regolarità contabile del titolo medesimo. In tal caso il titolo non può essere ammesso al visto.

Capo VIII
Sistema di controllo direzionale

Art. 60 finalità e struttura del sistema di controllo direzionale

1. La Regione si dota di un sistema di controllo direzionale allo scopo di valutare lo stato di attuazione delle linee strategiche e degli obiettivi programmati, nonché per migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa e l'efficienza nell'impiego delle risorse.
2. Per realizzare il controllo direzionale la Regione si dota di:
a) un sistema di contabilità economico-analitica;
b) un sistema di indicatori di prestazione;
c) una reportistica periodica che consenta di rispondere a specifiche esigenze di analisi della situazione economico-finanziaria, nonché dei risultati ottenuti in termini di benefici prodotti sulla comunità e sul territorio del Friuli Venezia Giulia; ove risulti significativo, la reportistica periodica illustra anche valori ottenuti consolidando poste dei bilanci delle società partecipate e di ulteriori enti e agenzie regionali.

Art. 61 contabilità economico-analitica della Regione

1. La Regione adotta, in armonia con i principi fondamentali del sistema unico di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni istituito dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato), un sistema di contabilità economico-analitica fondato su rilevazioni analitiche per centri di responsabilità. Esso collega le risorse impiegate con gli obiettivi perseguiti.
2. Le finalità della contabilità economico-analitica sono il controllo dei costi dei centri di responsabilità e il controllo delle risorse impiegate per il raggiungimento degli obiettivi dell'ente.

Art. 62 sistema degli indicatori di prestazione

1. La Regione definisce un sistema di indicatori finalizzati alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
2. Gli indicatori descrivono in termini quantitativi gli obiettivi di breve e di medio-lungo termine riferiti a singoli centri di responsabilità o a processi che coinvolgono più centri.
3. Il sistema di indicatori da utilizzare per verificare lo stato di attuazione delle politiche illustrate nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale è approvato con deliberazione della Giunta regionale. Nella definizione degli indicatori di prestazione riferiti ai singoli centri di responsabilità è garantita la coerenza con quelli approvati dalla Giunta regionale.
4. Sono oggetto di misurazione tramite gli indicatori:
a) l'efficienza, in termini di rapporto tra risorse impiegate e servizi erogati o opere allestite;
b) l'efficacia misurata come rapporto tra quanto realizzato e quanto programmato in termini di servizi erogati o opere allestite;
c) l'efficacia misurata come rapporto tra l'impatto ottenuto attraverso l'azione amministrativa e quello atteso, sia nel breve, sia nel medio-lungo termine;
d) l'efficacia degli interventi di spesa pubblica finalizzati ad affrontare e risolvere i bisogni delle donne, valutando se gli stessi abbiano contribuito a rimuovere le situazioni di svantaggio che pesano sul genere femminile.
5. Al fine di consentire la valutazione d'impatto delle politiche regionali, gli organi che a qualsiasi titolo gestiscono risorse regionali sono tenuti a fornire periodicamente informazioni relative a incassi e a pagamenti effettuati, nonché ai risultati ottenuti.

Capo IX
Rendiconto generale

Art. 63 procedure

1. Il rendiconto generale della Regione è deliberato annualmente dalla Giunta regionale entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed è trasmesso alla Corte dei conti per i fini previsti dalle disposizioni vigenti.
2. A intervenuta decisione della Corte dei conti, e in conformità ad essa, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del rendiconto.
3. Il disegno di legge di approvazione del rendiconto è approvato dal Consiglio regionale in sessione diversa da quella di bilancio.
4. Il Consiglio regionale, con il proprio regolamento interno, definisce le modalità di esame e di approvazione.

Art. 64 rendiconto generale

1. Il rendiconto generale della Regione è costituito dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio.
2. Il conto del bilancio espone le risultanze finanziarie della gestione delle entrate e delle spese secondo un'articolazione conforme alla struttura del bilancio di previsione. Esso è costruito, ai fini della valutazione delle politiche regionali, sulla base della classificazione per finalità e funzioni, e per unità di bilancio, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti e agli indicatori di efficacia ed efficienza.
3. A fronte delle somme previste per l'esercizio, il conto del bilancio comprende:
a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
d) le somme riscosse e pagate, distintamente in conto competenza e in conto residui;
e) le somme costituenti minori entrate o economie di spesa;
f) le somme trasferite all'esercizio successivo.
4. Al conto del bilancio è allegato un documento contenente la ripartizione delle unità di bilancio in capitoli.
5. Il conto generale del patrimonio comprende:
a) le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;
b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.
6. In allegato al rendiconto sono esposte riassuntivamente le spese degli enti funzionali. Al rendiconto è altresì allegato l'ultimo bilancio approvato da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria.

Art. 65 relazione di verifica

1. La Regione effettua in sede di rendicontazione una valutazione dei risultati raggiunti e del grado di realizzazione dei programmi regionali. Tale valutazione, organizzata secondo un'articolazione per finalità e funzioni, è oggetto di una specifica relazione di verifica allegata al rendiconto generale.

Capo X
Regime contabile delle assegnazioni per la ricostruzione

Art. 66 stanziamenti di spesa non impegnati a chiusura d'esercizio, gestione dei residui e ordini di accreditamento

1. Le quote degli stanziamenti di spesa, nonché dei relativi fondi, finanziati con utilizzo delle risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227 (Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976), convertito, con modificazioni, dalla legge 336/1976 e dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546 (Ricostruzione delle zone della regione Friuli Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976), e successivi rifinanziamenti, e delle risorse erogate da enti, da associazioni e da privati ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 (Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli Venezia Giulia), sono trasferite, con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, sulle corrispondenti unità di bilancio degli esercizi successivi fino a che permanga la necessità delle spese stesse. Qualora sia venuta a cessare tale necessità le suddette quote sono trasferite sul Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli Venezia Giulia.
2. Le quote disimpegnate dal conto residui relative a spese di cui al comma 1, sono trasferite, con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, sull'unità di bilancio dell'esercizio successivo relativa al Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli Venezia Giulia.
3. Le somme impegnate a carico dei capitoli di spesa di cui al comma 1 sono conservate nel conto residui oltre i termini stabiliti dall'articolo 51, comma 3.
4. Tutti gli ordini di accreditamento relativi a spese previste a carico dei capitoli di cui al comma 1, rimasti del tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo finché permanga la necessità della spesa, su richiesta del funzionario delegato.

Art. 67 recuperi di somme erogate

1. Le somme comunque recuperate in relazione a pagamenti effettuati a carico di capitoli di spesa finanziati con utilizzo dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 227/1976,

convertito, con modificazioni, dalla legge 336/1976, e dell'articolo 1 della legge 546/1977, e successivi rifinanziamenti, e dei fondi erogati da enti, da associazioni e da privati ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 15/1976, sono riversate nel bilancio regionale.
2. Le somme indicate al comma 1 sono iscritte in un'apposita unità di bilancio di entrata denominata "Recupero di somme erogate su capitoli di spesa finanziati dai fondi di solidarietà a favore delle zone terremotate", e nella parte riferita alla spesa sul Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli Venezia Giulia.

Capo XI
Norme finali e transitorie

Art. 68 leggibilità del bilancio

1. Tutte le voci singolarmente presenti nell'attuale bilancio della Regione devono essere chiaramente identificabili nei successivi bilanci per i prossimi cinque esercizi.

Art. 69 pubblicazione del bilancio e del programma operativo di gestione sul sito internet della Regione

1. Ai fini di una compiuta realizzazione dei principi di pubblicità e di controllo, il bilancio e il POG, e i successivi aggiornamenti, sono resi disponibili sul sito internet della Regione entro dieci giorni dalla loro approvazione. I dati finanziari sono articolati per capitolo ed evidenziano anche le correlate fasi dell'entrata e della spesa.

Art. 70 raccordo tra il programma operativo di gestione e il piano operativo regionale

1. A decorrere dall'1 gennaio 2008, sino alla deliberazione della Giunta regionale che approva il POG, è autorizzata in via provvisoria la gestione delle risorse, nei limiti previsti dall'articolo 30, sulla base dell'ultimo piano operativo regionale approvato e sue successive modificazioni, avuto riguardo all'esercizio di riferimento.

Art. 71 enti funzionali

1. I bilanci e i rendiconti degli enti funzionali sono pubblicati in estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il nuovo regolamento di amministrazione del patrimonio e di contabilità degli enti di cui al comma 1, al fine di dotare i medesimi di disposizioni omogenee a quelle vigenti per l'Amministrazione regionale.
3. Il regolamento di cui al comma 2 prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di bilancio a decorrere dal bilancio di previsione per gli anni 2009 - 2011 e per l'anno 2009.

Art. 72 gestione informatizzata dei titoli

1. Con regolamento sono disciplinate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile, le modalità attuative per l'introduzione di un sistema di acquisizione, gestione, sottoscrizione, trasmissione ed estinzione dei titoli in forma informatizzata.

Art. 73 applicazione della contabilità generale dello Stato

1. Per quanto non previsto e in quanto compatibili con la presente legge, si applicano le disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato.

Art. 74 rinvio normativo

1. Quando la normativa regionale rinvia a disposizioni della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), sostanzialmente riprodotte nella presente legge, il rinvio si intende effettuato nei confronti di queste ultime.
2. Nelle leggi di autorizzazione di spese a carattere continuativo o ricorrente, emanate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, il rinvio della determinazione dell'entità della spesa alla legge di bilancio si intende come rinvio alla legge finanziaria.
3. I rinvii previsti dalla presente legge a disposizioni contenute in altri atti normativi si intendono effettuati al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 75 norme transitorie

1. L'autorizzazione a disporre pagamenti contenuta nei ruoli di spesa fissa già emessi alla data di entrata in vigore della presente legge e diretta al tesoriere regionale ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale

7/1999 deve intendersi riferita ai dirigenti preposti al controllo interno di ragioneria.

Art. 76 applicazione

1. La presente legge si applica a decorrere dall'1 gennaio 2008.
2. Il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2007 è redatto secondo le disposizioni della sezione V della legge regionale 7/1999 e successive modifiche e integrazioni.
3. Le disposizioni contenute nel capo II della presente legge si applicano sin dalla predisposizione del bilancio di previsione per gli anni 2008 - 2010 e per l'anno 2008.
4. In sede di prima applicazione, il termine del 31 luglio di cui all'articolo 6, comma 1, è differito al 31 agosto.

Art. 77 abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 4, 5, 8, 9, 10, 11, 23, 24, 25 e 28 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all'attività di programmazione);
b) gli articoli 3, 4, 7, 8, 9, 10, 16 e 17 della legge regionale 5 luglio 1985, n. 27 (Integrazioni e modifiche della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, concernente "Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all'attività di programmazione");
c) la legge regionale 7/1999;
d) il comma 33 dell'articolo 16 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, modificativo della legge regionale 7/1999;
e) il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, modificativo della legge regionale 7/1999;
f) il comma 25 dell'articolo 6; i commi 29 e 30 dell'articolo 7; il comma 111 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, derogatori della legge regionale 7/1999;
g) gli articoli 14 e 15 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4, modificativi della legge regionale 7/1999;
h) il comma 14 dell'articolo 16 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, modificativo della legge regionale 7/1999;
i) i commi 10, 13 e 17 dell'articolo 8 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, modificativi della legge regionale 7/1999;
j) i commi 29, 69 e 72 dell'articolo 5; i commi 48 e 88 dell'articolo 7; i commi 55, 56, 57, 58, 59 e 60 dell'articolo 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, derogatori o modificativi della legge regionale 7/1999;
k) l'articolo 11 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26, modificativo della legge regionale 7/1999;
l) il comma 30 dell'articolo 3; i commi 13, 20, 45, 61, 62, 63, 65 e 66 dell'articolo 6; i commi 13 e 16 dell'articolo 8; i commi 31, 77 e 78 dell'articolo 9 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, derogatori o modificativi della legge regionale 7/1999;
m) i commi 43 e 44 dell'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23, modificativi della legge regionale 7/1999;
n) i commi 34, 64, 65, 66 e 67 dell'articolo 5; i commi 50, 51, 52, 53, 54, 56 e 57 dell'articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, derogatori della legge regionale 7/1999;
o) i commi 84, 85 e 86 dell'articolo 4; i commi 58, 59, 60, 61 e 62 dell'articolo 7 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, derogatori della legge regionale 7/1999;
p) il comma 23 dell'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 concernente l'informatizzazione dei titoli di spesa;
q) i commi 65, 69 e 70 dell'articolo 4; i commi 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 93 dell'articolo 7 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, derogatori o modificativi della legge regionale 7/1999; il comma 83 dell'articolo 7 della medesima legge regionale 1/2005, introduttivo del comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17, derogatorio della legge regionale 7/1999;
r) l'articolo 33 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, modificativo della legge regionale 7/1999;
s) i commi 84, 85 e 86 dell'articolo 6; i commi 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 dell'articolo 9 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 derogatori o modificativi della legge regionale 7/1999; il comma 13 dell'articolo 6 della medesima legge regionale 2/2006, modificativo dell'articolo 23 della legge regionale 7/1981;
t) il comma 25 dell'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, modificativo della legge regionale 7/1999;
u) i commi 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63 e 64 dell'articolo 8 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, derogatori o modificativi della legge regionale 7/1999.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 8 agosto 2007

per il Presidente:
il VICE PRESIDENTE:
MORETTON

Allegato A

Classificazione delle entrate

TITOLO	CATEGORIA
ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE E DALLE COMPARTECIPAZIONI AI TRIBUTI ERARIALI	
	TRIBUTI PROPRI - IMPOSTE
	TRIBUTI PROPRI - TASSE
	COMPARTECIPAZIONI AI TRIBUTI ERARIALI
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLO STATO, DELL'UNIONE EUROPEA E DI ALTRI SOGGETTI	
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI ESTERE
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	
	REDDITI DA CAPITALE
	ALTRE ENTRATE CORRENTI
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	
	ALIENAZIONI DI BENI
	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ISTITUZIONI ESTERE
	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	
	ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
	EMISSIONI DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
	ALTRI PRESTITI A MEDIO E LUNGO TERMINE
	ENTRATE PER CARTOLARIZZAZIONI
	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE
	ANTICIPAZIONI DI CASSA
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	
	RITENUTE AL PERSONALE
	VERSAMENTI AI CONTI CORRENTI DELLA TESORERIA STATALE
	ALTRE PARTITE DI GIRO

Classificazione delle spese

FINALITA'	FUNZIONE
ATTIVITA' ECONOMICHE	
	AGRICOLTURA
	INDUSTRIA E ARTIGIANATO
	COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI, TURISMO E TERZIARIO
	COOPERAZIONE
	SISTEMI ECONOMICI TERRITORIALI E LOCALI
	RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE, PROMOZIONE
	FONDO GLOBALE LEGISLAZIONE FUTURA
TUTELA DELL'AMBIENTE E DIFESA DEL TERRITORIO	
	FORESTE E BOSCHI
	PARCHI, RISERVE NATURALI, AREE PROTETTE, BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI
	TUTELA DELLE ACQUE
	DIFESA DEL SUOLO
	RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE, PROMOZIONE
	FONDO GLOBALE LEGISLAZIONE FUTURA
GESTIONE DEL TERRITORIO	
	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE E SUBREGIONALE
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
	GESTIONE DEI RIFIUTI
	ENERGIA
	EDILIZIA PUBBLICA NON RESIDENZIALE E LAVORI PUBBLICI
	CENTRI URBANI
	MOBILITA' LOCALE
	ALTRI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
	PROTEZIONE CIVILE E RICOSTRUZIONE
	RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE, PROMOZIONE
	FONDO GLOBALE LEGISLAZIONE FUTURA
MOBILITA', TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI	
	RETE STRADALE E AUTOSTRADALE
	RETE FERROVIARIA
	PORTUALITA', COLLEGAMENTI VIA ACQUA E OPERE MARITTIME
	AEROPORTUALITA'
	INTERMODALITA'
	INFRASTRUTTURE TELECOMUNICAZIONI
	SISTEMI DI TRASPORTO: STUDI E PROGETTAZIONI PRELIMINARI
	RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE, PROMOZIONE
	FONDO GLOBALE LEGISLAZIONE FUTURA

Classificazione delle spese

FINALITA'	FUNZIONE
ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE	
	SERVIZI RICREATIVI, SPORTIVI E ANIMAZIONE CULTURALE
	SERVIZI CULTURALI
	BENI CULTURALI
	IDENTITA' LINGUISTICHE E CULTURALI
	ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
	SERVIZI DI CULTO
	RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE, PROMOZIONE
	FONDO GLOBALE LEGISLAZIONE FUTURA

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E RICERCA	
	ISTRUZIONE
	FORMAZIONE CONTINUA
	UNIVERSITA’ E ALTA FORMAZIONE
	DIRITTO ALLO STUDIO
	ISTITUZIONI SCIENTIFICHE
	RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE, PROMOZIONE
	FONDO GLOBALE LEGISLAZIONE FUTURA
SANITA’ PUBBLICA	
	SERVIZI SANITARI E OSPEDALIERI
	SERVIZI TERRITORIALI SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
	ISTITUTI DI RICERCA E CURA
	RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE, PROMOZIONE
	FONDO GLOBALE LEGISLAZIONE FUTURA
PROTEZIONE SOCIALE	
	DISABILITA’
	MATERNITA’ E INFANZIA
	MIGRANTI
	CASA E EDILIZIA RESIDENZIALE
	LAVORO
	AUTONOMIA PERSONALE
	SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI
	RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE, PROMOZIONE
	FONDO GLOBALE LEGISLAZIONE FUTURA
SUSSIDIARIETA’ E DEVOLUZIONE	
	SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI
	FONDO MONTAGNA
	SISTEMA INFORMATIVO
	PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
	RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE, PROMOZIONE
	FONDO GLOBALE LEGISLAZIONE FUTURA

Classificazione delle spese

FINALITA'	FUNZIONE
AFFARI ISTITUZIONALI, ECONOMICI E FISCALI GENERALI	
	AFFARI ISTITUZIONALI GENERALI
	FONDI A DESTINAZIONE INTERSETTORIALE
	GESTIONE DEL PATRIMONIO
	AFFARI FINANZIARI E FISCALI
	RISERVE TECNICHE
	RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE, PROMOZIONE
	FONDO GLOBALE LEGISLAZIONE FUTURA
FUNZIONAMENTO REGIONE	
	CONSIGLIO REGIONALE
	GIUNTA REGIONALE
	AMMINISTRAZIONE REGIONALE
	ENTI E AGENZIE
	RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE, PROMOZIONE
	FONDO GLOBALE LEGISLAZIONE FUTURA
PARTITE DI GIRO	
	PARTITE DI GIRO CONTABILI
	ALTRE PARTITE DI GIRO

TITOLO
SPESE CORRENTI
SPESE DI INVESTIMENTO
RIMBORSI DI MUTUI E PRESTITI
PARTITE DI GIRO

VISTO: IL VICE PRESIDENTE: MORETTON

NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1
- Il testo dell'articolo 4 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge costituzionale 2/2001, è il seguente:
Art. 4
In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;
1 bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
3) caccia e pesca;
4) usi civici;
5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
6) industria e commercio;
7) artigianato;
8) mercati e fiere;
9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
10) turismo e industria alberghiera;
11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
12) urbanistica;
13) acque minerali e termali;
14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

Nota all'articolo 22
- Il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110, è il seguente:
Art. 6 trasferimento di funzioni in materia di incentivi alle imprese
1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che già non le spetti ai sensi delle norme vigenti, tutte le funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Note all'articolo 24
- Il testo dell'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 457/1984, e da ultimo modificato dall'articolo 30, comma 10, della legge 289/2002, è il seguente:
Art. 49
Sono devolute alla Regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio della Regione stessa:
1) sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all'articolo 25 bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l'articolo 2, primo comma, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;
4) otto decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rim-

borsi effettuati ai sensi dell'articolo 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
5) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata nella regione;
6) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;
7) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione.
La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia delle quote dei proventi erariali indicati nel presente articolo viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti.

- Il testo dell'articolo 5, commi 7 e 8, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 326/2003, è il seguente:
Art. 5 trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni
- omissis -
7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o società da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato;
b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di fondi è effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali.
8. La CDP S.p.A. assume partecipazioni e svolge le attività, strumentali, connesse e accessorie; per l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera a), la CDP S.p.A. istituisce un sistema separato ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione è uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico. Sono assegnate alla gestione separata le partecipazioni e le attività ad essa strumentali, connesse e accessorie, e le attività di assistenza e di consulenza in favore dei soggetti di cui al comma 7, lettera a). Il decreto ministeriale di cui al comma 3 può prevedere forme di razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni detenute dalla Cassa depositi e prestiti alla data di trasformazione in società per azioni.
- omissis -

Nota all'articolo 29
- Il testo dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), è il seguente:
Art. 28 acquisizione di informazioni
- omissis -
3. Al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea e delle norme conseguenti, tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.
4. Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione di cui al comma 5.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4; analogamente provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.
- omissis -

Note all'articolo 66
- Il testo dell'articolo 1 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 336/1976, e ulteriormente modificato dall'articolo 10 bis del decreto legge 648/1976, convertito, con modificazioni, dall'articolo unico della legge 730/1976, è il seguente:
Art. 1
Al fine di avviare la ricostruzione nei comuni indicati dalla regione Friuli-Venezia Giulia in sede di determinazione delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio e settembre 1976, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, è assegnato alla regione stessa un contributo speciale di lire 200 miliardi, nonché un contributo speciale di lire dieci miliardi per il 1976, lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1977 al 1995 e lire 10 miliardi per il 1996, destinato alla concessione di contributi in conto interessi.
Con la somma anzidetta la regione provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali, agli interventi di cui alla citata legge regionale, tenendo conto dei seguenti criteri:
1) Industria, commercio, artigianato e turismo:
concessione alle imprese industriali, commerciali, artigiane e turistiche singole o associate e alle cooperative di contributi per investimenti fissi comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature, comprese quelle per la conservazione e il trasporto dei prodotti e la ricostruzione delle scorte e quelle per la conservazione e il trasporto dei prodotti. Il contributo potrà estendersi ad opere di ampliamento fino ad un massimo del 50 per

cento, e, nel caso di concorso di contributo in conto capitale e di contributo in conto interessi, nella determinazione della misura dei contributi si dovrà tener conto del concorso stesso.
2) Agricoltura:
a) concessione di contributi di pronto intervento da erogare alle aziende agricole singole ed associate, secondo le modalità da fissare con la legge regionale. Sono riconosciute, nel loro intero ammontare, tutte le spese sostenute prima dell'entrata in vigore del presente decreto e che riguardano la raccolta, il trasporto, l'alimentazione, il ricovero del bestiame e in genere ogni urgente intervento (compreso l'acquisto di attrezzature necessarie) rivolto alla salvaguardia del bestiame, dei prodotti zootecnici e dei foraggi;
b) concessione di contributi per la ricostruzione delle scorte vive e morte e per il ripristino delle strutture fondiarie, aziendali e interaziendali, degli impianti collettivi e delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, secondo le modalità da stabilire con legge regionale;
c) i contributi diretti al ripristino di cui alla precedente lettera b) potranno estendersi ad opere di ampliamento fino ad un massimo del 50 per cento dell'originaria consistenza.
3) Opere pubbliche ed edilizia:
a) riattamento e ripristino delle abitazioni danneggiate mediante l'esecuzione dei lavori necessari a renderle abitabili;
b) concessione di contributi sulla spesa occorrente per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione. Limitatamente ad una sola unità immobiliare abitativa, il contributo potrà essere di importo pari alla spesa occorrente per le opere necessarie;
c) ripristino o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali e di strade nonché di ogni altra opera di interesse degli enti locali;
d) erogazione di eventuali sovvenzioni straordinarie agli istituti autonomi per le case popolari ed alle cooperative edilizie;
e) acquisto eventuale di aule mobili o ad elementi componibili da destinare ai comuni ed alle province per le zone in cui, per le devastazioni causate dal sisma, non sia possibile provvedere ad assicurare il servizio scolastico dal 1° ottobre 1976;
f) acquisto eventuale di abitazioni mobili o ad elementi componibili.
La ricostruzione dovrà avvenire nelle aree di insediamento degli abitati già esistenti, salvo che prevalenti motivi tecnici rendano necessaria la ricostruzione di singoli immobili in altro sito.
I lavori di ricostruzione e le riparazioni strutturali degli edifici dovranno essere eseguiti con il rispetto delle prescrizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, anche nei comuni non classificati ai sensi dell'art. 3, lettera a), della legge medesima. Per le riparazioni non è richiesta la preventiva autorizzazione per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
I controlli relativi alle deroghe di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, sono esercitati dalla regione Friuli-Venezia Giulia.
Con legge regionale saranno determinate le modalità degli interventi nonché le procedure relative, anche in deroga alle norme vigenti.
I provvedimenti adottati dalla regione in attuazione del presente articolo nonché quelli adottati ai sensi della legge regionale sopra citata sono sottoposti soltanto al controllo successivo della Corte dei conti, in deroga all'articolo 35 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902.
Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la regione Friuli-Venezia Giulia in collaborazione con i competenti organi dell'amministrazione dello Stato, provvede all'accertamento dei danni causati dagli eventi sismici del maggio 1976, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti legislativi, statali e regionali, anche ai fini dei contributi speciali da assegnare alla regione.

- Il testo dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, è il seguente:

Art. 1

Per la rinascita dei comuni colpiti dagli eventi sismici dei mesi di maggio e settembre 1976 indicati ai sensi degli artt. 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo speciale di lire 375 miliardi per il 1977 e lire 500 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1981 nonché un contributo speciale di lire 10 miliardi per il 1977, di lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1996 e di lire 10 miliardi per il 1997 che si aggiungono a quelli disposti con l'articolo 1 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336.
Con le somme anzidette la regione provvede alla ricostruzione, con finalità di sviluppo economico sociale e di riassetto del territorio, di propulsione della produzione industriale e agricola, di potenziamento dei servizi e d'incremento della occupazione, nella salvaguardia del patrimonio etnico e culturale delle popolazioni, in un quadro di sicurezza idrogeologica.
A tal fine la regione, in armonia con le istanze espresse dai comuni interessati, dai loro consorzi e dalle comunità montane, con proprie leggi definisce:
a) le direttive per l'opera di risanamento e di ricostruzione e per la formazione di un piano regionale di sviluppo economico e sociale e di rinascita a carattere pluriennale articolato in piani annuali ed in piani comprensoriali, con la individuazione delle opere, ivi comprese quelle infrastrutturali da realizzarsi in collegamento con le regioni finitime;
b) le indicazioni e i termini per la elaborazione e l'approvazione da parte dei comuni, dei consorzi e delle comunità, sulla base degli indirizzi del piano di cui alla precedente lettera a), dei piani annuali comprensoriali di sviluppo alla cui

attuazione provvederanno gli stessi comuni, consorzi e comunità, tranne per quanto riguarda gli interventi di interesse regionale; nonché le modalità con cui la regione provvede al coordinamento dei piani annuali e comprensoriali di sviluppo proposti ed approva i piani annuali regionali di intervento comprensivi dei predetti piani comprensoriali;
c) i modi e i tempi per la predisposizione da parte dei comuni, loro consorzi e comunità montane, dei piani comprensoriali di cui alla precedente lettera b) e per la individuazione dei territori omogenei interessati;
d) le norme per la delega di funzione e l'attribuzione di mezzi finanziari agli enti locali, alle comunità montane, ai consorzi di comuni per gli interventi ai fini del risanamento e della ricostruzione nonché per l'attuazione dei piani comprensoriali di sviluppo di cui alla lettera b);
e) le norme per l'accelerazione delle procedure di revisione degli strumenti urbanistici dei comuni colpiti;
f) interventi straordinari per l'occupazione giovanile, sulla base delle norme contenute nella legge 1° giugno 1977, n. 285, e per un programma di riqualificazione e di formazione professionale dei lavoratori, con particolare riguardo agli emigranti e alle donne;
g) le modalità per l'immediata esecuzione di interventi ritenuti urgenti ed indilazionabili, in attesa della approvazione del piano regionale;
h) il potere sostitutivo della regione nei casi di omissione o ritardi nell'attuazione degli interventi da parte di enti locali, comunità montane e consorzi di comuni.
Per la elaborazione del piano regionale di sviluppo la regione potrà avvalersi degli apporti tecnici e scientifici degli uffici dell'amministrazione dello Stato, di enti e istituzioni nazionali nonché di tutti i possibili apporti esterni.
Con legge regionale saranno anche determinate le modalità degli interventi e delle iniziative nonché le procedure relative, ove occorra anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato, fermo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, è il seguente:
Art. 1
È costituito il Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia.
A detto Fondo affluiranno assegnazioni dello Stato, della Regione, di altri Enti, di Associazioni e di privati.

Note all'articolo 67
- Per il testo dell'articolo 1 del decreto legge 227/1976, vedi nota all'articolo 66.
- Per il testo dell'articolo 1 della legge 546/1977, vedi nota all'articolo 66.
- Per il testo dell'articolo 1 della legge regionale 15/1976, vedi nota all'articolo 66.

Nota all'articolo 75
- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come modificato dall'articolo 9, comma 50, della legge regionale 2/2006, è il seguente:
Art. 32 pagamenti di ruoli di spesa fissa
1. L'autorizzazione a disporre pagamenti, contenuta nei ruoli di spesa fissa, può essere diretta al Tesoriere regionale, che effettuerà i pagamenti alle scadenze ed alle condizioni specificate nei ruoli medesimi o negli eventuali successivi atti o ruoli di variazione formalmente trasmessi al Tesoriere stesso.
2. Qualora per il pagamento delle spese a mezzo ruoli di spesa fissa l'Amministrazione non si avvalga della facoltà prevista dal comma 1, gli ordini di pagamento emessi sui ruoli medesimi sono firmati dal Ragioniere Generale della Regione.
2 bis. Gli ordini di pagamento emessi sui ruoli di spesa fissa possono essere sottoscritti anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

Nota all'articolo 76
- La sezione V della legge regionale 7/1999, reca: "Rendiconto generale".

LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 233
- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 9 febbraio 2007;
- assegnato alla I Commissione permanente in data 14 febbraio 2007;
- esaminato dalla I Commissione permanente nelle sedute del 15, 16 e 17 maggio e del 5, 6 e 7 giugno 2007 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazione, di maggioranza, del consigliere Brussa e, di minoranza, dei consiglieri Asquini, Battellino, Ciriani, Guerra e Molinaro;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute del 27, 28 e 29 giugno, nonché nella seduta del 17 luglio 2007 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/6645-07 dd. 6 agosto 2007.

07_33_1_DPR_209_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 6 luglio 2007, n. 0209/Pres.

LR 18/2006, art. 6, comma 4. Regolamento concernente criteri, procedure e modalità per la concessione di contributi ai Comuni per la valorizzazione della vocazione turistica di Aquileia e dei siti archeologici contigui. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 e successive modifiche, concernente l'istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e i finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area;
VISTO, in particolare, l'articolo 6, comma 3, della legge regionale 18/2006 e successive modifiche, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi ai Comuni dell'area di Aquileia e dei siti archeologici contigui per la valorizzazione della vocazione turistica del territorio attraverso la realizzazione e la manutenzione di forme di fruizione turistica compatibili con la valenza culturale dei siti, con particolare riferimento alla cura delle aree circostanti i siti e per il rinnovo della segnaletica turistica dei siti stessi;
VISTO l'articolo 6, comma 4, della citata legge regionale, che demanda a regolamento regionale la disciplina dei criteri, delle procedure e delle modalità di concessione dei contributi di cui trattasi;
VISTO il testo regolamentare predisposto dalla Direzione centrale attività produttive;
RITENUTO di approvare il regolamento, al fine di dare attuazione alla legge citata;
VISTA la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 e successive modifiche, recante la disciplina organica dei lavori pubblici;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto d'autonomia della Regione;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1566 del 29.6.2007;

DECRETA

1. E' approvato il "Regolamento concernente criteri, procedure e modalità per la concessione di contributi ai Comuni per la valorizzazione della vocazione turistica di Aquileia e dei siti archeologici contigui, ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 e successive modifiche", nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_33_1_DPR_209_2_ALL1

Regolamento concernente criteri, procedure e modalità per la concessione di contributi ai Comuni per la valorizzazione della vocazione turistica di Aquileia e dei siti archeologici contigui, ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 e successive modifiche

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area), di seguito denominata legge, i criteri, le procedure e le modalità per la concessione di contributi ai Comuni per la valorizzazione della vocazione turistica di Aquileia e dei siti archeologici contigui, attraverso la realizzazione e la manutenzione di forme di fruizione turistica compatibili con la valenza culturale dei siti, con particolare riferimento alla cura delle aree circostanti i siti archeologici e per il rinnovo della segnaletica turistica dei siti stessi.

Art. 2 soggetti beneficiari

1. Sono soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento i Comuni dell'area comprendente il sito archeologico di Aquileia e i siti archeologici contigui.

Art. 3 iniziative ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo le iniziative dirette alla realizzazione e manutenzione di forme di fruizione turistica compatibili con la valenza culturale dei siti archeologici di Aquileia e dei comuni contigui e finalizzate alla valorizzazione della vocazione turistica dell'area medesima.
2. Le iniziative di cui al comma 1 comprendono, in particolare, le seguenti tipologie:
a) realizzazione, ammodernamento, ampliamento, sistemazione, manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria di marciapiedi, percorsi pedonali, piste ciclabili, parcheggi, spazi verdi attrezzati, impianti di illuminazione, arredi urbani e manufatti strettamente connessi o complementari localizzati su aree circostanti i siti archeologici;
b) realizzazione, ammodernamento, ampliamento, sistemazione, manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria, comprensiva della pulizia, di servizi di utilità collettiva situati su aree circostanti i siti archeologici, con particolare riferimento ai servizi igienico-sanitari ubicati sulle medesime aree;
c) manutenzione ordinaria, comprensiva della pulizia, delle aree circostanti i siti archeologici, nonché dei locali e relativi spazi esterni destinati a ufficio di informazione e accoglienza turistica;
d) installazione o rinnovo di segnaletica turistica su spazi ed aree in disponibilità dei Comuni;
e) acquisto di attrezzature e materiali tecnologici finalizzati ad una migliore fruizione turistica dei siti archeologici, quali audioguide e attrezzature per la visualizzazione dei percorsi virtuali.
3. L'Agenzia per lo sviluppo del turismo, denominata Turismo Friuli Venezia Giulia, nell'esercizio delle proprie competenze, di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e, in particolare, nell'ambito dell'attività di coordinamento dello sviluppo del sistema turistico del territorio e dell'offerta turistica regionale, nonché dell'attività di promozione dell'immagine complessiva della regione, esprime parere in merito alle tipologie di segnaletica turistica, di attrezzature e di materiali tecnologici di cui al comma 2, lettere d) ed e).

Art. 4 modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti beneficiari presentano domanda di contributo alla Direzione centrale attività produttive dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno.
2. Nell'ipotesi di più iniziative ammissibili a contributo ai sensi dell'articolo 3, i soggetti beneficiari presentano più domande, ciascuna delle quali riferita a una singola tipologia di iniziativa.
3. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, recante l'indicazione del contributo richiesto e della tipologia di iniziativa da realizzare, è corredata della seguente documentazione:
a) relazione illustrativa dell'iniziativa da realizzare, comprensiva del riferimento alle procedure, autorizzazioni e altri titoli abilitativi eventualmente necessari per la realizzazione degli interventi e per la stipula di eventuali contratti;
b) per le iniziative di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d) ed e), parere conforme dell'Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia in merito alle tipologie di segnaletica turistica, attrezzature e materiali tecnologici, ai sensi dell'articolo 3, comma 3;
c) preventivo dettagliato delle spese;
d) provvedimento dell'ente recante il piano finanziario di copertura della spesa e l'impegno ad assumere l'onere delle spese non coperte da contributi pubblici.

Art. 5 criteri di priorità

1. Il riparto dei fondi disponibili è effettuato, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 8, comma 1, in base alla graduatoria delle domande ammesse, formulata applicando alle tipologie di iniziative di cui all'articolo 3 i seguenti criteri indicati in ordine di priorità:
a) iniziative di prevalente manutenzione ordinaria, comprensiva della pulizia;
b) iniziative di prevalente manutenzione straordinaria, ammodernamento o sistemazione;
c) installazione o rinnovo di segnaletica turistica;
d) acquisto di attrezzature e materiali tecnologici;
e) iniziative di prevalente nuova realizzazione o ampliamento;
f) iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, non riconducibili a quelle di cui all'articolo 3, comma 2.
2. In caso di parità nella graduatoria, è data prevalenza alle iniziative per le quali il soggetto beneficiario si impegna ad assumere la maggiore percentuale di cofinanziamento.

Art. 6 intensità e limiti di contributo

1. I contributi non possono eccedere la misura del 95 per cento della spesa ammissibile.
2. I contributi sono cumulabili, entro il limite del 95 per cento della spesa ammissibile, con altri incentivi pubblici previsti da altre normative comunitarie, statali e regionali, semprechè non sia da queste diversamente stabilito e secondo le procedure e modalità previste dalle norme medesime.

Art. 7 spese ammissibili

1. Ai fini della determinazione dei contributi, nella spesa ammissibile sono comprese le seguenti voci:
a) lavori e impianti;
b) acquisto di arredi, attrezzature, materiali tecnologici e segnaletica;
c) oneri relativi a contratti, di durata non superiore a dodici mesi, per la manutenzione ordinaria e la pulizia;
d) imposta sul valore aggiunto, in quanto costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
e) spese generali e di collaudo nelle misure individuate dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres. (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, articolo 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo).
2. Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda e relative ad iniziative avviate dopo la medesima data.

Art. 8 modalità di assegnazione dei contributi

1. I fondi disponibili sono destinati per la misura massima del 90 per cento a favore di iniziative da realizzare sul territorio del Comune di Aquileia e per la quota rimanente a favore di iniziative da realizzare sul territorio dei Comuni contigui.
2. Qualora le domande relative a iniziative da realizzare sul territorio dei Comuni contigui a Aquileia, non esauriscano la quota dei fondi disponibili ad esse assegnate, la parte residua è destinata a finanziare le iniziative da realizzare sul territorio del Comune di Aquileia.
3. Entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria e del riparto dei fondi disponibili di cui all'articolo 5, è data comunicazione scritta ai soggetti beneficiari.
4. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento dei fondi, secondo l'ordine di graduatoria. Qualora si rendano disponibili, nel corso dell'esercizio finanziario, altri fondi, possono essere effettuati ulteriori riparti sulla base della graduatoria già approvata.

Art. 9 modalità di concessione dei contributi

1. Per le iniziative comportanti lavori, ai fini della concessione dei contributi, i soggetti beneficiari presentano il progetto preliminare dell'opera, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), entro novanta giorni dalla comunicazione di ammissione ai contributi. Detto termine può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i contributi sono concessi, con decreto del direttore del Servizio competente, per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, determinata dal dirigente della struttura tecnica competente, come previsto dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002.
3. Per le iniziative non comportanti lavori, i contributi sono concessi, con decreto del direttore del Servizio competente, entro sessanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di assegnazione dei contributi.
4. Il decreto di concessione fissa il termine di ultimazione dell'iniziativa, nell'ipotesi di cui al comma 1, e il termine di rendicontazione. Detti termini possono essere prorogati su istanza motivata del soggetto richiedente.

Art. 10 modalità di liquidazione e di erogazione dei contributi

1. Per le iniziative comportanti lavori, con il decreto di concessione è liquidato e erogato in via definitiva e in unica soluzione l'intero importo dei contributi, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 14/2002, subordinatamente alla presentazione della documentazione richiesta e compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.
2. Per le iniziative non comportanti lavori, i contributi sono liquidati ed erogati in via definitiva e in unica soluzione con il decreto di concessione, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

Art. 11 rendicontazione della spesa

1. Ai fini della rendicontazione della spesa, i soggetti beneficiari presentano, entro il termine stabilito con il decreto di concessione dei contributi o eventualmente prorogato, la seguente documentazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000:
a) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'iniziativa, per la quale il contributo è stato erogato, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;
b) certificato di collaudo o di regolare esecuzione o di fornitura regolarmente approvato.
2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro i termini previsti comporta la revoca dei contributi.

Art. 12 disposizioni transitorie

1. Per l'anno 2007 le domande di contributo di cui al presente regolamento sono presentate, con le modalità di cui all'articolo 4, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento.
2. In sede di prima applicazione del regolamento, in deroga all'articolo 7 sono ammissibili le domande inerenti spese, riconducibili alle iniziative di cui all'articolo 3, sostenute nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge regionale 18/2006 e la data di presentazione della domanda.

Art. 13 rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alle disposizioni della legge regionale 7/2000, nonché della legge regionale 14/2002.

Art. 14 rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi e regolamenti operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 15 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_33_1_DPR_229_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2007, n. 0229/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 1329/1965 emanato con DPReg. 23 giugno 2004 n. 0205/PRES. e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione di modifiche.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 23 agosto 2002, n. 23, riguardante " Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7";
VISTI in particolare l'articolo 6, comma 48, della suddetta legge, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere gli incentivi di cui alla Legge 28 novembre 1965, n. 1329 e successive modifiche, ed il

comma 49 del medesimo articolo, secondo cui i criteri e le modalità per il recepimento nell'ordinamento regionale delle disposizioni del comma 48 devono essere determinate da apposito regolamento;
VISTO il proprio decreto del 23 giugno 2004, n. 0205/Pres., di approvazione del regolamento "L.R. 23/2002, art. 6, comma 49. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla Legge 28/11/1965, n. 1329";
VISTI altresì i propri decreti 20 dicembre 2005, n. 0444/Pres., 9 agosto 2006, n. 0244/Pres., 18 giugno 2007, n. 0178/Pres., recanti modifiche ed integrazioni al regolamento stesso;
CONSIDERATO che il tasso agevolato applicato alle operazioni è pari al 100% del tasso di riferimento, che è quello indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di cui all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 123/1998, vigente alla data di arrivo della domanda di ammissione all'agevolazione a MCC S.P.A.;
CONSIDERATO che l'andamento al rialzo del tasso di riferimento, senza una revisione della fissazione del tasso agevolato, comporterebbe notevoli distorsioni nell'utilizzo dello strumento agevolativo in questione, con un'erogazione di benefici sempre più elevata ad un numero sempre più ridotto di beneficiari, a parità di risorse finanziarie disponibili sui capitoli di spesa del bilancio regionale;
RITENUTO opportuno ridurre al 70% il tasso agevolato applicato alle operazioni;
RITENUTO conseguentemente necessario modificare l'Allegato A e l'Allegato B al "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla Legge 28/11/1965, n. 1329" emanato con DPReg. 23 giugno 2004 n. 0205/Pres.;
RITENUTO, pertanto, di approvare le modifiche regolamentari secondo il testo che in allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" ed in particolare l'articolo 30 il quale, per la concessione di incentivi, richiede che l'emanazione dei criteri e delle modalità avvenga in forma di regolamento;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2007, n. 1683;

DECRETA

1. E' approvato il Regolamento recante "Modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla Legge 28/11/1965, n. 1329 emanato con DPReg. 23 giugno 2004 n. 0205/Pres. e successive modifiche ed integrazioni", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_33_1_DPR_229_2_ALL1

Modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla Legge 28/11/1965, n. 1329 emanato con DPReg. 23 giugno 2004 n. 0205/Pres. e successive modifiche ed integrazioni

Art. 1 modifiche all'allegato A al DPReg. n. 0205/2004.

1. Al punto 7 dell'Allegato A al regolamento emanato con DPReg. n. 0205/Pres./2004 e successive modifiche ed integrazioni le parole "100%" sono sostituite dalle parole "70%".

Art. 2 modifiche all'allegato B al DPReg. n. 0205/2004.

1. Al punto 7 dell'Allegato B al regolamento emanato con DPReg. n. 0205/Pres./2004 e successive modifiche ed integrazioni le parole "100%" sono sostituite dalle parole "70%".

Art. 3 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_33_1_DPR_233_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 2 agosto 2007, n. 0233/Pres.

Regolamento sulla concessione di contributi per la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione e ricerca su processi e modalità di erogazione dei servizi, per l'introduzione di tecnologie innovative di interesse generale e per il trasferimento di conoscenze nel settore della salute e della protezione sociale. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, concernente la "Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico";

VISTO, in particolare, l'articolo 22 della succitata LR n. 26/2005, il quale prevede che "allo scopo di favorire l'introduzione dell'innovazione nei settori della salute e della protezione sociale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a proporre o a finanziare, su richiesta delle strutture e degli enti operanti nei suddetti settori, progetti di innovazione e ricerca su processi e modalità di erogazione dei servizi, comprese l'assistenza farmaceutica e le forme integrate di ricerca di base, ricerca clinica e assistenza, nonché l'introduzione di tecnologie innovative qualora di interesse generale e il trasferimento delle conoscenze e delle competenze nel sistema sanitario e sociale. Detti progetti possono essere integrati con iniziative più ampie di ricerca già in essere o da attivare anche con il supporto dei privati";

VISTO, altresì, il comma 3 dell'anzidetto articolo 22, come sostituito dall'art. 26, comma 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19, il quale prevede che con regolamento regionale siano definite le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi sopra descritti;

VISTO l'articolo 2 della succitata LR 26/2005 che introduce, tra le altre, le definizioni di innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico;

VISTA la "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C 323 del 30 dicembre 2006;

RITENUTO di adottare le definizioni di cui alla disciplina predetta nell'ambito del testo regolamentare;

VISTO l'articolo 3 della LR 26/2005 ai sensi del quale la Giunta regionale definisce e approva, per un periodo triennale, con aggiornamento annuale, il Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche;

VISTO il conseguente "Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2372 del 6 ottobre 2006, recante, per quanto di competenza della Direzione centrale salute e protezione sociale, le schede riguardanti l'articolo 22 della LR 26/2005;

RITENUTO che sia preminente interesse dell'Amministrazione regionale, promuovere ed attuare processi di innovazione, intesi quale attività di ricerca, diffusione e trasferimento delle conoscenza, anche nel sistema della salute e della protezione sociale, al fine di realizzare un coordinamento delle iniziative e delle professionalità già presenti sul territorio regionale in una visione unitaria che consenta di impostare una più efficace regia delle attività sostenute con risorse pubbliche;

CONSIDERATO che sia conforme ai principi della LR 26/2005 affrontare il tema dell'innovazione in una logica di sistema, sviluppando un coordinamento anche con gli interventi delle altre Direzioni, in particolare con la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca della Regione autonoma FVG nel comune settore del welfare;

PRECISATO, ai fini di quanto sopra, che la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca della Regione autonoma FVG in attuazione, rispettivamente, degli artt. 21 e 23 della sopra citata L.R. 26/2005, ha già adottato i regolamenti di cui al D.P.Reg. 23 marzo 2007, n. 070/Pres. e al D.P.Reg. 4 maggio 2007, n. 0120/Pres. dei quali si è tenuto conto nella elaborazione del testo regolamentare e del documento sui costi ammissibili allegat0 sub 1 al medesimo;

ESAMINATO il regolamento e il documento sui costi ammissibili prodotti dalla Direzione centrale salute e protezione sociale;

ACCERTATA la coerenza con i punti trattati in narrativa;

RITENUTO, quindi, di approvare il sopradetto regolamento ed il documento sui costi ammissibili alle-

gato sub 1 al medesimo;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1766 dd. 20 luglio 2007;

DECRETA

1. E' approvato, per le motivazioni esposte in premessa, il "Regolamento sulla concessione di contributi per la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione e ricerca su processi e modalità di erogazione dei servizi, per l'introduzione di tecnologie innovative di interesse generale e per il trasferimento di conoscenze nel settore della salute e della protezione sociale" e il relativo documento sui costi ammissibili allegato sub 1 al medesimo, nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione

ILLY

07_33_1_DPR_233_2_ALL1

Regolamento sulla concessione di contributi previsti dall'art. 22 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 per la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione e ricerca su processi e modalità di erogazione dei servizi, per l'introduzione di tecnologie innovative di interesse generale e per il trasferimento di conoscenze nel settore della salute e della protezione sociale

INDICE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento, al fine di favorire l'introduzione dell'innovazione nei settori della salute e della protezione sociale, definisce le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per la realizzazione e

lo sviluppo di progetti di innovazione e ricerca sui processi e le modalità di erogazione dei servizi, l'introduzione di tecnologie innovative di interesse generale e il trasferimento di conoscenze e competenze nel sistema sanitario e sociale, come previsto dall'articolo 22 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), in conformità alla "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca sviluppo e innovazione" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C 323 del 30 dicembre 2006.

Art. 2 obiettivi

1. Conformemente a quanto previsto nel Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione approvato ai sensi dell'articolo 3 della Legge regionale 26/2005, sono finanziabili i progetti rivolti a :
a) orientare la ricerca, lo sviluppo e la produzione locale in riferimento ai bisogni sociosanitari prevalenti e ai temi prioritari individuati dall'Amministrazione regionale, al fine di supportare i processi di innovazione con particolare riferimento alla prevenzione della non autosufficienza, alla promozione della domiciliarità ed al contrasto della istituzionalizzazione;
b) promuovere realtà imprenditoriali innovative e favorire l'integrazione sistemica;
c) sviluppare la collaborazione regionale con istituzioni ed enti attivi nella ricerca e nell'innovazione, anche in una dimensione internazionale;
d) rafforzare la trasmissione delle conoscenze e dell'informazione per valorizzare i servizi di pubblica utilità nei settori della sanità e dell'assistenza sociale, favorendo lo sviluppo di un sistema integrato tra ricerca, formazione e innovazione;
e) migliorare l'accessibilità ai servizi sanitari, sociosanitari e sociali.

Art. 3 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento e nel rispetto dell'articolo 2, comma 2, della Legge regionale. 26/2005, si intende per:
a) **welfare**: i settori della salute e della protezione sociale così come disciplinati dalle specifiche normative regionali ed in particolare dal "Piano Sanitario e Sociosanitario regionale 2006-2008" e dalla Legge regionale 6/2006 inerente il "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";
b) innovazione: ogni tipo di produzione, sviluppo e sfruttamento di mutamenti nei settori economico, tecnologico, del welfare e della Pubblica Amministrazione, cui consegua un significativo miglioramento concreto e misurabile con esclusione della mera invenzione o della scoperta che materializza una nuova conoscenza che resti priva di rilevanza economica ovvero delimitazione che si traduce in parziali modificazioni dei prodotti, dei processi o dei servizi da altri innovati;
c) innovazione del processo: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e nel software). Non costituiscono innovazione: i cambiamenti o miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamento di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
d) innovazione delle modalità di erogazione dei servizi: l'introduzione di miglioramenti significativi nelle strutture organizzative, lo sviluppo di tecniche di gestione avanzate, lo sviluppo di nuovi orientamenti strategici;
e) ricerca fondamentale o di base: i lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette, nonché la comprensione teorica delle relazioni tra le diverse variabili di un determinato processo;
f) ricerca applicata: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi, servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi, servizi già esistenti;
g) ricerca clinica: la procedura sperimentale avente per oggetto di studio il paziente e per obiettivo la conferma della validità di interventi medici volti a migliorare la risposta terapeutica;
h) trasferimento delle conoscenze: la divulgazione dei risultati con mezzi idonei a raggiungere un livello di informazione e di conoscenza su larga scala, ivi compresi l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. In particolare sono considerati mezzi idonei i convegni tecnici o scientifici, la pubblicazione in riviste tecniche e scientifiche o l'inserimento in banche dati di libero accesso – in cui i dati della ricerca, non elaborati, possono essere consultati da tutti – oppure il software gratuito od open source, nonché l'inserimento nella banca dati dei raggruppamenti costituenti la rete regionale dell'inno-

vazione di cui all'articolo 25 della legge regionale 26/2005;
i) trasferimento tecnologico: il trasferimento di conoscenze e di tecnologie di carattere non economico tra soggetti che realizzano innovazione e soggetti che utilizzano l'innovazione al fine di favorirne l'acquisizione e la circolazione. Affinché il trasferimento possa ritenersi di carattere non economico devono verificarsi entrambe le seguenti condizioni:
1. tutti i redditi provenienti dalle attività di trasferimento sono reinvestiti nelle attività principali dei beneficiari;
2. il trasferimento è di natura interna, cioè la gestione della conoscenza dei beneficiari è svolta o da un dipartimento oppure dall'affiliata di un beneficiario o congiuntamente con altri beneficiari;
l) rilevante impatto sistemico: la capacità di incidere sulle attività e sulle relazioni dei soggetti che interagiscono nel sistema in modo significativo, misurabile in termini di sviluppo e sostenibilità - intesi come miglioramento della diffusione della conoscenza generale, superamento di un'inadeguata e imperfetta distribuzione di risorse umane e finanziarie, maggiore coordinamento delle attività dei soggetti che interagiscono nel sistema, aumento di competenze, immagine, motivazione, ed accessibilità;
m) sede: sede legale o operativa in cui si svolge in modo effettivo e continuativo l'attività istituzionale dell'organismo proponente;
n) collaborazione: la situazione, oggetto di uno specifico accordo di collaborazione firmato dai partner che prevede una chiara definizione degli obiettivi, dell'oggetto, delle responsabilità, del quadro delle azioni e delle spese e dei risultati attesi che contribuiscono all'attuazione della proposta progettuale;
o) cofinanziamento: costo afferente al progetto non oggetto di contributo. Il cofinanziamento può essere in denaro o in natura.

CAPO II
DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 4 modalità di attuazione degli interventi

1. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi indicati negli articoli precedenti, l'Amministrazione regionale procede mediante azioni sostenute a bando, attraverso il finanziamento di proposte progettuali, presentate all'Amministrazione regionale da parte delle strutture e degli enti operanti nel settori della salute e della protezione sociale a norma degli articoli successivi.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, nel perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, l'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale salute e protezione sociale (di seguito denominata Direzione) procede, altresì, mediante la realizzazione diretta di progetti di interesse strategico, anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con i soggetti pubblici di volta in volta coinvolti in relazione alla peculiarità dei progetti, nel rispetto della specifica normativa regolante il settore di intervento.

Art. 5 beneficiari

1. Sono idonei a presentare domanda di finanziamento i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere sede nella Regione Friuli Venezia Giulia;
b) essere ente pubblico, consorzio di enti pubblici;
c) non avere scopo di lucro;
d) non svolgere attività economica consistente nell'offerta di beni e servizi sul mercato;
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), possono beneficiare dei contributi, limitatamente alle attività non economiche, i soggetti pubblici svolgenti anche attività di natura economica purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le attività economiche e non economiche devono essere chiaramente distinte;
b) i costi relativi alle attività economiche e non economiche devono essere chiaramente distinti;
c) i finanziamenti relativi alle attività economiche e non economiche devono essere chiaramente distinti.

Art. 6 requisiti dei progetti

1. Sono finanziabili i progetti riguardanti l'innovazione e la ricerca sui processi e le modalità di erogazione dei servizi, nonché l'introduzione di tecnologie innovative di interesse generale e il trasferimento delle conoscenze e delle competenze nel sistema sanitario e sociale, con riferimento agli obiettivi individuati dall'articolo 2 del presente regolamento, come ulteriormente precisati ed integrati in sede di bando.
2. I progetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere di rilevante impatto sistemico per i settori del welfare e della Pubblica Amministrazione;
b) essere realizzati, per almeno il 70 per cento delle attività previste, sul territorio regionale. La percentuale di attività svolta sul territorio regionale si misura sul costo totale del progetto;
c) essere realizzati in collaborazione con almeno uno dei soggetti indicati all'art. 7;
e) essere cofinanziati in denaro o in natura per la quota rimanente del costo totale del progetto non

coperta dal finanziamento regionale;
f) se pluriennali, le singole annualità progettuali devono riguardare, pur nel contesto di un quadro di riferimento generale, lotti di ricerca funzionalmente autonomi in grado di apportare risultati significativi a prescindere dallo sviluppo di quelli successivi.

Art. 7 collaborazione al progetto

1. I progetti di cui all'articolo 6 devono essere realizzati in collaborazione con almeno un soggetto, avente sede in uno dei Paesi dell'Unione Europea, o in corso di adesione, appartenente alle seguenti categorie:
a) enti del Servizio sanitario regionale
b) IRCCS
c) università
d) enti ed autonomie locali
e) enti pubblici di ricerca
f) aziende per i Servizi alla persona
g) consorzi
h) fondazioni
i) parchi scientifici e tecnologici
j) enti privati di ricerca
l) imprese
m) organismi del Terzo settore
n) enti di formazione
2. La collaborazione, ove realizzata con soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1 lett. b), c), d) deve rispettare almeno una delle seguenti condizioni:
a) i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione ed il beneficiario di cui all'articolo 5 è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attività di ricerca, sviluppo e innovazione. Per titolare di tutti i diritti si intende che il beneficiario gode pienamente dei vantaggi economici derivanti da detti diritti di cui mantiene il pieno godimento, in particolare il diritto di proprietà e il diritto di concedere licenze. Queste condizioni possono essere soddisfatte anche se il beneficiario decide di stipulare ulteriori contratti relativi a detti diritti compreso, in particolare, il diritto di cederli in licenza al suo partner nel progetto di collaborazione;
b) il beneficiario di cui all'articolo 5 riceve dai partner in collaborazione un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività dallo stesso svolta nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti. Il contributo dei partner in collaborazione ai costi del beneficiario sarà dedotto da tale compenso. Per compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale si intende il compenso per il pieno vantaggio economico derivante da tali diritti. Tale condizione si ritiene soddisfatta se il beneficiario, in qualità di venditore, negozia per ottenere il massimo beneficio al momento della conclusione del contratto;
c) tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di ricerca e sviluppo, così come i diritti di accesso a tali risultati, sono attribuiti ai vari partner della collaborazione e rispecchiano adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e contributi finanziari e di altro tipo al progetto.
3. La collaborazione progettuale deve risultare da uno specifico accordo riguardante i rapporti intercorrenti tra i partner e dal quale emerga espressamente il rispetto di almeno una delle condizioni di cui al comma 2, ove richieste.
4. Qualora l'accordo di collaborazione sia previsto con soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1 lett. b), la selezione del partner privato deve essere effettuata, a cura dell'ente pubblico proponente, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.
5. Le imprese in grado di esercitare un'influenza sui soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 non devono godere di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca del soggetto medesimo né ai risultati prodotti.

Art. 8 durata dei progetti

1. I progetti di ricerca possono avere durata annuale, biennale o triennale.
2. Non sono ammissibili progetti di durata inferiore all'anno o superiore al triennio.

Art. 9 misura del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura massima del 80 per cento del costo ammissibile.
2. Il contributo non può, in ogni caso, superare il limite massimo di Euro 500.000,00 per i progetti a bando
3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti rispetto alle domande ammesse, il contributo, in deroga a quanto previsto dal comma 1, può essere concesso per un importo inferiore al costo ammesso, a condizione che il beneficiario assicuri la presenza di un'ulteriore quota di cofinanziamento proprio, dei collaboratori o di altri soggetti, a copertura del costo totale del progetto.

Art. 10 criteri di valutazione

1. Ai fini della valutazione dei progetti ammessi e della formulazione della graduatoria sono stabiliti i seguenti criteri generali:
a) grado di soddisfacimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente Regolamento fino ad un massimo di punti 55;
b) grado di impatto sistemico, fino ad un massimo di punti 30, sulla base dei seguenti parametri:
1. dichiarazione e descrizione dei risultati attesi riferiti a:
1.1. nuove conoscenze finalizzate, nuovi processi di integrazione delle politiche e dei servizi, nuovi processi e metodi di lavoro misurabili in termini di vantaggi rispetto allo stato dell'arte;
2. dichiarazione e dimostrazione della competenze in ordine al raggiungimento dei risultati attesi in riferimento a:
2.1. valutazione del beneficiario, misurabile in termini di curriculum del personale impiegato nel progetto, tipologia del proponente, analoghe attività già svolte con particolare riferimento a progetti UE ed a progetti finanziati dalla Pubblica Amministrazione;
2.2. valutazione degli eventuali partner pubblici, misurabili in termini di curriculum del personale impiegato nel progetto, tipologia del proponente, svolgimento di attività analoghe che permettano l'utilizzo dei risultati e vantaggi conseguibili;
2.3. valutazione degli eventuali partner privati, misurabile in termini di curriculum del personale impiegato nel progetto, tipologia del proponente, svolgimento di attività coerenti con i risultati ottenibili e vantaggi conseguibili;
3. impatto sul territorio, riferito a:
3.1. crescita di: conoscenza, immagine, motivazioni per ulteriori sviluppi, ritorni finanziari, occupazione, distinti per soggetti pubblici e per i collaboratori privati;
3.2. miglioramento della qualità della vita, del lavoro, del benessere;
c) numero di partecipanti al progetto, fino ad un massimo di punti 15.
2. I criteri sopraindicati possono essere integrati e specificati in sede di bando.

CAPO III
DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 11 domanda di contributo

1. La domanda di contributo è presentata in conformità e nel rispetto di quanto previsto nel bando ed entro il termine dallo stesso indicato. Al bando è data pubblicità mediante pubblicazione sul BUR e mediante altre eventuali forme ritenute idonee.
2. La domanda, corredata da copia dell'accordo di collaborazione di cui all'articolo 7, comma 3, è sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario di cui all'articolo 5, comma 1. La domanda può essere sottoscritta anche da soggetto munito di mandato e dei poteri di firma.
3. La domanda contiene:
a) la denominazione del richiedente con l'indicazione del legale rappresentante o del soggetto munito dei poteri di firma;
b) la ragione o denominazione sociale dei soggetti in collaborazione;
c) l'ammontare del contributo ripartito per ciascuna annualità progettuale.
4. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
a) l'elaborato progettuale dal quale emergano con chiarezza gli elementi di cui all'articolo 6 posseduti dal progetto, gli obiettivi da raggiungere nel corso del progetto e, nel caso di progetti articolati in più fasi, per ciascuna fase progettuale;
b) un prospetto dei costi del progetto con l'indicazione del cofinanziamento suddiviso per tipologie di spesa;
c) l'accordo di collaborazione;
d) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
e) le fasi progettuali e la relativa durata.
5. I beneficiari di cui all'articolo 5, comma 1 possono:
a) presentare ciascuno un solo progetto a bando;
b) partecipare in qualità di partner alla realizzazione di non più di due progetti;
6. Ogni domanda può contenere un solo progetto.

Art. 12 riparto delle risorse

1. Annualmente è definito, secondo quanto stabilito dagli atti di programmazione regionale, il riparto delle risorse da utilizzare per il finanziamento, nell'annualità di riferimento, degli interventi previsti dall'articolo 4.

Art. 13 approvazione dei progetti e concessione del contributo

1. La Direzione effettua l'istruttoria delle domande e della documentazione allegata.
2. In caso di necessità, la Direzione richiede per una sola volta la documentazione integrativa o sostitutiva, da produrre entro i termini indicati dalla stessa, pena l'esclusione.
3. La Direzione procede preliminarmente a valutare l'ammissibilità delle domande presentate sulla base dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6. L'assenza di uno solo di tali requisiti comporta l'esclusione del progetto.
4. La selezione dei progetti ammessi è effettuata dalla Direzione mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifica graduatoria, dei criteri di cui all'articolo 10.
5. Sono approvati i progetti ai quali è attribuito il punteggio minimo indicato nel bando.
6. Il Direttore centrale salute e protezione sociale approva la graduatoria con proprio decreto da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.
7. La graduatoria indica:
a) i progetti approvati e finanziabili;
b) i progetti approvati ma non finanziabili per carenza di risorse;
c) i progetti non approvati e la relativa motivazione.
8. Il contributo è concesso secondo l'ordine di graduatoria, nei limiti delle risorse annue disponibili e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12, previa acquisizione, nel caso di concessione di un contributo per un importo inferiore all'ammontare richiesto nella domanda per l'annualità di riferimento, di una dichiarazione di accettazione del medesimo.
9. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse dell'annualità di riferimento nei limiti della disponibilità di bilancio in relazione al patto di stabilità e crescita e secondo quanto disposto dal decreto di cui all'articolo 12.
10. In caso di disponibilità di ulteriori risorse si procede allo scorrimento della graduatoria.

CAPO IV
MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Art. 14 costi ammissibili

1. L'ammissibilità a finanziamento dei costi di cui al comma 2, è subordinata al rispetto dei principi di diretta riferibilità, di stretta inerenza e di proporzionalità rispetto all'attività del progetto.
2. Sono ammissibili a contributo i seguenti costi:
a) costi preparatori;
b) costi del personale interno ed esterno impiegato per il progetto di ricerca;
c) spese per la formazione del personale interno impiegato nel progetto;
d) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati sulla base dei regolamenti di contabilità o della normativa civilistica o fiscale vigenti;
e) costi delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;
f) altri costi d'esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca;
g) costi relativi alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale;
h) costi relativi al trasferimento e alla diffusione delle conoscenze.
3. L'IVA è ammissibile solo se è sostenuta dal beneficiario e se non è da questi recuperabile. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ammissibile esclusivamente in relazione alle retribuzione del personale effettivamente adibito al progetto.
4. La definizione, la specificazione e le modalità di determinazione dei costi di cui al comma 2 sono indicate nel documento allegato al presente regolamento. Eventuali modifiche ed integrazioni, potranno essere indicate in sede di bando.

Art. 15 erogazione del contributo in via anticipata

1. L'erogazione del contributo può avvenire in via anticipata con le seguenti modalità:
a) in misura non superiore al 50% del costo totale finanziato a seguito del decreto di concessione del contributo di cui all'art 13 comma 8;
b) in misura non superiore al 40% in relazione agli stati di avanzamento intermedi approvati dalla Direzione, a norma dell'art 17;

c) il rimanente a saldo, a conclusione del progetto, a seguito della presentazione di una relazione da parte del beneficiario attestante il livello di raggiungimento degli obiettivi come individuati nel progetto allegato alla domanda di contributo.
2. Il contributo è erogato al soggetto beneficiario che ha presentato la domanda, il quale provvederà al riparto tra i diversi soggetti che sono parti dell'accordo di collaborazione di cui all'articolo 7, comma 3.
3. L'erogazione del contributo in via anticipata tiene conto dei limiti di disponibilità di bilancio, correlati al patto di stabilità e crescita.

Art. 16 rendicontazione

1. Ai sensi dell'articolo 42 della Legge regionale 7/2000, i beneficiari di cui all'articolo 5, comma 1 del presente regolamento devono presentare, entro i termini stabiliti nel decreto di concessione, o nel diverso termine previsto dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione. A tale dichiarazione è allegato un prospetto riepilogativo dei costi sostenuti da cui si evince il rispetto dei vincoli e dei requisiti per l'ammissibilità dei costi previsti dal presente regolamento.
2. Qualora dalla rendicontazione risultasse una maggiore spesa sostenuta, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione. In caso di minore spesa il contributo viene proporzionalmente rideterminato.
3. Qualora dalla rendicontazione risultasse una spesa inferiore all'anticipazione già erogata, i beneficiari sono tenuti alla contestuale restituzione della somma eccedente.
4. Sono ammesse compensazioni tra le diverse tipologie di spesa ammissibili previste dal regolamento, a condizione che non sia modificato sostanzialmente il progetto inizialmente presentato e previa comunicazione e successivo assenso scritto dell'Amministrazione regionale, pena la rideterminazione e l'eventuale riduzione del contributo. Per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate al progetto tali da alterare significativamente gli obiettivi preposti all'attività finanziata, quali risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione dell'istanza e da eventuali documenti presentati ad integrazione della medesima.
5. E' ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione purché presentata prima della scadenza dello stesso.

Art. 17 disposizioni particolari per i progetti di durata pluriennale

1. Nel caso di progetti pluriennali, predisposti in conformità a quanto previsto all'articolo 6, comma 2 lett. f), si procede a concessione ed erogazione dei contributi per singole annualità.
2. Ai fini della concessione dei contributi relativi alle annualità successive alla prima, le attività progettuali svolte sono sottoposte a monitoraggio da parte della Direzione, previa presentazione, da parte del beneficiario, di una relazione attestante il livello di raggiungimento degli obiettivi come individuati nel progetto allegato alla domanda di contributo.
3. I contributi relativi alle fasi successive sono concessi a condizione che il monitoraggio e la valutazione circa lo stato di avanzamento delle attività progettuali, effettuato sulla base della relazione di cui al comma precedente, abbiano avuto esito positivo. Ai fini della valutazione si tiene conto dello scostamento tra risultati programmati e risultati raggiunti.
4. L'erogazione del contributo tiene conto dei limiti di disponibilità di bilancio, correlati al patto di stabilita e crescita.

Art. 18 vincolo di destinazione

1. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili oggetto di contributo per tutta la durata del progetto a decorrere dalla data indicata nel decreto di concessione.

CAPO V
CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 19 ispezioni e controlli

1. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e, in generale, chiedere la presentazione di documenti e chiarimenti, al fine di verificare il rispetto degli obblighi da parte dei beneficiari.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della Legge regionale

7/2000 e sue successive modifiche e integrazioni.

Art. 21 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

07_33_1_DPR_233_3_ALL 2

Allegato 1)

COSTI AMMISSIBILI

A) COSTI PREPARATORI:

1. I costi sostenuti dal beneficiario per la predisposizione del progetto sono considerati ammissibili fino al limite del 5% dei costi complessivi. A titolo esemplificativo, a tale tipologia di costi afferiscono le seguenti voci di costo:

- costi per l'acquisizione della documentazione tecnica necessaria alla redazione del progetto;
- costi per studi specifici;
- costi preparatori riferiti al perfezionamento della collaborazione compresi eventuali costi di viaggio e soggiorno.

B) COSTI DI PERSONALE

Costi del personale interno

1. I costi del personale interno si riferiscono alle seguenti tipologie contrattuali:
   a) personale assunto con contratto a tempo indeterminato;
   b) personale assunto con contratto a tempo determinato;
   c) personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o contratto a progetto;
   d) personale con contratto di lavoro interinale.
2. L'impiego del personale interno nelle attività progettuali è comprovato attraverso la seguente documentazione:
   a) contratto di lavoro dal quale si ricavano tipologia e durata del rapporto;
   b) lettera d'incarico sottoscritta dal lavoratore e dal conferente l'incarico nella quale è specificato il ruolo all'interno del progetto, il costo orario o giornaliero e l'impegno complessivo previsto;
   c) copia delle buste paga relative al periodo rendicontato per le finalità progettuali, con dichiarazione, a firma del lavoratore incaricato o del dirigente responsabile, delle ore o giornate imputate al progetto e tabella esplicativa del calcolo del costo orario
3. Il costo del personale dipendente è individuato sulla base del compenso corrisposto rapportato al tempo d'impiego nel progetto sulla base della formula seguente:

$$\frac{\text{Compenso lordo}}{\text{Giorni (ore) lavorativi}} \times \text{n. giorni (ore) di impegno nel progetto}$$

Il compenso lordo da prendere a riferimento è considerato su base annua ed è comprensivo di oneri diretti, indiretti, trattamento di fine rapporto e contributi a carico del datore di lavoro.

4. Il beneficiario è tenuto ad organizzare un sistema di rilevazione delle prestazioni effettuate che rilevi le ore o giornate lavorate, attraverso un foglio presenze con evidenza mensile ovvero con un sistema analogo, al fine di permettere un immediata quantificazione del tempo dedicato all'attività indicata in progetto.
5. Nel corso del progetto il beneficiario può sostituire il personale incaricato della realizzazione di una determinata operazione, purché rimangano inalterate le competenze in relazione alle finalità e agli obiettivi preposti all'attività finanziata e sia assicurato il rispetto del budget finanziario previsto.

Costi del personale esterno

1. I costi di personale esterno sono ammessi a contributo indipendentemente dalla tipologia contrattuale posta in essere.

In particolare, sono ammessi i costi riconducibili a:
   a) prestazioni d'opera occasionale,
   b) prestazioni professionali,
   c) assegni per borse di studio e di ricerca.

2. Il rapporto intercorrente con il personale è comprovabile attraverso la seguente documentazione:
   a) documentazione attestante l'incarico attribuito al collaboratore esterno;
   b) contratto nel quale risulti esplicitato in dettaglio il tipo di prestazione o attività svolta, la durata

temporale, la remunerazione, la quota attribuibile al progetto;
c) fattura o ricevuta o parcella, corredata da specifica relazione sull'attività svolta;
d) documentazione attestante il versamento degli oneri sociali e fiscali.
3. Il costo del personale esterno è individuato sulla base della retribuzione lorda prevista, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali a carico del datore di lavoro, ivi comprese le casse di categoria.
4. Il compenso riconosciuto ai collaboratori esterni deve risultare coerente e compatibile con il tipo di prestazione offerta, eventualmente desumibile da tariffari di categoria, e gli importi attribuibili al progetto sono quelli desunti dalla nota di debito o dalla fattura emessa dal soggetto percettore.
5. Possono essere ammessi in quota parte i costi del personale parzialmente impiegato nel progetto. In tal caso la documentazione attestante l'incarico attribuito al collaboratore esterno deve specificare la quota attribuibile al progetto.

C) COSTI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO IMPIEGATO NEL PROGETTO
1. Sono ammessi a contributo i costi per la formazione del personale interno finalizzati alla realizzazione delle attività progettuale. I costi comprendono le spese per:
a) compensi dei docenti;
b) le trasferte, pernottamenti e pasti (personale interno, docenti);
c) i viaggi per partecipare a riunioni, comitati, seminari, azioni informative
d) il noleggio di strumenti, attrezzature e locali;
f) la consulenza specialistica per interventi propedeutici o complementari allo svolgimento della formazione (nel limite del 20% dei costi complessivi di formazione ammissibili);
g) costi interni di docenti, personale interno, personale di supporto tecnico (nel limite del 50%dei costi complessivi di formazione ammissibili).

D) COSTI DELLA STRUMENTAZIONE E ATTREZZATURA
1. Sono ammessi a contributo i soli costi per beni che rivestono carattere strumentale rispetto alla realizzazione del progetto, con esclusione di tutti i beni di impiego generico. Il costo per attrezzature è ammesso solo se effettivamente collegato agli obiettivi del progetto e comprende anche i costi accessori, come in particolare il trasporto e l'installazione.
2. I costi sono ammessi a titolo di ammortamento nella misura e per il periodo in cui la strumentazione e le attrezzature sono utilizzate per il progetto di ricerca.
3. I costi sono comprovabili dalla fattura o ricevuta regolarmente quietanzata e dal libro dei beni ammortizzabili qualora il soggetto beneficiario ne abbia obbligo di tenuta.
4. Ai fini del presente regolamento ed indipendentemente dal sistema di contabilità utilizzato dal soggetto beneficiario, per il calcolo dell'ammortamento si applicano i regolamenti di contabilità e la normativa fiscale vigenti, con particolar riguardo al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e successive modifiche, e al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, n. 93200 (Coefficienti di ammortamento del e successive modifiche. Ai sensi della normativa vigente, il computo dell'ammortamento può essere effettuato a partire dal momento di entrata in funzione del bene. Sono ammissibili ammortamenti accelerati e anticipati, secondo le condizioni previste dalla normativa vigente. Il beneficiario può non applicare la riduzione a metà del coefficiente di ammortamento prevista dalla normativa fiscale vigente per il primo esercizio di ammortamento.
I beni materiali di costo unitario non superiore a Euro 516,46 (compresa l'IVA, se indetraibile) sono considerati interamente ammortizzati, a condizione che si tratti di acquisizione di attrezzatura completa.
Sono interamente ammortizzabili i beni di importo superiore alla richiamata soglia di 516,46 euro se il beneficiario dimostra che detti beni esauriscono la loro durata di vita totale nell'ambito dello svolgimento del progetto finanziato. Il costo annuo, che deve essere proporzionalmente rapportato alle giornate di utilizzo nel progetto finanziato, è pertanto determinato secondo la formula seguente:

$$\frac{\text{Costo di acquisto x tasso di ammortamento x n. giorni utilizzo per il progetto}}{\text{365 giorni}}$$

5. Dalla documentazione in possesso del soggetto beneficiario deve risultare l'esercizio di acquisto del bene, il momento di entrata in funzione dello stesso e il coefficiente di ammortamento applicato, con l'indicazione di eventuali ammortamenti accelerati o anticipati.

Costi di manutenzione e riparazione straordinaria su beni propri
6. Sono ammessi costi per manutenzione e riparazione su beni propri, ai sensi della normativa vigente. Tali costi, se di natura incrementativa, sono soggetti ad ammortamento. I costi devono essere imputati ad incremento del costo del bene cui si riferiscono, e l'ammortamento deve essere effettuato sull'intero

valore incrementato.
Sono considerati costi incrementativi quelli che, a differenza dei costi di riparazione e manutenzione ordinaria, incrementano il costo del bene, comportando un accrescimento significativo e tangibile di produttività e di vita utile del cespite.

Costi per acquisto di licenze software e hardware
7. Sono ammessi costi per acquisto di licenze software e di hardware. In relazione ai costi sostenuti per l'acquisizione di licenze software, in considerazione della natura di immobilizzazioni immateriali rivestita da tali beni, i relativi costi sono assoggettati ad ammortamento, secondo quanto previsto dalle disposizioni fiscali e contabili vigenti.

E) COSTI DELLE COMPETENZE TECNICHE E DEI BREVETTI
1. I costi delle competenze tecniche e dei brevetti acquisiti sono ammessi nei limiti di quote di ammortamento annue come previste dalla normativa vigente e, comunque, in misura non superiore a 1/3 del costo per ciascuna annualità. In caso di utilizzo di detti beni per periodi inferiori all'anno, si applicano, nel rispetto della proporzionalità, le modalità di calcolo di cui alla lettera precedente.
2. I costi sono dimostrabili attraverso fatture, ricevute o altra documentazione valida ai fini fiscali.

F) ALTRI COSTI D'ESERCIZIO
1. I costi d'esercizio riguardano, in particolare, i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi. Detti costi devono essere direttamente imputabili all'attività di ricerca e pertanto sono esclusi i costi indiretti. Sono inoltre compresi:

costi di manutenzione e riparazione ordinarie su beni propri:
2. i costi di manutenzione e riparazione non incrementativi, sostenuti per mantenere in efficienza le immobilizzazioni materiali al fine di garantirne la vita utile prevista, nonché la capacità e produttività originarie, sono interamente ammortizzabili nell'esercizio, a condizione che sia dimostrata la stretta inerenza di tali costi al progetto in ottemperanza al principio di diretta riferibilità dei costi all'attività finanziata;

noleggio di strumentazione ed attrezzature:
3. sono ammessi i costi relativi al noleggio di strumentazioni e attrezzature usate esclusivamente per l'attività oggetto del contributo ovvero di uso comune a più attività. Nel caso di uso comune a più attività il costo deve essere rapportato alle ore o giornate di utilizzo secondo la formula seguente:

$$\frac{\text{canone affitto} \times \text{n. ore/ giornate utilizzo}}{\text{n. ore/ giornate annue convenzionali}}$$

L'importo annuale del noleggio non può superare il doppio della quota di ammortamento annuo, calcolata sul valore di mercato del bene documentato dal soggetto beneficiario attraverso una dichiarazione del fornitore attestante il predetto valore. Per frazioni di anno i valori vengono proporzionalmente rapportati alle giornate di utilizzo;

leasing:
4. si considera altresì ammissibile l'acquisizione di beni mobili strumentali mediante contratti di leasing, secondo la disciplina di seguito riportata.
Nel caso di contratti di leasing che prevedono il riscatto da parte dell'utilizzatore o una durata contrattuale minima non inferiore al periodo di ammortamento previsto dalla normativa fiscale vigente, l'importo massimo ammissibile a contributo non deve superare il valore di mercato del bene, dichiarato dal soggetto concedente.
Nel caso di contratti di leasing che non prevedono il patto di riscatto e la cui durata è inferiore al periodo di ammortamento di cui sopra, i relativi canoni sono ammessi a condizione che il beneficiario dimostri la maggior convenienza economica rispetto a forme contrattuali alternative.
Il beneficiario è tenuto a dichiarare che è stata valutata la possibilità di forme contrattuali diverse e, quindi, la maggiore convenienza economica del leasing. In ogni caso, l'importo annuale dei canoni ammissibile a contributo non può superare il doppio della quota di ammortamento annuo, calcolata sul valore di mercato del bene. Per frazioni di anno i valori vengono proporzionalmente rapportati alle giornate di utilizzo. Per entrambe le tipologie di leasing, tutti gli altri costi eventualmente sostenuti dai beneficiari relativamente al contratto non costituiscono costi ammissibili. In tal senso, nel contratto di leasing dovrà essere specificato il valore di mercato del bene e l'importo relativo agli interessi e ad altri oneri contrattuali.
In presenza di strumentazioni o attrezzature di uso comune a più attività, è rendicontabile esclusiva-

mente la quota di costi direttamente riferibili al progetto finanziato. Per la determinazione dell'importo rendicontabile, si rimanda alla formula sopraindicata in relazione al calcolo dei costi sostenuti per il noleggio;

affitto di beni immobili:
5. nel caso di affitto di beni immobili, il costo rendicontabile deve essere rapportato al periodo di effettivo utilizzo del bene, secondo la formula seguente:

$$\frac{\text{canone annuo (o altra unità temporale)}}{\text{tot. gg. anno (o altra unità temporale)}} \times \text{n. gg. utilizzo per il progetto}$$

Qualora l'immobile in locazione non sia interamente utilizzato ai fini dell'intervento finanziato, l'importo ottenuto dall'applicazione della precedente formula deve essere rapportato al numero di metri quadri effettivamente utilizzati con riferimento all'attività finanziata secondo la formula seguente:

$$\frac{\text{canone (o quota del canone) imputabile al progetto} \times \text{n. mq utilizzati per il progetto}}{\text{tot. mq complessivi}}$$

costi di materiali e forniture:
6. non possono essere ricondotti a tale voce i beni che non esauriscano la loro durata di vita totale nell'ambito dello svolgimento del progetto finanziato. In tal caso detti costi vanno compresi nella categoria costi della strumentazione e delle attrezzature e assoggettati ad ammortamento.
Ai fini della collocazione dei beni nella corretta tipologia di costi, si tiene conto della natura del bene e del suo valore unitario. In particolare, è considerato materiale e fornitura un bene il cui valore unitario non supera Euro 516,46. Al fine dell'ammissibilità del costo, dalla documentazione giustificativa deve risultare l'importo unitario dei singoli beni, evitando l'indicazione di importi aggregati, ovvero detto importo dovrà risultare da un prospetto di elencazione dei singoli beni;

costi per viaggi, pernottamenti e pasti:
7. tra gli altri costi d'esercizio sono considerati ammissibili anche i costi sostenuti per viaggi, pernottamenti e pasti purché strettamente connessi alla realizzazione dell'attività di ricerca.
I costi devono essere adeguatamente documentati attraverso fatture o ricevute ed essere supportati da
una relazione sulla missione da cui risultino i nominativi dei partecipanti, che possono consistere solo in personale effettivamente impiegato nel progetto, il motivo della missione, il luogo, la durata, il dettaglio dei costi imputati distinti in viaggi, pernottamenti e pasti.
Deve inoltre essere conservata la documentazione originale comprovante il costo sostenuto e coerente con quanto riportato dai documenti di cui sopra, tra cui, in particolare, i biglietti di viaggio e le fatture o ricevute intestate di alberghi o ristoranti;

G) COSTI RELATIVI ALLA CONCESSIONE E AL RICONOSCIMENTO DI BREVETTI E DI ALTRI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE:
1. Sono ammessi a contributo i costi relativi alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale, con riferimento in particolare a:
   a) tutti i costi anteriori alla concessione del diritto, ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione;
   b) i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;
   c) i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

H) COSTI RELATIVI AL TRASFERIMENTO E ALLA DIFFUSIONE DELLE CONOSCENZE
1. Sono ammessi a contributo tutti i costi sostenuti per l'organizzazione e la realizzazione di convegni o seminari, sempre che tali attività siano direttamente collegate al progetto di ricerca approvato. Per ogni evento devono essere chiaramente indicati lo scopo, il gruppo di persone partecipanti, la localizzazione, la durata, il numero di partecipanti, le lingue per le quali è eventualmente effettuato il servizio di traduzione.
A tale tipologia di costo sono riconducibili, in particolare, spese per catering, traduzioni, affitto sala ed equipaggiamenti, interpretariato, inviti.

A dimostrazione del costo sostenuto il beneficiario è tenuto a conservare le fatture o ricevute originali, copia degli inviti, lista dei partecipanti, copia del materiale distribuito ai partecipanti. In caso di prestazioni rese da personale si richiamano le disposizioni relative al personale, ed in particolare il beneficiario è tenuto a conservare il contratto nel quale risulti esplicitato in dettaglio il tipo di prestazione o attività svolta, la durata temporale, la remunerazione, la quota attribuibile al progetto, fattura o ricevuta o parcella, documenti attestanti il versamento degli eventuali oneri sociali e fiscali, in quanto ammissibili;
2. I costi per pubblicità ed altre attività di divulgazione delle informazione sono ammissibili se direttamente collegate agli obiettivi del progetto. Le attività rendicontabili consistono, in particolare, in spazi informativi sui mass media, conferenze stampa, pubblicazioni riguardanti conferenze e seminari, pubblicazioni inerenti allo svolgimento o ai risultati della ricerca, brochure contenenti informazioni generali sul progetto, video presentazioni sulle attività svolte.
La documentazione per la verifica dell'ammissibilità dei costi deve comprendere, oltre alla documentazione relativa all'effettuazione della spesa, anche una copia del materiale promozionale o informativo prodotto.

VISTO: IL PRESIDENTE : ILLY

07_33_1_DPR_234_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 2 agosto 2007, n. 0234/Pres.

Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia. Sostituzione di un componente in rappresentanza del settore commercio piccole imprese.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 "*Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il DPR 21 settembre 1995, n. 472 concernente i criteri generali per la ripartizione dei seggi camerali in rappresentanza dei vari settori economici;
VISTO il Regolamento di attuazione dell'art. 12, comma 3, della citata legge 580/93, emanato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501;
VISTO il DPReg 6 ottobre 2003, n. 0357/Pres. con il quale sono stati nominati, nell'ambito dei settori rappresentati nel Consiglio camerale di Gorizia, i membri componenti il Consiglio medesimo;
VISTA la nota prot. n. 7319 del 21 giugno 2007 con la quale il Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia ha comunicato le dimissioni del signor Glauco Boscarolli, consigliere camerale in rappresentanza del settore commercio piccole imprese, a suo tempo designato da Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di Gorizia – ASCOM – Associazione dei Commercianti della Provincia di Gorizia;
PRESO ATTO che in base al nuovo Statuto dell'Associazione anzidetta la stessa risulta ora denominata Associazione del Commercio, Turismo, Servizi, Piccole–Medie Imprese e Professioni della Provincia di Gorizia – ASCOM Gorizia;
ATTESO quanto disposto dall'articolo 8 del DM 501/96 in ordine alla sostituzione dei consiglieri camerali;
ACQUISITA la designazione trasmessa con nota del 23 luglio 2007, prot. n. 299/07 dall'organizzazione imprenditoriale interessata, sopraccitata;
ACQUISITA altresì la documentazione attestante il possesso dei requisiti da parte del rappresentante designato, nonché l'assenza di cause ostative alla sua nomina;

DECRETA

1. Il signor Luciano SIGNORELLI è nominato, in base alla designazione pervenuta da Associazione del Commercio, Turismo, Servizi, Piccole–Medie Imprese e Professioni della Provincia di Gorizia – ASCOM Gorizia, membro componente il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia in rappresentanza del settore commercio piccole imprese, rappresentato nel Consiglio camerale citato, in sostituzione del signor Glauco Boscarolli, dimissionario.
2. Il nuovo membro resta in carica per il tempo residuale alla scadenza naturale del citato organo collegiale.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_33_1_DPR_237_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 3 agosto 2007, n. 0237/Pres.

LR 6/2006, art. 27 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale". Costituzione della Commissione regionale per le politiche sociali.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e successive modificazioni;

VISTO in particolare l'articolo 27 che prevede l'istituzione della Commissione regionale per le politiche sociali, ne disciplina il funzionamento e stabilisce che la stessa è composta da:

a) l'Assessore competente in materia di salute e protezione sociale, con funzioni di Presidente;

b) il Direttore centrale competente in materia di salute e protezione sociale o suo delegato;

c) il Direttore dell'Agenzia regionale della sanità o suo delegato;

d) il Direttore del Servizio competente per le attività socioassistenziali o suo delegato;

e) un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale;

f) tre rappresentanti designati dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) - Friuli Venezia Giulia;

g) un rappresentante designato dall'Unione Province Italiane (UPI) - Friuli Venezia Giulia;

h) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio regionale;

i) un rappresentante designato dal Coordinamento delle associazioni dei pensionati dei lavoratori autonomi (CAPLA);

j) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti);

k) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di rappresentanza delle cooperative sociali;

l) due rappresentanti designati dal Comitato regionale del volontariato;

l bis) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro di cui all'articolo 13, comma 18, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);

m) due rappresentanti designati dall'Ordine degli assistenti sociali;

n) un rappresentante designato dalla Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna;

o) due rappresentanti designati dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili;

p) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di cui alla legge regionale 2 maggio 2001, n. 14 (Rappresentanza delle categorie protette presso la pubblica amministrazione);

q) due rappresentanti designati dall'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia;

r) due rappresentanti designati dall'Associazione regionale enti d'assistenza (AREA);

s) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale strutture terza età (ANASTE);

t) due rappresentanti designati dall'Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale (UNEBA);

u) un rappresentante designato dalla Federazione degli imprenditori socio-assistenziali (FISA);

v) un rappresentante designato congiuntamente dagli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, che operano a favore della comunità regionale nell'ambito del sistema integrato;

PRESO ATTO che:

- i componenti previsti alle lettere a), b), c), d) del comma 3 dell'articolo 27 citato, sono membri di diritto;
- il componente di cui alla lettera e) è stato designato nella persona di Vittorino Boem;
- che i componenti di cui alla lettera f) sono stati designati nelle persone di Giuseppe Napoli, Gabriele Marini e Carlo Grilli;
- il componente di cui alla lettera g) è stato designato nella persona di Adriano Piuzzi;
- le organizzazioni sindacali di cui alla lettera h), per l'individuazione delle quali si è fatto riferimento agli elementi forniti dalla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca – Servizio lavoro - con nota prot. 2005-P/LAVFOR/LP 1.5 del 30/1/2007 ed in particolare ai dati relativi al loro grado di rappre-

sentatività sul territorio regionale individuato in base ai criteri stabiliti dal Ministero del Lavoro, hanno designato Linda Giuliana Pigozzo in rappresentanza della CGIL, Giovanni Fania in rappresentanza della CISL e Fernando della Ricca in rappresentanza della UIL;
- il componente di cui alla lettera i) è stato designato nella persona di Ferdinando Rizzi;
- per l'individuazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco regionale di cui alla lettera j) si è fatto riferimento ai dati forniti dalla Direzione centrale attività produttive – Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario – con nota prot. 3101/PROD.COMM. del 5/2/2007 e che tali associazioni hanno designato congiuntamente Keti Muzica e Antonio Ferronato quali loro rappresentanti;
- i componenti di cui alla lettera k) sono stati designati nelle persone di Dario Parisini e Gian Luigi Bettoli;
- i componenti di cui alla lettera l) sono stati designati nelle persone di Sergio Silvestre e Andino Castellano;
- per l'individuazione delle associazioni di cui alla lettera l bis) si è fatto riferimento agli elementi forniti dalla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace – Servizio politiche della pace, solidarietà e associazionismo con nota prot. 915/CULT/VIP del 18/1/2007 e che le associazioni di cui alla lettera l bis) hanno designato congiuntamente, in sede di riunione tenutasi in data 29 marzo 2007 presso la Direzione centrale salute e protezione sociale, Elena Debetto e Enrico Pin quali loro rappresentanti;
- i componenti di cui alla lettera m) sono stati designati nelle persone di Gabriella Totolo e Iolanda Cicuttin;
- il componente di cui alla lettera n) è stato designato nella persona di Luisa Fazzini;
- i componenti di cui alla lettera o) sono stati designati nelle persone di Vladimir Kosic e Ernesta Maran Tam;
- gli enti di cui alla lettera p) sono stati invitati a esprimere le proprie designazioni congiuntamente;
- tali enti, non avendo dato seguito alle richieste, sono stati tutti invitati ad una riunione tenutasi il giorno 22 marzo 2007 presso la Direzione centrale salute e protezione sociale, nell'ambito della quale avrebbero potuto designare congiuntamente i propri rappresentanti;
- in quella sede hanno manifestato l'impossibilità di trovare l'accordo;
- in data 3 aprile 2007 gli enti suddetti sono stati nuovamente invitati a trovare fra di essi l'accordo per la designazione congiunta dei rappresentanti e a comunicare entro il termine di 20 giorni dalla richiesta i nominativi dei loro rappresentanti;
- anche tale ultima richiesta non ha determinato effetto;
VISTO l'articolo 10 della legge regionale 12 marzo 1993, n. 9 "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, concernente le nomine di competenza regionale e disciplina del rinnovo degli organi amministrativi", che detta disposizioni in merito alle designazioni da parte di terzi ai fini del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione, consentendo che l'organo competente alla nomina provveda direttamente, trascorsi 20 giorni dalla richiesta, all'individuazione dei componenti nel caso in cui i soggetti competenti non provvedano a esprimere le designazioni;
RITENUTO pertanto, in applicazione dei principi desumibili dalla citata legge regionale 9/1993, di provvedere direttamente all'individuazione dei componenti di cui alla lettera p) nelle persone di Hubert Perfler e Rosute Grilli;
PRESO ATTO altresì che:
- i componenti di cui alla lettera q) sono stati designati nelle persone di Sandro Rovedo e Enea Fabris;
- rispetto ai componenti di cui alla lettera r) è stata designata Marina Pellis non essendo possibile procedere alla nomina dei secondo componente in quanto la documentazione fornita è risultata incompleta;
- il componente di cui alla lettera s) è stato designato nella persona di Marco Gasparini;
- i componenti di cui alla lettera t) sono stati designati nelle persone di Dario Rinaldi e Manlio Fabris;
- il componente di cui alla lettera u) è stato designato nella persona di Maurizio Giudici;
- per l'individuazione degli enti di cui alla lettera v) sono state formulare apposite richieste alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo - di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste e che allo stato attuale solo le Prefetture di Trieste, Pordenone e Gorizia hanno fornito i dati necessari alla identificazione degli enti richiamati;
CONSIDERATO che ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 27 della legge regionale citata, come introdotto dal comma 6 dell'articolo 34 della legge regionale 19/2006, è consentito che la Commissione possa essere validamente costituita con la nomina di almeno i due terzi dei componenti, fatta salva la sua successiva integrazione;
RITENUTO necessario procedere sollecitamente alla costituzione della Commissione, in considerazione delle rilevanti funzioni consultive e propositive in materia di sistema integrato che essa è chiamata a svolgere;
ATTESO che i rappresentanti ad oggi designati sono in numero tale da consentire l'istituzione della Commissione e che tuttavia il presente provvedimento dovrà essere integrato con la nomina dei com-

ponenti ancora da designare;
VISTO l'articolo 53 del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;
VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 7 bis ante della LR 23 giugno 1978, n. 75 così come introdotto dall'art. 55 della LR 15 febbraio 2000, n. 1 relativo al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale in caso di incompatibilità o presenza di cause ostative alla nomina;
RITENUTO di riconoscere, ai componenti dell'anzidetta Commissione, un'indennità pari a euro 100,00 (cento/00) a seduta in considerazione della rilevanza e complessità delle funzioni della stessa;
ATTESO che tale indennità è stata determinata avuto riguardo all'articolo 8, comma 53 della legge regionale 23.01.2007, n.1 sul contenimento della spesa pubblica relativo alla rideterminazione delle indennità corrisposte ai componenti di commissioni, comitati e organi collegiali previsti da leggi o regolamenti regionali attraverso una loro riduzione del 10 per cento;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1759 del 20 luglio 2007;

DECRETA

1. E' costituita, presso la Direzione centrale salute e protezione sociale, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 la Commissione regionale per le politiche sociali.
2. La Commissione resta in carica per la durata della legislatura regionale ed è composta da:
a) l' Assessore regionale alla salute e protezione sociale, con funzioni di Presidente;
b) il Direttore centrale della Direzione centrale salute e protezione sociale o un suo delegato;
c) il Direttore centrale dell'Agenzia regionale della sanità o un suo delegato;
d) il Direttore del Servizio programmazione interventi sociali o un suo delegato;
e) Vittorino Boem, quale rappresentante designato dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale;
f) Giuseppe Napoli, Gabriele Marini e Carlo Grilli quali rappresentanti designati dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) - Friuli Venezia Giulia;
g) Adriano Piuzzi quale rappresentante designato dall'Unione Province Italiane (UPI) - Friuli Venezia Giulia;
h) Linda Giuliana Pigozzo, Giovanni Fania e Fernando della Ricca quali rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio regionale;
i) Ferdinando Rizzi quale rappresentante designato dal Coordinamento delle associazioni dei pensionati dei lavoratori autonomi (CAPLA);
j) Keti Muzica e Antonio Ferronato quali rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti);
k) Dario Parisini e Gian Luigi Bettoli quali rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di rappresentanza delle cooperative sociali;
l) Sergio Silvestre e Andino Castellano quali rappresentanti designati dal Comitato regionale del volontariato;
l bis) Elena Debetto e Enrico Pin quali rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro di cui all'articolo 13, comma 18, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
m) Gabriella Totolo e Iolanda Cicuttin quali rappresentanti designati dall'Ordine degli assistenti sociali;
n) Luisa Fazzini quale rappresentante designata dalla Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna;
o) Vladimir Kosic e Ernesta Maran Tam quali rappresentanti designati dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili;
p) Hubert Perfler e Rosute Grilli quali rappresentanti dalle associazioni di cui alla legge regionale 2 maggio 2001, n. 14 (Rappresentanza delle categorie protette presso la pubblica amministrazione);
q) Sandro Rovedo e Enea Fabris quali rappresentanti designati dall'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia;
r) Marina Pellis quale rappresentante designato dall'Associazione regionale enti d'assistenza (AREA);
s) Marco Gasparini quale rappresentante designato dall'Associazione nazionale strutture terza età (ANASTE);
t) Dario Rinaldi e Manlio Fabris quali rappresentanti designati dall'Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale (UNEBA);
u) Maurizio Giudici quale rappresentante designato dalla Federazione degli imprenditori socio-assistenziali (FISA);
3. La Commissione elegge un vice Presidente tra i propri componenti.
4. Le indennità destinate ai componenti della Commissione sono fissate in 100,00 (cento/00) euro a

seduta.
5. La spesa relativa ai lavori sella succitata Commissione graverà sul capitolo 4721 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione dello stato di previsione della spesa per il triennio 2007/2009 e per l'anno 2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.2.310.1.1619, nonché sui corrispondenti capitoli e unità previsionali di base dei documenti tecnici e dei bilanci per gli anni successivi.
6. La Commissione sarà integrata a seguito della nomina dei rappresentanti non ancora designati.
7. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_33_1_DPR_238_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 3 agosto 2007, n. 0238/Pres.

LR 11/2006 art. 19 "Interventi a sostegno della famiglia e della genitorialità". Costituzione della Consulta regionale per le famiglie.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 "Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità";
VISTO in particolare l'articolo 19 che prevede l'istituzione della Consulta regionale per le famiglie e ne disciplina il funzionamento e la composizione;
RITENUTO necessario procedere sollecitamente alla costituzione della Consulta, in considerazione delle rilevanti funzioni che essa è chiamata a svolgere ai fini dell'attuazione della legge regionale 7 luglio 2006 n. 11;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 3 del menzionato articolo 19, è consentito che la Consulta possa essere validamente costituita con la nomina di almeno i due terzi dei componenti, fatta salva la sua successiva integrazione;
PRESO ATTO al riguardo che:
- per le designazioni di cui al comma 1, lettera c) del predetto articolo è ritenuto necessario un ulteriore approfondimento per l'individuazione delle associazioni di famiglie iscritte nel registro regionale delle associazioni di volontariato o nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
- la designazione del componente di cui alla lettera d) sarà integrata successivamente, stante la difficoltà ad individuare le strutture nonchè le cooperative indicate nella lettera stessa;
- per l'individuazione delle organizzazioni sindacali di cui alla lettera h), si è fatto riferimento agli elementi forniti dal Servizio lavoro della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca con nota prot. 2005-P/LAVFOR/LP 1.5 del 30/1/2007 ed in particolare ai dati relativi al loro grado di rappresentatività sul territorio regionale, individuato in base ai criteri stabiliti dal Ministero del Lavoro, e che le organizzazioni sindacali non hanno ancora provveduto alla designazione congiunta, per cui si provvederà all'integrazione della Consulta in tempi successivi;
ATTESO che i rappresentanti ad oggi designati sono in numero tale da consentire l'istituzione della Consulta e che si provvederà successivamente alla nomina dei restanti componenti;
VISTO l'articolo 53 del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;
VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 7 bis ante della LR 23 giugno 1978, n. 75 così come introdotto dall'art. 55 della LR 15 febbraio 2000, n. 1 relativo al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale in caso di incompatibilità o presenza di cause ostative alla nomina;
RITENUTO di stabilire in 100,00 (cento/00) euro a seduta le indennità destinate ai componenti della Commissione, vista la rilevanza e complessità delle funzioni della stessa, compenso determinato avuto riguardo all'articolo 8, comma 53 della legge regionale 23.1.2007, n. 1 sul contenimento della spesa pubblica relativo alla rideterminazione delle indennità corrisposte ai componenti di commissioni, comitati e organi collegiali previsti da leggi o regolamenti regionali attraverso una loro riduzione del 10 per cento;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1761 del 20 luglio 2007;

DECRETA

1. Ai fini e per le motivazioni richiamati in premessa, presso la Direzione centrale salute e protezione

sociale, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11, e per la durata della presente legislatura, è costituita la Consulta regionale per le famiglie, con la seguente composizione:
a) l'Assessore regionale alla salute e protezione sociale, o suo delegato;
b) il Direttore centrale della Direzione centrale salute e protezione sociale, o un suo delegato;
c) il Tutore pubblico dei minori;
d) la Presidente della commissione regionale pari opportunità tra uomo e donna, o un suo delegato;
e) Vittoria Gregorio quale rappresentante designata dalle associazioni di rappresentanza delle cooperative sociali;
f) Franco Trevisan quale rappresentante del Forum delle associazioni familiari, designato dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia;
e) Miralda Lisetto quale rappresentante designato dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale;
f) Carlo Grilli, Silvia Altran, Andrea Ghidina, Roberto Cappuzzo quali rappresentanti designati dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) - Friuli Venezia Giulia;
g) Silvio Razza quale rappresentante designato dall'Unione Province Italiane (UPI) - Friuli Venezia Giulia;
h) Giuseppe Bazzo quale coordinatore sociosanitario indicato dall'Assessore regionale alla salute e protezione sociale;
h) Luisa Menegon, quale responsabile di un consultorio famigliare, indicata di concerto dalle Aziende per i servizi sanitari;
i) Claudio Bortolotti quale rappresentante designato dal Comitato regionale del volontariato.
2. Le indennità destinate ai componenti della Commissione sono fissate in 100,00 (cento/00) euro a seduta.
4. La spesa relativa ai lavori della succitata Commissione graverà sul capitolo 4721 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione dello stato di previsione della spesa per il triennio 2007/2009 e per l'anno 2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.2.310.1.1619, nonché sui corrispondenti capitoli e unità previsionali di base dei documenti tecnici e dei bilanci per gli anni successivi.
5. La Consulta di cui al presente provvedimento sarà integrata con la nomina dei rappresentanti non ancora designati.
6. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_33_1_DAS_RIS ECON_608_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle pari opportunità 23 luglio 2007, n. 608

LR 7/1999 art. 28, c. 2. Storno interno alla medesima unità previsionale di base dal capitolo 5394 al capitolo 5393.

L'ASSESSORE

VISTA la deliberazione n. 1674 dd. 13 luglio 2007 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della L.R. 16 aprile 1999, n. 7, lo storno dell'importo di euro 115.600,00 per l'anno 2007 all'interno dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 dal capitolo 5394 al capitolo 5393 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi
VISTA la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 2;

DECRETA

Nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 lo stanziamento del capitolo 5393 " Contributi per l'elaborazione e divulgazione di studi e ricerche, nonché per l'organizzazione di eventi culturali aventi ad oggetto la trattazione e la diffusione di conoscenze su temi di particolare interesse per il Friuli Venezia Giulia nelle materie umanistiche e dello spettacolo, delle scienze dell'educazione e delle scienze naturali e ambientali" è incrementato di euro 115.600,00 per l'anno 2007, mediante storno di pari importo dal capitolo 5394 del medesimo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale

per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso al Consiglio regionale per la comunicazione alla Commissione consiliare competente.

DEL PIERO

07_33_1_DAS_RIS ECON_609_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle pari opportunità 23 luglio 2007, n. 609

LR 7/1999 art. 28, c.2. Storno interno alla medesima unità previsionale di base dal capitolo 4705 al capitolo 4707.

L'ASSESSORE

VISTA la deliberazione n. 1687 dd. 13 luglio 2007 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della L.R. 16 aprile 1999, n. 7, lo storno dell'importo di euro 150.000,00 per l'anno 2007 all'interno dell'unità previsionale di base 6.2.270.1.5430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 dal capitolo 4705 al capitolo 4707 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi
VISTA la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 2;

DECRETA

Nell'ambito dell'unità previsionale di base 6.2.270.1.5430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 lo stanziamento del capitolo 4707 "Spese per iniziative proprie della regione e/o in collaborazione con altri soggetti per garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo" è incrementato di euro 150.000,00 per l'anno 2007, mediante storno di pari importo dal capitolo 4705 del medesimo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso al Consiglio regionale per la comunicazione alla Commissione consiliare competente.

DEL PIERO

07_33_1_DAS_RIS ECON_664_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle pari opportunità 6 agosto 2007, n. 664

LR 7/1999, articolo 28, comma 2 bis ,introdotto dalla L.R. 1/2007, articolo 8, comma 36 "Istituzione di nuovi capitoli di spesa del documento tecnico" Servizio delle attività ricreative, sportive e politiche giovanili della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace.

L'ASSESSORE

VISTO l'articolo 28, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) che dispone che tutti gli incassi, i pagamenti e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea;

VISTO il successivo comma 5, per il quale il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione della precitata disposizione;
PRESO ATTO che alla predetta disposizione si è data attuazione per le Regioni e Province autonome con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005;
CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale dispone che il codice gestionale da indicare su ogni titolo di entrata o di spesa deve essere individuato solo tra quelli previsti per la codifica di bilancio attribuita al capitolo cui il titolo si riferisce;
CONSIDERATO che alla disposizione sopra citata si è data attuazione con l'articolo 8, comma 36 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria per l'anno 2007) che autorizza l'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie a disporre storni di fondi all'interno della medesima unità previsionale di base, anche provvedendo all'istituzione di nuovi capitoli del documento tecnico, quando ciò risulti necessario al fine di allocare le risorse in relazione alla natura dei beneficiari di spesa, nel rispetto della codificazione SIOPE di cui ai decreti ministeriali di attuazione dell'articolo 28, comma 5 della legge 289/2002;
VISTA la delibera della Giunta Regionale 1558 del 29 giugno 2007 ;
VISTO in particolare l'allegato 1 della predetta delibera;
VISTO l'articolo 28, comma 2bis, della L.R. 16 aprile 1999, n. 7, introdotto dall'articolo 8, comma 3 della L.R.1/2007;
VISTA la L.R. 23 gennaio 2007, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 8.7.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, è iscritto lo stanziamento complessivo di euro 11.498.000,00 di cui euro 3.449.400,00 relativi alle annualità dal 2007 al 2009 ed euro 8.048.600,00 relativi alle annualità dal 2010 al 2016 , con riferimento ai sottoelencati capitoli di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 196 - Attività ricreative, sportive e politiche giovanili – con il numero di limite, il codice di finanza regionale, la denominazione (recante, in coda, la voce del codice di bilancio di riferimento) e per l'importo annuale a fianco di ciascuno indicati:

6176 limite 13 (2.1.242.5.08.09) con la denominazione <<Contributi annui costanti a comuni, singoli o associati, istituzioni, società e associazioni sportive e gruppi sportivi aziendali, soggetti privati, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per la costruzione , il completamento, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, comprese le opere accessorie, e e per il recupero, l'adeguamento, il miglioramento e l'acquisizione in proprietà di impianti in disuso – trasferimenti in conto capitale ad altri soggetti >> e con lo stanziamento di euro 226.450,00 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2016;

6177 limite 13 (2.1.243.5.08.09) con la denominazione <<Contributi annui costanti a comuni, singoli o associati, istituzioni, società e associazioni sportive e gruppi sportivi aziendali, soggetti privati, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per la costruzione , il completamento, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, comprese le opere accessorie, e e per il recupero, l'adeguamento, il miglioramento e l'acquisizione in proprietà di impianti in disuso – trasferimenti in conto capitale a imprese >> e con lo stanziamento di euro 28.350,00 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2016;

6178 limite 13 (2.1.232.5.08.09) con la denominazione <<Contributi annui costanti a comuni, singoli o associati, istituzioni, società e associazioni sportive e gruppi sportivi aziendali, soggetti privati, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per la costruzione , il completamento, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, comprese le opere accessorie, e e per il recupero, l'adeguamento, il miglioramento e l'acquisizione in proprietà di impianti in disuso – trasferimenti in conto capitale a enti delle amministrazioni locali >> e con lo stanziamento di euro 874.700,00 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2016;

6179 limite 13 (2.1.231.5.08.09) con la denominazione <<Contributi annui costanti a comuni, singoli o associati, istituzioni, società e associazioni sportive e gruppi sportivi aziendali, soggetti privati, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per la costruzione , il completamento, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, comprese le opere accessorie, e e per il recupero, l'adeguamento, il miglioramento e l'acquisizione in proprietà di impianti in disuso – trasferimenti in conto capitale a enti dell' amministrazione centrale >> e con lo stanziamento di euro 20.300,00 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2016;

Art. 2

In relazione al disposto di cui all' articolo 1 lo stanziamento dell'unità previsionale di base 8.7.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 è ridotto di euro 1.149.800,00 per ogni anno dal 2007 al 2016, con riferimento al capitolo 6136 limite 13 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è ridotto di pari importo per gli anni dal 2007 al 2016, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

Art. 3

Le variazioni di spesa di cui agli articoli 1 e 2 per gli anni dal 2010 a 2016 si riferiscono alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

DEL PIERO

07_33_1_DDC_LAV FOR_1_2746

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 22 dicembre 2006, n. 2746/LAVFOR

Decreto ministeriale n. 173/2001: contributi per la ristrutturazione degli enti di formazione. Avviso pubblicato sul BUR n. 35 dd. 30 agosto 2006. Presa d'atto richieste presentate e autorizzazione spesa. Capitolo 5819 - Euro 3.563.255,64.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;
VISTO il Piano Operativo Regionale 2006, nel testo approvato con deliberazione giuntale n. 556 del 17 marzo 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 16 novembre 1982, n. 76 "Norme regionali in materia di formazione professionale";
VISTO il decreto n. 1399/LAVFOR del 14 agosto 2006 con cui il Vicedirettore centrale, per le motivazioni ivi esposte e qui richiamate integralmente, ha approvato l'avviso per l'assegnazione dei contributi previsti dal decreto ministeriale n. 173 del 30 maggio 2001 per la ristrutturazione degli enti di formazione (somma disponibile euro 3.563.255,64);
PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 5 del citato Avviso, i soggetti beneficiari potevano presentare alla competente Direzione centrale apposita domanda di contributo entro il giorno 2 ottobre 2006 (orario d'ufficio);
PRECISATO, altresì, che entro il medesimo termine i soggetti beneficiari potevano spedire a mezzo raccomandata A.R. l'apposita domanda di contributo e che quest'ultima sarebbe risultata ammissibile qualora pervenuta entro il quindicesimo giorno successivo alla suddetta data;
EVIDENZIATO che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) dell'Avviso di riferimento, entro i termini stabiliti dall'Avviso medesimo sono pervenute n. 21 domande di finanziamento;
VERIFICATA l'ammissibilità delle domande ai sensi dell'articolo 6 dell'Avviso di riferimento;
PRECISATO che le domande presentate e ravvisate ammissibili sono elencate nell'elaborato allegato sub A) al presente decreto, nel quale sono esposti, per ciascun beneficiario, l'ammontare del contributo richiesto e di quello massimo concedibile, e quindi potenzialmente spettante, in base all'articolo 4 dell'Avviso di riferimento;
RAVVISATA l'opportunità, ai fini della conferma del contributo massimo concedibile, di procedere alla verifica preventiva, a campione, dei dati di bilancio esposti nelle singole domande, mediante confronto con i bilanci degli anni di riferimento e di eventuali elaborati di svolgimento che, ove non già reperibili all'interno dell'Amministrazione regionale, i beneficiari saranno invitati a produrre; tale verifica viene effettuata su un campione, scelto a sorteggio, pari ad almeno il trenta percento arrotondato all'unità superiore, dei soggetti inseriti in ciascuno dei seguenti tre scaglioni riferiti all'ammontare complessivo, esposto nella domanda, dei ricavi derivanti da finanziamenti pubblici per attività di formazione professionale:
- scaglione A fino a euro 10.000.000,00

- scaglione B da euro 10.000.000,01 ad euro 30.000.000,00
- scaglione C da euro 30.000.000,01

FATTA RISERVA di confermare la ripartizione dei fondi di cui all'elaborato allegato sub A) dopo la verifica di cui al precedente capoverso;

PRECISATO che la spesa complessiva prevista in euro 3.563.255,64 fa carico al capitolo 5819/competenza 2005, del bilancio regionale per l'esercizio in corso;

EVIDENZIATO che la gestione degli atti conseguenti rientra nelle competenze del Direttore del Servizio gestione interventi sistema formativo;

VISTA la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 3;

DECRETA

1. E' approvato nei termini esposti nell'elaborato allegato sub A) quale parte integrante di questo decreto l'elenco delle domande presentate a fronte dell'Avviso approvato con decreto n. 1399/LAVFOR del 14 agosto 2006 per l'assegnazione dei contributi previsti dal decreto ministeriale n. 173 del 30 maggio 2001 per la ristrutturazione degli enti di formazione, con riserva di procedere alla verifica preventiva, a campione, dei dati di bilancio esposti nelle singole domande, mediante confronto con i bilanci degli anni di riferimento e di eventuali elaborati di svolgimento che, ove non già reperibili all'interno dell'Amministrazione regionale, i beneficiari saranno invitati a produrre; tale verifica viene effettuata su un campione, scelto a sorteggio, pari ad almeno il trenta percento arrotondato all'unità superiore, dei soggetti inseriti in ciascuno dei seguenti tre scaglioni riferiti all'ammontare complessivo, esposto nella domanda, dei ricavi derivanti da finanziamenti pubblici per attività di formazione professionale:

- scaglione A fino a euro 10.000.000,00
- scaglione B da euro 10.000.000,01 ad euro 30.000.000,00
- scaglione C da euro 30.000.000,01

2. La spesa complessiva connessa alle domande di contributo di cui all'elenco allegato sub A), prevista in euro 3.563.255,64, fa carico al capitolo 5819/competenza 2005, del bilancio regionale per l'esercizio in corso.

3. La gestione degli atti conseguenti rientra nelle competenze del Direttore del Servizio gestione interventi sistema formativo.

Trieste, 22 dicembre 2006

RAMPONI

07_33_1_DDC_LAVFOR_1_2746_ALL

Allegato A

DM 173/2001 - CONTRIBUTI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI ENTI DI FORMAZIONE - ELENCO DOMANDE PRESENTATE

n. d'ordine	RICHIEDENTE		Numero protocollo domanda	Contributo richiesto		Contributo massimo concedibile
				valore assoluto	percentuale	
1	CONSORZIO FRIULI FORMAZIONE	UD	22.384	9.801,23	0,18%	6.413,86
2	OPERA SACRA FAMIGLIA	PN	22.535	228.770,97	4,20%	149.656,74
3	ISTITUTO SLOVENO PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE	TS	22.651	56.899,28	1,04%	37.057,86
4	FORSER FVG FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	UD	23.299	29.319,01	0,54%	19.241,58
5	CE.F.A.P.	UD	23.300	136.086,42	2,50%	89.081,39
6	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	TS	23.301	1.374.532,02	25,22%	898.653,07
7	IRES FVG	UD	23.302	162.094,52	2,97%	105.828,69
8	SCUOLA IMPRESA	PN	23.303	12.695,65	0,23%	8.195,49
9	LED - LABORATORIO REGIONALE DI ECONOMIA DELLA DISTRIBUZIONE	TS	23.304	187.552,79	3,44%	122.575,99
10	I.F.O.R. ISTITUTO FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE	PN	23.308	7.698,33	0,14%	4.988,56
11	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI	UD	23.362	65.354,90	1,20%	42.759,07
12	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE-SOC.COOP.A R.L.	UD	23.363	442.441,27	8,12%	289.336,36
13	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	PN	23.367	1.693.330,71	31,05%	1.106.390,88
14	CNOS FAP BEARZI	UD	23.369	201.605,70	3,70%	131.840,46
15	ASSEFORM ASSOCIAZIONE SERVIZI FORMATIVI	TS	23.370	261.959,09	4,81%	171.392,60
16	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO	TS	23.373	153.384,96	2,81%	100.127,48
17	C.I.O.F.S. CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE	TS	23.376	2.366,00	0,04%	1.425,30
18	ESMEA - ENTE SCUOLA MAESTRANZE EDILI ED AFFINI	UD	23.379	40.116,48	0,74%	26.368,09
19	E.N.F.A.P. F.V.G.	GO	23.426	269.772,17	4,95%	176.381,15
20	CASA SERENA SMS MUTUA DI ASSISTENZA E PREVIDENZA	UD	23.613	53.964,16	0,99%	35.276,23
21	COOPERATIVA CRAMARS scarl	UD	23.849	61.461,42	1,13%	40.264,79
	TOTALI			5.451.207,08	100,00%	3.563.255,64

07_33_1_DDC_LAV FOR 1381

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 2 agosto 2007, n. 1381/LAVFOR

DGR n. 1835 dd. 27.7.2007. Conferimento di assegni di studio per l'anno accademico 2007/2008 a studenti iscritti presso Università o Istituti di istruzione universitaria all'estero (LR n.10/1980, art. 9). Approvazione modulistica e autorizzazione di spesa.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 26 maggio 1980, n.10, e, in particolare, l'articolo 9, comma 3;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1835 del 27 luglio 2007, con la quale la Giunta regionale ha approvato il bando per il conferimento di assegni di studio per l'anno accademico 2007-2008 a studenti iscritti presso Università o Istituti di istruzione universitaria all'estero;
RICHIAMATO l'articolo 2 della suddetta DGR n.1835/2007, che demanda al Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca l'approvazione della modulistica per la presentazione delle domande da parte degli interessati;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche, e, in particolare l'articolo 19, che disciplina le attribuzioni del Direttore centrale;
VISTI i modelli allegati al presente decreto riguardanti la domanda di assegni di studio (allegato 1) , la dichiarazione ai sensi degli artt.46 e 47 del d.p.r.445/2000 (allegato 2) e l'informativa ai sensi del decreto legislativo n.196/2003 (allegato 3);
RITENUTO di approvare la modulistica predetta nei testi allegati al presente decreto, quali parte integrante e sostanziale;
VISTO il vigente Piano Operativo Regionale che riserva al Direttore centrale la competenza in merito all'adozione dell'atto di autorizzazione di spesa con riferimento al capitolo 5081;
RILEVATO che per le suindicate finalità risultano stanziate risorse pari ad euro 50.000,00 sul capitolo 5081 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario, in conto competenza;
RITENUTO di autorizzare la spesa di euro 50.000,00 a carico del capitolo 5081 in conto competenza;

DECRETA

1. E' approvata la modulistica per la presentazione delle domande per il conferimento di assegni di studio per l'anno accademico 2007-2008 a studenti iscritti presso Università o Istituti di istruzione universitaria all'estero ai sensi della L.R. n.10/1980, articolo 9, di cui agli allegati 1, 2 e 3, quali parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. E' autorizzata la spesa di euro 50.000,00 a carico del capitolo 5081 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, in conto competenza, per il corrente esercizio finanziario.
3. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 2 agosto 2007

RAMPONI

07_33_1_DDC_LAV FOR_2_1381_ALL

ALLEGATO 1
al decreto n.1381 /LAVFOR/2007

Alla Direzione centrale lavoro, formazione,università e ricerca
Servizio università, ricerca e innovazione
Via S. Francesco, n. 37
34133 Trieste

Ogg.: L.R.26 maggio 1980, n. 10, art. 9. Domanda di assegni di studio per studenti iscritti ad Università ed Istituti universitari all'estero.

Il sottoscritto/a_____________________________________nato/a a _____________________________

il __________________, codice fiscale ____,

telefono __________________________ e-mail ____

a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso

CHIEDE

la concessione dell' assegno di studio in oggetto;

SCEGLIE

(DA COMPILARSI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IN CASO DI SCELTA DI MODALITÀ DI PAGAMENTO ALTERNATIVA ALL'ASSEGNO CIRCOLARE "NON TRASFERIBILE")

quale modalità di pagamento (in Italia)

☐ l'accredito sul c/c bancario / bancoposta , intestato al sottoscritto, n.________________________

CIN ___________ ABI __________CAB __________ aperto presso l' Istituto di credito ____ Filiale/Agenzia __________________ sede di ____________________________

☐ l'accreditamento sul c/c postale , intestato al sottoscritto, n.__________________

Il sottoscritto esonera codesta amministrazione regionale e la tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza .

Ai fini della concessione dell'assegno, allega (apporre una X nelle parti di interesse):

❑ **a) per gli studenti di nuova immatricolazione** *:* certificazione dell' Università attestante l'iscrizione per l'a.a.2007-2008 e l'anno di corso . La certificazione, se redatta in lingua diversa dall'italiano, deve essere corredata da una traduzione debitamente firmata dallo studente;

❑ **b)** **per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo** *:* certificazione dell'Università attestante l'iscrizione per l'a.a.2007-2008 attestante l'anno di corso, l'anno di immatricolazione e la durata legale complessiva del corso di studi, e gli esami sostenuti nell'ambito del piano di studi prescelto. La documentazione, se redatta in lingua diversa dall'italiano, deve essere corredata da una traduzione debitamente firmata dallo studente

❑ **c) per tutti gli studenti , di nuova immatricolazione ed iscritti ad anni successivi al primo** :

1) attestazioni relative agli indicatori ISEE ed ISPE per l'anno 2006 rilasciate dai CAF (Centro di assistenza fiscale) su richiesta degli interessati;

2) dichiarazione resa ai sensi artt.46 e 47 del D.P.R.445/2000, unitamente a fotocopia di un documento di identità.

Data _______________________ Firma ______________________________

(firma autografa leggibile, per esteso)

ALLEGATO 2
al decreto n.1381 /LAVFOR/2007

Dichiarazione ai sensi dell'art.46 del d.p.r. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e dell'art.47 del d.p.r. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)

Il sottoscritto/a_______________________________________nato/a a ______________________________

il ___________________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del d.p.r. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o di uso di atti falsi,

dichiara

- di essere residente a ______________________ Prov.______ in via ________________________ n. ______;

- di non aver conseguito alcun tipo di laurea ;

- di aver sostenuto l'esame di stato conclusivo dei corsi di studio di scuola secondaria superiore

nell'anno scolastico_____________ presso l'Istituto ____

con la votazione finale di _______________ (solo per gli iscritti al primo anno).

Data _________________________ Firma _______________________________

(firma autografa leggibile, per esteso)

Ai sensi dell'art.38 del d.p.r. n.445 /2000 la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante all'ufficio competente.

ALLEGATI : fotocopia del documento di identità

ALLEGATO 3
al decreto n.1381 /LAVFOR/2007

Informativa ai sensi del decreto legislativo n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati personali forniti alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca sono utilizzati per la gestione ed il corretto svolgimento del procedimento disciplinato dall'articolo 9, comma 3, della L.R. 10/1980, e dalla DGR n. 1381/LAVFOR del 27.7.2007. Tali dati sono trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali, nel pieno rispetto del decreto legislativo n.196/2003 e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa.
Il conferimento di tali dati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti, è obbligatorio in quanto indispensabile al richiedente per la partecipazione al procedimento di cui sopra; conseguentemente, il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di partecipazione del richiedente al procedimento stesso.
I dati possono essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre alle necessarie comunicazioni alle amministrazioni presso le quali possono essere verificate le informazioni autocertificabili ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
All'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, cui si rinvia.
Titolare del trattamento è il Direttore centrale pro tempore della Direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca, via San Francesco 37, 34100 Trieste.

07_33_1_DGR_1828_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2007, n. 1828

DLgs 152/2006 - DLgs 36/2003 - Approvazione variante non sostanziale n. 5 della discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Merlanis del Comune di Trivignano Udinese (UD) e autorizzazione alla realizzazione delle opere ivi previste.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, emanato in attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e successive modificazioni;

VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 8 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13, con il quale l'Amministrazione regionale ha recepito in ambito regionale la normativa dello smaltimento rifiuti posta dal sopra citato decreto legislativo;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" che all'articolo 264 ha previsto l'abrogazione del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

VISTO il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, come successivamente modificato, emanato in attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

VISTO l'art. 23, comma 1 bis, della L.R. 7 settembre 1987, n. 30, sostituito dall'art. 18 della L.R. 14 giugno 1996, n. 22, come introdotto dall'art. 4 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13, secondo il quale qualora la Provincia promuova o partecipi ad aziende o società di cui all'art. 22 della L. 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 17, comma 58 della L. 15 maggio 1997, n. 127, che abbiano tra le proprie attività la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti di smaltimento dei rifiuti e che le esercitino direttamente o tramite partecipazione ad altre società, il provvedimento finale di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio spettano rispettivamente alla Giunta regionale e al Direttore regionale dell'ambiente;

VISTA la nota prot. n. 85691/98 di data 30 dicembre 1998 del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine, con la quale si afferma che per quanto concerne la discarica sita in Comune di Trivignano Udinese gestita dalla Società EXE S.p.a., l'Amministrazione provinciale si trova nella situazione disciplinata dal precitato comma 1 bis dell'art. 23 della L.R. 30/1987;

VISTO il decreto dell'Assessore all'Ambiente e Territorio della Provincia di Udine n. 31718/96 di data 24 ottobre 1996, con il quale è stato approvato il progetto per la realizzazione di una discarica di I categoria per rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili agli urbani sita nel Comune di Trivignano Udinese (UD) in località Merlanis e la Società EXE S.p.a. è stata autorizzata a costruire per quattro singoli lotti funzionali la citata discarica, a servizio e/o supporto dell'impianto tecnologico per lo smaltimento rifiuti del Consorzio Smaltimento Rifiuti sito nel Comune di San Giorgio di Nogaro;

VISTA la determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Udine n. 2/98 di data 12 gennaio 1998, con la quale è stata approvata la variante n. 1 al suddetto progetto e la Società EXE S.p.a. è stata autorizzata a realizzare detta variante;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2590 di data 20 agosto 1999 con la quale, tra l'altro:
- è stata approvata la variante n. 2 non sostanziale al progetto per la realizzazione della discarica;
- la Società EXE S.p.a. è stata autorizzata a realizzare i lavori previsti dalla variante;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1849 di data 31 maggio 2001, con la quale è stata rinnovata l'autorizzazione, a favore della Società EXE S.p.a., al completamento della costruzione del III lotto, settore A, della discarica in argomento;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2806 di data 6 agosto 2002 con la quale, tra l'altro:
- è stata approvata la variante n. 3 al progetto generale di realizzazione della discarica;
- la Società EXE S.p.a. è stata autorizzata a realizzare le opere previste dalla variante;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2444 dd. 8 agosto 2003 con la quale, tra l'altro:
- è stata approvata la variante non sostanziale n. 4 al progetto di realizzazione della discarica;
- la Società EXE S.p.a. è stata autorizzata a realizzare le opere previste dalla variante;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1848 di data 16 luglio 2004, con la quale è stato approvato, unicamente ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il Piano di adeguamento, presentato dalla Società EXE S.p.a., rispondente nel complesso ai contenuti prescritti dalla normativa vigente, in particolare dall'Allegato 2 del medesimo Decreto Legislativo, relativo alla

discarica classificata, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 17, comma 4, del citato Decreto Legislativo 36/2003, come discarica per rifiuti non pericolosi, sita nel Comune di Trivignano Udinese (UD), località Merlanis;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3457 di data 21 dicembre 2004, con la quale è stato approvato il progetto di copertura finale della discarica contenuto nel Piano di adeguamento, presentato dalla Società EXE S.p.a. di Udine, rispondente nel complesso ai contenuti prescritti dalla normativa vigente, in particolare dall'Allegato 2 del Decreto Legislativo 36/2003, relativo alla discarica per rifiuti non pericolosi, sita nel Comune di Trivignano Udinese (UD), località Merlanis;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3133 di data 19 dicembre 2006, con la quale è stato definito il bacino unico di conferimento;
VISTO l'art. 6, comma 1, lettera o, del D.Lgs. 36/2003, che prevede che i pneumatici fuori uso possono essere utilizzati in discarica come materiali d'ingegneria fino al 16 luglio 2006;
VISTA l'istanza n. 3936, di data 13 marzo 2007, con la quale la Società EXE S.p.a. ha chiesto l'approvazione della variante non sostanziale n. 5, relativa alla protezione delle scarpate del lotto 4 settore B;
VISTA la nota n. ALP. 8/11340/UD/ESR/3193 di data 2 aprile 2007, con cui la Direzione Centrale ambiente e lavori pubblici ha avviato il procedimento amministrativo di approvazione della variante n. 5;
VISTA la nota n. ALP. 8/13199/UD/ESR/3193 di data 18 aprile 2007, con cui sono stati sospesi i termini del procedimento amministrativo di approvazione della variante n. 5, in attesa dell'acquisizione dell'esito della procedura di verifica, ai sensi dell'art. 9 bis della L.R. 43/1990;
VISTA la nota n. ALP. 8/14603/UD/ESR/3193 di data 3 maggio 2007, con cui è stata trasmessa alla Provincia di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana", all'A.R.P.A., Dipartimento Provinciale di Udine, al Comune di Trivignano Udinese la documentazione tecnica relativa alla variante n. 5, richiedendo nel contempo un proprio parere;
VISTA la nota n. 14547/15494 D.P./CP/ca di data 14 maggio 2007, con cui l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana" ha espresso parere favorevole all'approvazione della variante n. 5;
VISTA la nota n. 5518/07 di data 1 giugno 2007, con cui l'A.R.P.A., Dipartimento Provinciale di Udine, ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole alla variante n. 5;
VISTA la nota n. 3037 di data 11 giugno 2007, con cui il Comune di Trivignano Udinese ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole alla variante n. 5;
VISTA la nota n. 19411/SCR/V di data 15 giugno 2007, con cui il Servizio valutazione di impatto ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ha comunicato che relativamente alla variante n. 5 la procedura di screening, ai sensi dell'art. 9 bis della L.R. 43/1990, non è dovuta;
VISTA la nota n. 46854 di data 3 luglio 2007, con cui la Provincia di Udine ha espresso parere positivo al progetto di variante n. 5, subordinato alla "redazione di idonea relazione tecnica che tenendo conto di specifiche dichiarazioni del fornitore sull'idoneità e caratteristiche tecniche dei prodotti da utilizzare (geotessili con tessuto in polipropilene e struttura alveolare a nido d'ape), consenta di garantire l'assenza di rischi derivanti da deformazioni dovute al carico generato dalla spinta dei rifiuti e possibili conseguenti danneggiamenti dei vari livelli di impermeabilizzazione presenti";
VISTA la nota n. ALP. 8/21538/UD/ESR/3193 di data 4 luglio 2007, con cui è stata richiesta alla Società EXE S.p.a. la redazione di una relazione tecnica come indicato dalla Provincia di Udine con nota n. 46854 di data 3 luglio 2007 e con cui sono stati sospesi i termini del procedimento amministrativo, al fine di poter acquisire tale relazione;
VISTA la nota n. 1245T/DZ di data 19 luglio 2007, con cui la Società EXE S.p.a. ha trasmesso la documentazione relativa all'attestazione del fornitore sull'idoneità tecnica e sulle caratteristiche tecniche dei materiali da utilizzare a protezione delle scarpate in sostituzione dei pneumatici;
VISTA la nota di data 19 luglio 2007, con cui l'ing. Antonio Venchiarutti, in qualità di direttore dei lavori della discarica della Società EXE S.p.a., ha attestato che l'utilizzo dei materiali previsti per la realizzazione della variante n. 5 non comporta rischi derivanti da deformazioni dovute al carico generato dalla spinta dei rifiuti e possibili conseguenti danneggiamenti ai vari livelli di impermeabilizzazione la relazione tecnica, come richiesto dal Servizio disciplina gestione rifiuti;
RITENUTO che la nota di data 19 luglio 2007, con cui l'ing. Antonio Venchiarutti, ha attestato l'idoneità dei materiali previsti per la realizzazione della variante n. 5, soddisfi la richiesta presentata con nota n. 46854 di data 3 luglio 2007 dalla Provincia di Udine e considerato pertanto che non sia necessario recepire ulteriori pareri o integrazioni;
VISTA la relazione di data 20 luglio 2007, con cui il Servizio disciplina gestione rifiuti:
- ha preso atto che la variante al progetto precedentemente approvato non comporta aumenti di potenzialità dell'impianto, né modifiche dei materiali da conferire all'impianto, né una modifica della tecnologia generale applicata all'impianto, così come definito dall'art. 11, comma 3 bis della L.R. 30/1987, ma riguarda la sostituzione dei pneumatici fuori uso con una struttura alveolare a nido d'ape per l'impermeabilizzazione delle pareti della discarica unicamente per il 4° lotto, settore B;
- ha ritenuto che le modifiche apportate dal progetto di variante n. 5 sono migliorative ed in linea con quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 36/2003 e comunque "non sostanziali" ai sensi

dell'art. 11, comma 3 bis della L.R. 30/1987;
ATTESO, pertanto, che il progetto di variante n. 5, presentato dalla Società in parola:
- prevede di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2003;
- non comporta variazioni ai volumi di rifiuti conferibili in discarica, in quanto lo spessore occupato dai pneumatici è pressoché analogo allo spessore occupato dal nuovo sistema di protezione delle scarpate presentato;
- propone modifiche di modesta entità e tali comunque da non costituire "varianti sostanziali";
VISTA la relazione tecnica ed i relativi elaborati progettuali allegati all'istanza n. 3936, di data 13 marzo 2007, della Società EXE S.p.a.;
VISTA l'attestazione dell'ing. Antonio Venchiarutti e la relativa documentazione tecnica;
CONSTATATA la completezza della documentazione amministrativa acquisita agli atti;
RITENUTO perciò di procedere all'approvazione della variante non sostanziale n. 5 ed all'autorizzazione all'esecuzione delle opere ivi previste;
ACCERTATA altresì la competenza ad emettere il presente provvedimento, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 23 L.R. 30/1987, come aggiunto dall'art. 4 della L.R. 13/1998;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
VISTO il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1987, n. 30;
all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è approvata la variante non sostanziale n. 5 della discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Merlanis del Comune di Trivignano Udinese (UD).
2. La Società EXE S.p.a., con sede legale nel Comune di Udine, Piazza Patriarcato n. 3, è autorizzata a realizzare le opere previste dalla variante non sostanziale n. 5, come definito nel progetto "Variante n. 5".
3. Si precisa che l'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 alla variante non sostanziale n. 5 non costituisce autorizzazione integrata ambientale.
4. Questa amministrazione si riserva la facoltà di modificare, aggiornare, sospendere e/o revocare la presente autorizzazione in applicazione della normativa vigente e/o in ottemperanza a nuove disposizioni che dovessero venir emanate.
5. Rimangono ferme ed immutate tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti precedentemente emessi che non siano in contrasto con il presente atto.
6. La presente autorizzazione lascia impregiudicata l'osservanza delle altre disposizioni di legge in materia di discariche.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dello stesso.
Il presente atto verrà notificato dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ai soggetti ed agli Enti interessati.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_33_1_DGR_1835_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2007, n. 1835
LR 10/1980, art 9. Assegni di studio per l'anno accademico 2007/2008 a studenti iscritti ad Università all'estero. Adozione bando.

IL PRESIDENTE

VISTA la L.R. 26 maggio 1980, n. 10, concernente "Norme regionali in materia di diritto allo studio", in particolare l'art. 9, comma 3, che autorizza l'Amministrazione regionale ad erogare direttamente assegni di studio in favore di studenti universitari, residenti in Regione, che frequentino Università all'estero;
VISTA la L.R. 23 gennaio 2007, n. 1;
PRESO ATTO che il Piano operativo regionale 2007, approvato con deliberazione giuntale n. 241 del 8.2.2007 e successive modifiche, stabilisce di provvedere alla finalità della legge in parola mediante l'emanazione di apposito bando, annualmente definito dalla Giunta regionale;
PRECISATO che in tale bando vengono indicate le procedure di partecipazione, la data di scadenza,

nonché i requisiti di reddito e di merito e i criteri per la definizione della graduatoria, e che i requisiti di reddito vengono individuati tenendo conto dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e patrimoniale equivalente (ISPE) di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, nei limiti massimi stabiliti dal decreto 7 febbraio 2007 del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno accademico 2007/2008;
RITENUTO di mantenere l'importo unitario degli assegni di studio in € 2.750,00 ;
PRECISATO che la relativa spesa fa carico al capitolo 5081 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2007 e che su tale capitolo è stata stanziata la somma di € 50.000,00;
DATO ATTO che ai sensi del citato Piano operativo regionale 2007 l'autorizzazione alla spesa in argomento compete al Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca;
RITENUTO altresì di affidare al Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca l'approvazione della modulistica utile alla fine della presentazione delle domande da parte degli interessati;
SU PROPOSTA dell'Assessore al Lavoro, Formazione, Università e Ricerca;
all'unanimità,

DELIBERA

1. Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 10 del 26 maggio 1980, viene approvato il bando per la concessione di assegni di studio a favore di studenti universitari, residenti in regione, che frequentino università all'estero, allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.
2. Il Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca provvederà, con successivo decreto, ad approvare la modulistica utile al fine della presentazione delle domande da parte degli interessati.
Il provvedimento, comprensivo del bando, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_33_1_DGR_1835_2_ALL1

Allegato alla delibera n. 1835 del 27 luglio 2007

Bando per il conferimento di assegni di studio per l'anno accademico 2007-2008 a studenti che sono iscritti presso Università all'estero (legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 art. 9)

Art. 1 oggetto e destinatari

1. Il presente bando ha per oggetto la concessione di assegni di studio per l'anno accademico 2007-2008 a favore degli studenti residenti nel Friuli Venezia Giulia che siano iscritti a corsi di laurea presso università o Istituti d'istruzione universitaria all'estero.
2. La misura degli assegni di studio è fissata in € 2.750,00 annui. L'assegno è cumulabile con altre provvidenze.
3. In caso di insufficienza dei fondi stanziati, che può determinare anche la riduzione della somma attribuita all' ultimo degli studenti vincitori, si procede all'assegnazione dell'assegno di studio conformemente alla graduatoria che è formulata sulla base dell' Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in ordine decrescente di punteggio (1000 punti nel caso in cui l' ISEE sia uguale a 0; 0 punti nel caso in cui l'ISEE sia pari alla soglia di riferimento), secondo la seguente formula:
Punteggio = soglia di riferimento meno ISEE diviso soglia di riferimento moltiplicato 1000.
4. A parità di punteggio, è preferito lo studente più giovane.
5. La eventuale somma residua è ripartita tra l' E.R.Di.S.U. di Trieste e l'E.R.Di.S.U. di Udine, per sovvenzioni a favore di studenti che partecipano a corsi all'estero promossi dalle Università di Trieste e Udine , in proporzione al numero degli idonei verificato nell' anno accademico 2006-2007.

Art. 2 requisiti economici

1. Le condizioni economiche dello studente, relative ai redditi dell' anno 2006, sono individuate sulla base dell' Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L' Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non può superare il limite di euro 18.248,85 (soglia di riferimento). L' Indicatore di Situazione patrimoniale equivalente (ISPE) non può superare il limite di *euro 30.794,94.*
3. Le attestazioni relative agli indicatori succitati per l'anno 2006 vengono rilasciate dai CAF (Centro di assistenza fiscale) su richiesta degli interessati.

Art. 3 requisiti di merito

1. Sono ammessi gli studenti iscritti a corsi di laurea presso Università o Istituti d'istruzione universitaria all'estero per l'anno accademico 2007-2008:

a) per i nuovi immatricolati : che abbiano sostenuto l'esame di stato conclusivo dei corsi di studio di scuola secondaria superiore non prima dell' anno scolastico 2005-2006 riportando una valutazione non inferiore a 70/100 o equipollente;

b) per gli iscritti agli anni successivi al primo : che siano iscritti per l'anno 2007-2008 ad un corso universitario di studi all'estero nell'ambito della durata legale del corso, più un anno.

2. A comprova dei requisiti di cui al comma 1 gli interessati devono presentare :

a) per i nuovi immatricolati : la certificazione dell'Università attestante l'iscrizione per l'anno 2007-2008 e l'anno di corso;

b) per gli iscritti agli anni successivi al primo : la certificazione dell'Università attestante l'iscrizione per l'anno 2007-2008, l'anno di corso, l'anno di immatricolazione e la durata legale complessiva del corso di studi, gli esami sostenuti a fronte del piano di studi prescelto.

3. In ogni caso l'assegno di studio non potrà essere concesso per un numero di anni superiore alla durata legale del corso di studi, più un anno.

4. Le iscrizioni agli anni di corso devono essere consecutivi senza soluzione di continuità.

5. Se redatti in lingua diversa dall'italiano, i certificati universitari ed ogni altro documento allegato alla domanda devono essere firmati da una dichiarazione debitamente firmata dallo studente.

Art. 4 esclusione

1. Sono esclusi dal presente bando gli studenti già in possesso di laurea di qualsiasi livello, o gli studenti che superano i limiti di Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) o di Indicatore di Situazione patrimoniale equivalente (ISPE) stabiliti all'art. 2.

Art. 5 presentazione delle domande

1. Le domande vanno presentate mediante l'utilizzo dei moduli approvati con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca.

2. I moduli unitamente al presente bando saranno disponibili, oltre che presso l'ufficio competente della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio Università, ricerca e innovazione, via S. Francesco, 37 - 34133 Trieste, sul sito ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it.

3. Le domande, completate con i documenti richiesti, devono pervenire al suddetto ufficio entro il 25 ottobre 2007, pena la non ammissione.

4. Sono ammesse le domande spedite a mezzo raccomandata purché pervengano all'ufficio competente entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data del timbro postale accettante. Qualora detto giorno sia festivo, il temine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Art. 6 modalità di pagamento

1. L'assegno di studio viene pagato mediante assegno non trasferibile all'indirizzo di residenza dello studente. Su domanda l'importo può venire versato su conto corrente bancario o postale di cui lo studente sia intestatario in Italia.

Art. 7 disposizioni comuni

1. Le domande prive dei documenti richiesti, incomplete o irregolari , non vengono prese in considerazione. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.

2. Tutti i dati contenuti nella documentazione richiesta a corredo delle domande sono destinati esclusivamente all'elaborazione delle graduatorie per l'ammissione ai benefici del presente bando. In relazione al trattamento dei dati in oggetto, agli interessati sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 196/2003.

3. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o chiarimenti al fine di verificare, in particolare, l'effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati e la corrispondenza all'originale del testo tradotto.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_33_1_DGR_1878_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2007, n. 1878

Approvazione schema di invito e schema di domanda per la realizzazione di un progetto di sfruttamento della risorsa geotermica nell'ambito dell'azione 3.1.2 del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 e relativo Complemento di Programmazione in Comune di Grado.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio dd. 21.06.1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, n. 1261/1999 e n. 1783/1999 relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 che disciplina l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1159/2000 che disciplina le azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2000-2006 –Obiettivo 2, approvato dalla Commissione della Comunità Europea con decisione n. C (2001) 2811 di data 23.11.2001 e modificato successivamente con decisione C(2004)4591 del 19 novembre 2004;

VISTA la legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 recante norme specifiche per l'attuazione del DOCUP Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato;

VISTO il Complemento di Programmazione dell'Obiettivo 2 2000/2006, confermato dal Comitato di Sorveglianza in data 26 febbraio 2002, adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 846 dd 22.03.2002 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESO che responsabile dell'attuazione dell'azione 3.1.2 "Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili" – progetto Geotermia è la Direzione centrale dell'Ambiente e dei Lavori pubblici e che il Complemento di Programmazione relativo al DOCUP individua, quale beneficiario finale della fase di sfruttamento della risorsa geotermica, il Comune di Grado;

PRESO ATTO che gli interventi di cui al presente invito sono selezionati nell'ambito della relazione programmatica 2004 della Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici, di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 1073 dd. 29 aprile 2004 e successive modifiche;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1586 dd. 29.06.2007 con cui si adotta il nuovo testo del Complemento di Programmazione del Docup Ob. 2 2000 – 2006 (versione n. 15 di data 15 giugno 2007) che, con riferimento alle fasi procedurali per l'attuazione dell'azione 3.1.2-progetto "geotermia", prevede che "il Comune di Grado, in qualità di beneficiario finale, dopo l'attivazione della procedura di VIA, sarà invitato a presentare un progetto per lo sfruttamento della risorsa geotermica e a realizzarlo";

CONSIDERATO che il Comune di Grado ha provveduto ad avviare la procedura di VIA in data 13.07.2007 con la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione

CONSIDERATO che sulla base delle indicazioni finanziarie progettuali trasmesse dal Comune di Grado (nota prot. 8718/inf/amb dd. 20/3/2007), il contributo complessivamente occorrente per la realizzazione dell'intervento di sfruttamento della risorsa geotermica sono pari a 960.000 euro, al netto della quota a carico del beneficiario finale che deve essere pari ad almeno il 21% della spesa ammissibile;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 790 dd. 04.04.2007 con cui si approva la riprogrammazione delle risorse PAR non utilizzate/non utilizzabili e si assegnano, a favore dell'azione 3.1.2. "*Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili*", Euro 960.000,00 (area obiettivo 2) per il finanziamento di un'ulteriore iniziativa ammissibile in favore del Comune di Grado;

CONSIDERATO che l'Ente individuato come beneficiario finale dal CdP potrà realizzare gli impianti in progetto previo ottenimento della concessione per la coltivazione della risorsa geotermica;

PRESO ATTO che conseguentemente le risorse finanziarie complessivamente disponibili per l'azione 3.1.2 di competenza della Direzione Centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici a favore del progetto Geotermia seconda fase ammontano a Euro 960.000,00 e che il tasso di finanziamento definitivo non potrà superare il 79% del costo ammissibile dei progetti, posto che, a termini di Complemento di programmazione è richiesta per tutti i progetti una partecipazione finanziaria del beneficiario finale in misura almeno pari al 21% della spesa ammissibile complessiva;

RITENUTO di prevedere fin d'ora che la quota effettiva di compartecipazione del beneficiario finale sarà

subordinata alla verifica di eventuali entrate nette ai sensi dell'art. 29 comma 4 del Regolamento (C.E.) 1260/99;
ATTESO che la legge regionale n. 26/2001, art. 3, comma 2, stabilisce che la Giunta regionale approva i bandi e gli inviti per l'accesso ai finanziamenti previsti dal Docup e fissa i termini e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento;
VISTO lo schema di invito rivolto al comune di Grado per presentare alla Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici il progetto definitivo delle opere e il relativo allegato schema di domanda di finanziamento e relativa autocertificazione, allegati alla presente deliberazione, al fine di dare inizio all'attuazione dell'Azione 3.1.2, progetto "Geotermia", secondo le fasi previste dal Complemento di Programmazione del DOCUP Ob. 2;
SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e ai Lavori Pubblici e d'intesa con l'Assessore per le relazioni internazionali e per le Autonomie Locali;
all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare lo schema di invito e il relativo allegato schema di domanda di finanziamento, allegati alla presente deliberazione, che il Comune di Grado dovrà presentare alla Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici, entro 45 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. della presente deliberazione corredati dalla documentazione richiesta, per la realizzazione di un progetto di sfruttamento della risorsa geotermica nell'ambito dell'azione 3.1.2 del Docup Obiettivo 2 2000-2006 e relativo Complemento di Programmazione;
- di prendere atto che le risorse finanziarie complessivamente disponibili per il presente invito, a valere sull'azione 3.1.2 – Direzione Centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici-progetto Geotermia ammontano a Euro 960.000, come contributo massimo (quota FERS e quota Stato), al netto del cofinanziamento da parte del beneficiario finale (pari ad almeno il 21% della spesa ammissibile;
- che la quota effettiva di compartecipazione del beneficiario finale sarà subordinata alla verifica di eventuali entrate nette ai sensi dell'art. 29 comma 4 Regolamento 1260/99;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_33_1_DGR_1878_2_ALL1

Unione Europea FESR Ministero dello Sviluppo Economico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Raccomandata A.R.

ALP6.1/_________B10/AG186

Spett.le

Comune di Grado
Piazza Biagio Marin n. 4
34073 Grado (GO)

DOCUP Obiettivo 2 2000–2006.
Asse 3 "Valorizzazione e tutela delle risorse ambientali, naturali e culturali" –
Misura 3.1. "Tutela e valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale e ambientale" –
Azione 3.1.2 "Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili" -
Progetto Geotermia

INVITO A PRESENTARE PROGETTI

Il Documento Unico di Programmazione 2000-2006 – Obiettivo 2, approvato dalla Commissione della Comunità Europea con decisione n. C (2001) 2811 di data 23.11.2001 e il relativo Complemento di Programmazione, adottato con DGR n. 846 di data 22.3.2002 e successive modifiche come da ultimo la DGR. N. 1586 di data 29.06.2007, prevede l'attuazione dell'azione 3.1.2 "Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili" nell'ambito della quale è prevista la realizzazione del Progetto Geotermia, nel quale il Comune di Grado presenterà e realizzerà un progetto per

lo sfruttamento della risorsa geotermica.

Il Complemento di Programmazione dell'Obiettivo 2 individua come beneficiario finale dell'azione 3.1.2 – Progetto geotermia, seconda fase, il Comune di Grado.

Con delibera n. … del …… la Giunta regionale ha approvato la presente lettera invito ed i relativi allegati.

Ciò premesso, al fine di dare attuazione all'azione 3.1.2 "Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili" - Progetto teleriscaldamento si invita il Comune di Grado a presentare alla Direzione centrale dell'ambiente e dei Lavori pubblici, entro 45 giorni dalla pubblicazione sul BUR della DGR succitata, la relativa domanda di finanziamento (allegato 1 del presente invito) per la realizzazione di un progetto per lo sfruttamento della risorsa geotermica, a vantaggio di strutture pubbliche, corredata dalla seguente documentazione:

1. – elaborati del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici", ovvero quanto disposto dalla legge regionale 14/02 e successive modifiche ed integrazioni;
2. – documentazione di cui all'allegato alla domanda di finanziamento ai fini della valutazione dei costi e dei ricavi derivanti dalla gestione del progetto e dell'applicazione dell'art. 29 comma 4 Reg. (CE) 1260/99, comprensiva di una relazione tecnica nella quale vengano spiegati i criteri utilizzati per la determinazione dei rientri tariffari e la quantificazione dei costi d'esercizio;
3. – copia fotostatica dell'atto amministrativo con il quale l'organo competente dell'Ente richiedente approva l'intervento, autorizza il legale rappresentante a inoltrare la domanda di finanziamento di cui all'oggetto e si impegna a cofinanziare il progetto per la quota a proprio carico indicando le modalità di tale copertura;
4. – copia fotostatica di un documento di identità personale, in corso di validità, del rappresentante legale dell'Ente richiedente;
5. – nel caso di acquisto di terreni, copia fotostatica del contratto preliminare di compravendita o, se in possesso, del contratto di compravendita;
6. – nel caso di acquisto di terreni, certificato di un professionista qualificato indipendente o un organismo debitamente autorizzato nel quale si conferma che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato;
7. – elenco dei documenti allegati alla domanda di finanziamento;

Ubicazione delle opere

Le opere devono essere realizzate nel territorio del Comune di Grado.

Indicazioni progettuali

Il progetto definitivo potrà eventualmente essere articolato in più lotti funzionali, per ciascuno dei quali deve essere definito il tempo necessario per l'esecuzione ed il relativo importo finanziario.

Fondi disponibili

Sulla base della DGR 790 di data 04/04/2007 le risorse complessivamente disponibili per il presente invito ammontano a Euro 960.000,00 come contributo massimo (quota FERS e quota Stato), al netto della quota di cofinanziamento minimo (pari ad almeno il 21% della spesa ammissibile) da parte del beneficiario finale.

Intensità d'aiuto dei Fondi strutturali

È richiesta per tutti i progetti una partecipazione finanziaria del beneficiario finale in misura almeno pari al 21% della

spesa ammissibile complessiva. Nel caso in cui le infrastrutture realizzate dagli enti locali territoriali abbiano le caratteristiche di investimenti generatori di entrate nette consistenti sarà applicato l'art. 29 comma 4 lettera a) del Reg. CE 1260/99 che definisce il tasso massimo di compartecipazione dei Fondi Strutturali e, in ogni caso, sarà applicato quanto previsto dalla circolare n.6 dell'Autorità di gestione del Docup Obiettivo 2 2000-2006 "Infrastrutture generatrici di entrate nette: modalità di calcolo delle entrate nette e definizione del piano di copertura finanziario".

Spese ammissibili

Le spese per la realizzazione degli interventi dovranno essere conformi a quanto prescritto dal Reg. (CE) n. 448/2004 e dal Regolamento 1783/99. Sono ammissibili le spese di seguito elencate, realizzate a partire dal 27/11/2000 per il Comune di Grado:

- oneri di progettazione, generali e di collaudo nel limite massimo previsto dal DPGR 22/1/2001, n. 011/Pres. e successive modifiche ed integrazioni di cui al DPGR 20/12/2005 n. 453/Pres.
- spese per l'asservimento dei terreni comprese le spese tecniche e spese per l'acquisto dei terreni (max. 10% della spesa ammissibile del progetto);
- acquisto di attrezzature e apparecchiature (anche idrauliche ed elettromeccaniche), realizzazione degli impianti tecnici;
- lavori per la realizzazione dei pozzi, costi di perforazione, acquisizione e autorizzazioni e smaltimento fanghi di perforazione, test di pompaggio;
- realizzazione delle opere idrauliche e civili funzionali agli impianti, ivi comprese le infrastrutture di accesso e di servizio;
- opere di ripristino dei luoghi, smaltimento e connessi,
- studi e ricerche, direttamente connessi al progetto da realizzare;
- IVA se si verificano le condizioni di ammissibilità elencate nella norma 7 dell'allegato al Reg. (CE) n. 448/2004.

Vincolo di destinazione

I beni oggetto di contributo non possono essere distolti dalla loro destinazione né possono essere alienati o ceduti a terzi a qualsiasi titolo per un periodo di almeno 5 anni dalla data del decreto di liquidazione a saldo del contributo. I beni mobili oggetto del contributo non possono essere utilizzati (per tutta la durata del vincolo di destinazione) al di fuori delle aree ammissibili.

I beni mobili oggetto del contributo, divenuti inidonei all'uso o alla produzione, possono essere sostituiti, previa comunicazione alla Direzione centrale competente, con altri beni mobili coerenti con l'investimento, per i quali comunque non potrà essere presentata alcuna domanda di agevolazione.

Modalità e tempi di attuazione degli interventi

Sulla base di quanto previsto dal Complemento di programmazione l'intervento si attuerà, secondo le seguenti fasi e la relativa tempistica massima:

Presentazione delle domande di finanziamento (entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente invito)

Istruttoria (entro 45 giorni dalla conclusione della fase precedente)

Approvazione e pubblicazione della DGR che approva il progetto ammesso a finanziamento

Aggiudicazione dei lavori ed eventuale rideterminazione del contributo (entro 60 giorni dalla conclusione della fase precedente)

Avvio lavori (Data consegna lavori entro 30 giorni dalla conclusione della fase precedente)

Il termine ultimo per la conclusione degli interventi e per la rendicontazione è fissato per il 30 giugno 2008.

Qualora i progetti presentati in base al presente invito siano ammessi al finanziamento, il beneficiario finale dovrà impegnarsi a:

- utilizzare il contributo concesso esclusivamente per finanziare l'iniziativa oggetto della domanda di finanziamento di cui trattasi;
- non ridurre in alcun caso e per alcun motivo la percentuale di spesa ammessa a carico del beneficiario finale rispetto a quanto dichiarato nella domanda di finanziamento;
- provvedere all'affidamento della progettazione, della realizzazione delle opere e dei collaudi, nonché della fornitura di beni e servizi, in conformità alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti;
- rispettare la normativa europea relativa alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei Fondi strutturali prevista dal Reg. (CE) n. 1159/2000, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di erigere i cartelloni in loco e apporre le targhe esplicative;
- rispettare tutte le condizioni e disposizioni contenute nel presente invito, nel DOCUP e nel Complemento di Programmazione e nei Regolamenti comunitari relativi ai Fondi strutturali ed in particolare nel Regolamento (CE) n. 448/2004, in materia di spese ammissibili;
- assicurare la presentazione alla Direzione centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici di qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica;
- comunicare tempestivamente l'avvio (rappresentato dalla data del verbale di consegna dei lavori) e la conclusione dell'intervento (rappresentato dalla data del certificato di collaudo o regolare esecuzione regolarmente approvati) secondo quanto previsto nel Complemento di Programmazione;
- assicurare la puntuale e completa esecuzione dell'intervento conformemente al progetto approvato e alle eventuali prescrizioni tecniche imposte dagli Uffici tecnici competenti, dalle concessioni, nulla osta, autorizzazioni, ecc., entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo;
- comunicare preventivamente ogni eventuale variazione o modifica nei contenuti dell'intervento cofinanziato;
- fornire all'Amministrazione regionale le informazioni e i dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, alle scadenze e con le modalità comunicate dalla Direzione centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici, anche successivamente alla conclusione dell'intervento. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere ulteriori erogazioni dei fondi nel caso di inosservanza delle suddette disposizioni;
- assicurare il rispetto dei termini per la rendicontazione finanziaria dell'intervento indicati nel decreto di concessione;
- comunicare tempestivamente le eventuali minori spese derivanti dai ribassi conseguiti in sede di aggiudicazione dei lavori, nonché le eventuali economie contributive;
- trasmettere alla Direzione competente le eventuali varianti sostanziali del progetto prima della loro attuazione, evidenziando e documentando i motivi che hanno determinato la variante proposta. Potranno essere approvate quelle varianti sostanziali che si rendano necessarie in fase di esecuzione dei lavori purché rispettino gli obiettivi, le finalità del progetto e i tempi di esecuzione previsti dal presente invito e dal Complemento di Programmazione, comunque compatibili con i termini fissati dalla Commissione europea per l'esecuzione delle spese del Docup Obiettivo 2 2000-2006. L'eventuale maggior costo di investimento dovuto alla variante proposta non comporterà l'incremento del contributo concesso e sarà pertanto a carico del beneficiario;

- fornire la documentazione di spesa anche prima della conclusione dell'intervento su richiesta della Direzione centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici in base alle esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione Europea e dello Stato;
- fornire per la rendicontazione degli stati di avanzamento lavori (S.A.L.), ai fini del pagamento, anche in acconto, delle relative spese, fatture quietanzate e/o mandati di pagamento quietanzati, in copia conforme all'originale, fatte salve eventuali diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione regionale;
- successivamente alla conclusione dell'intervento, presentare alla Direzione centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici, entro il termine stabilito dall'Amministrazione regionale, la rendicontazione delle spese sostenute, comprendente copia conforme all'originale del certificato di collaudo o regolare esecuzione e che dovrà basarsi sulla documentazione sotto specificata:

    a)le spese effettuate dai beneficiari finali devono essere comprovate da fatture quietanziate; quando questo non sia possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente (Reg. CE 448/2004);

    b)rendere dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che le fatture sono fiscalmente regolari, si riferiscono unicamente all'intervento finanziato, sono state tutte pagate a saldo e sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli evidenziati nelle fatture;

- le fatture presentate per la rendicontazione dovranno indicare chiaramente l'oggetto e contenere il riferimento all'intervento finanziato dall'obiettivo 2;
- consentire e agevolare le attività di controllo da parte delle autorità statali, regionali e comunitarie;
- mantenere, ai sensi del Reg(CE)438/2001, una pista di controllo aggiornata secondo lo schema che sarà fornito dall'Amministrazione regionale;
- ai fini dei controlli derivanti dai regolamenti comunitari, conservare fino al 31.12.2012, in un dossier separato, in originale o in copia conforme all'originale, tutta la documentazione relativa all'iter procedurale, amministrativo e contabile dell'intervento, ed in particolare gli atti relativi alle procedure di affidamento;
- utilizzare i beni mobili oggetto del contributo esclusivamente all'interno del territorio ammissibile e per le finalità previste dal presente invito per tutta la durata del vincolo di destinazione;
- mantenere la destinazione e modalità d'uso dei beni previsti dal progetto per almeno cinque anni dalla data del decreto di liquidazione finale della spesa;
- comunicare tempestivamente, tramite lettera raccomandata, l'eventuale rinuncia totale
- parziale all'esecuzione dell'intervento. Nel caso di rinuncia all'esecuzione dell'intervento la Direzione competente provvederà alla revoca del contributo; decorso il termine stabilito per la realizzazione dell'intervento, nel caso di realizzazioni parziali dello stesso intervento, la Direzione centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici valuterà se concedere una quota parte del contributo sulla base di quanto realizzato (se l'attuazione, anche se parziale, garantisce comunque il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'intervento) oppure se procedere alla revoca del contributo concesso;
- determinare le condizioni di concessione/vendita dell'energia prodotta tali da escludere la concessione di aiuti di stato secondo le disposizioni vigenti in materia comunitaria.

Ai fini della L. 675/96 si informa che i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente ai fini dell'istruttoria relativa alla concessione di cofinanziamenti previsti dal DOCUP Obiettivo 2 (2000-2006). Essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. All'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 13 della

legge già citata. Titolare del trattamento è il Direttore del Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici dott. geol. Tiziano Tirelli.

La scrivente Direzione resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o delucidazione.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 2°, della Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si comunica altresì quanto segue:

Amministrazione competente: Direzione Centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici via Giulia, 75/1, 34126 TRIESTE.
Oggetto del procedimento: Invito a presentare il progetto a valere sul DOCUP Ob 2 Asse 3.1 - azione 3.1.2 Progetto Geotermia

Struttura competente: Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici – Servizio geologico

Responsabile del procedimento: dott. geol. Tiziano Tirelli
Tel. 040 377 4148
Fax. 040 377 4410
e-mail uff.attiv.minerarie@regione.fvg.it

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
dott. geol. Tiziano Tirelli

ALLEGATO 1) ALL'INVITO

Unione europea Ministero dello Sviluppo Economico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Unione Europea Ministero Regione Autonoma FESR dell'Economia e delle Finanze Friuli Venezia Giulia

Spazio per protocollo Direzione centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici

Spett.le DIREZIONE CENTRALE
DELL'AMBIENTE E DEI LAVORI
PUBBLICI
Via Giulia 75/1 34126 Trieste

Domanda corredata da n. ______________ allegati

Oggetto: Domanda di finanziamento a valere sul DOCUP Obiettivo 2 2000-2006. Asse 3 – Valorizzazione e tutela delle risorse ambientali, naturali e culturali Misura 3.1 – Tutela e valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale e ambientale. Azione 3.1.2 –Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili. – Progetto Geotermia

1 . Informazioni sul richiedente

Il/la sottoscritto/a

Cognome e nome

nato/a a Prov.

Il / / Residente in Prov.

Via

N.

Cap.

In qualità di legale rappresentante dell'Ente

Partita IVA

Codice fiscale

C H I E D E

ai termini della normativa indicata in oggetto la concessione di un contributo, al netto del proprio cofinanziamento, di

€ [1]

per la realizzazione [2] …………………………………………………………………………………………..………..

L'intervento prevede [3]
……
…
……
…
……
…
……
….

L'intervento è ubicato in

Comune di

Località

5.4 – L'intervento è finalizzato a

2 – Dati anagrafici sull'Ente

sede in Comune Prov.

Via N.

Cap.

Tel. /

Fax.. /

e-mail

3 – Referenti per la domanda

Persone autorizzate ad intrattenere contatti con l'Ente attuatore – Direzione centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici

Nominativo	**Qualifica**	**Recapito telefonico/e-mail**

[1] Indicare l'importo, in cifre e in lettere, del contributo richiesto al netto del cofinanziamento pari, almeno, al 21% della spesa ammissibile complessiva dell'intervento. [2] Indicare il titolo del progetto

[3] descrivere brevemente l'intervento previsto

4 – Estremi per l'accreditamento

Banca		
Agenzia n.	di	
CAB	ABI	Numero c/c
Intestatario del conto		

Dettaglio delle spese per le quali si richiede il contributo

	A	B	C	D	
	Imponibile €	IVA[4]	Importo totale A oppure (A+B)	Cofinanziamento a carico del destinatario	Contributo richiesto (C-D)
oneri di progettazione, generali e di collaudo nel limite massimo previsto dal DPGR 22/1/2001, n.011/Pres. e successive modifiche ed integrazioni di cui al DPGR 20/12/2005 n. 453/Pres.					
spese per l'asservimento dei terreni comprese le spese tecniche e spese per l'acquisto dei terreni (max. 10% della spesa ammissibile del progetto)					
acquisto di attrezzature e apparecchiature (anche idrauliche ed elettromeccaniche), realizzazione degli impianti tecnici					
avori per la realizzazione dei pozzi, costi di perforazione, acquisizione e autorizzazioni e smaltimento fanghi di perforazione, test di pompaggio					
realizzazione delle opere idrauliche e civili funzionali agli impianti, ivi comprese le infrastrutture di accesso e di servizio					
opere di ripristino dei luoghi, smaltimento e connessi					
studi e ricerche, direttamente connessi al progetto da realizzare					
IVA se si verificano le condizioni di ammissibilità elencate nella norma 7 dell'allegato al Reg. (CE) n. 448/2004					
TOTALI					

Compilare il seguente cronoprogramma di spesa su base trimestrale (Valori di avanzamento in % del totale; ed es. I° anno=10% del totale - I° trim.=20%, II° trim.=20%, III° trim.=30%, IV° trim.=50%)

Anno	**Avanzamento per anno**	**I° trimestre**	**II° trimestre**	**III° trimestre**	**IV° trimestre**
2007					
2008					

Indicare l'importo dell'IVA solo se si verificano le condizioni di ammissibilità elencate nella norma dell'allegato al Reg. (CE) n.448/2004.

8 – Indicatori di realizzazione e di risultato (dati previsioni)

Potenza installata MW ___________

Produzione di energia elettrica Kwh/anno _____________

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e **della decadenza dei benefici** prevista dall'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A

1) che il costo complessivo previsto per l'intervento è:

Importo intervento in €	
IVA al ________ % 5 in €	
IMPORTO TOTALE in €	

2) che l'IVA non è recuperabile ☐ che l'IVA è recuperabile ☐

3) di essere a conoscenza che l'importo del cofinanziamento a carico del beneficiario finale deve essere almeno pari al 21% delle spese ammissibili del progetto e che tale percentuale, nel caso in cui l'intervento si classificasse come generatore di entrate nette, deve essere aumentata ai fini di garantire la conformità all'art.29 del Reg(CE) 1260/1999;

4) che il cofinanziamento a carico del beneficiario finale, fatta salva la clausola del punto precedente, ammonta a:

Euro

in cifre

Euro

in lettere e che ☐ si è già provveduto con propri atti amministrativi all'impegno della quota di cofinanziamento all'intervento **e si allega copia dei relativi atti amministrativi.** ☐ si obbliga a provvedere all'impegno della quota di cofinanziamento all'intervento, minimo del 21%, **ed ad inviare copia dei relativi atti amministrativi.**

indicare la percentuale dell'IVA

5) che l'intervento di cui alla presente domanda [6]

- è in fase di progettazione
  - preliminare
  - definitiva
  - esecutiva

- ha avuto inizio in data _____________ (data del verbale di consegna dei lavori)

6) che il progetto allegato alla presente domanda è stato approvato con [7] ____________________________________ (decreto, delibera, ecc.) N° __________ di data _____________________

7) che la data presunta di avvio dell'opera pubblica (data del verbale di consegna dei lavori) è ____/____/____ e la data presunta di conclusione dell'opera pubblica (data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori) è ____/____/____;

8) di essere a conoscenza della normativa e delle modalità per l'accesso ai contributi previsti dal DOCUP Ob 2, dal Complemento di Programmazione, dalla DGRn.___dd._______ e dall'invito a cui è allegato il presente fac simile di domanda;

9) di non aver beneficiato, per l'intervento di cui alla presente domanda, di altre agevolazioni contributive;

10) che l'affidamento di incarichi per la progettazione e per la realizzazione delle opere, nonché per la fornitura di beni e servizi, saranno effettuati in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, di forniture di servizi e di forniture di beni;

11) che tutti i dati e le informazioni contenute nella presente domanda e nella documentazione allegata alla stessa sono rigorosamente conformi alla realtà;

12) di essere a conoscenza che il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione della presente domanda di finanziamento potrà essere valutato ai fini della revoca del contributo.

Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere a conoscenza dei seguenti obblighi a carico del Beneficiario:

- utilizzare il contributo concesso esclusivamente per finanziare l'iniziativa oggetto della domanda di finanziamento di cui trattasi;
- non ridurre in alcun caso e per alcun motivo la percentuale di spesa ammessa a carico del beneficiario finale rispetto a quanto dichiarato nella domanda di finanziamento;
- - provvedere all'affidamento della progettazione, della realizzazione delle opere e dei collaudi, nonché della

fornitura di beni e servizi, in conformità alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti;

- - rispettare la normativa europea relativa alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei Fondi strutturali prevista dal Reg. (CE) n. 1159/2000, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di erigere i cartelloni in loco e apporre le targhe esplicative;
- - rispettare tutte le condizioni e disposizioni contenute nel presente invito, nel DOCUP e nel Complemento di Programmazione e nei Regolamenti comunitari relativi ai Fondi strutturali ed in particolare nel Regolamento (CE) n. 448/2004, in materia di spese ammissibili;
- assicurare la presentazione alla Direzione centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici di qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica;
- - comunicare tempestivamente l'avvio (rappresentato dalla data del verbale di consegna dei lavori) e la conclusione dell'intervento (rappresentato dalla data del certificato di collaudo o regolare esecuzione regolarmente approvati) secondo quanto previsto nel Complemento di Programmazione;
- - assicurare la puntuale e completa esecuzione dell'intervento conformemente al progetto approvato e alle eventuali prescrizioni tecniche imposte dagli Uffici tecnici competenti, dalle concessioni, nulla osta, autorizzazioni, ecc., entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo;
- comunicare preventivamente ogni eventuale variazione o modifica nei contenuti dell'intervento cofinanziato;
- fornire all'Amministrazione regionale le informazioni e i dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, alle scadenze e con le modalità comunicate dalla Direzione centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici, anche successivamente alla conclusione dell'intervento. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere ulteriori erogazioni dei fondi nel caso di inosservanza delle suddette disposizioni;
- assicurare il rispetto dei termini per la rendicontazione finanziaria dell'intervento indicati nel decreto di concessione;
- comunicare tempestivamente le eventuali minori spese derivanti dai ribassi conseguiti in sede di aggiudicazione dei lavori, nonché le eventuali economie contributive;
- trasmettere alla Direzione competente le eventuali varianti sostanziali del progetto prima della loro attuazione, evidenziando e documentando i motivi che hanno determinato la variante proposta. Potranno essere approvate quelle varianti sostanziali che si rendano necessarie in fase di esecuzione dei lavori purchè rispettino gli obiettivi, le finalità del progetto e i tempi di esecuzione previsti dal presente invito e dal Complemento di Programmazione, comunque compatibili con i termini fissati dalla Commissione europea per l'esecuzione delle spese del Docup Obiettivo 2 2000-2006. L'eventuale maggior costo di investimento dovuto alla variante proposta non comporterà l'incremento del contributo concesso e sarà pertanto a carico del beneficiario;
- fornire la documentazione di spesa anche prima della conclusione dell'intervento su richiesta della Direzione centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici in base alle esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione Europea e dello Stato;
- fornire per la rendicontazione degli stati di avanzamento lavori (S.A.L.), ai fini del pagamento, anche in acconto, delle relative spese, fatture quietanzate e/o mandati di pagamento quietanzati, in copia conforme all'originale, fatte salve eventuali diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione regionale;
- successivamente alla conclusione dell'intervento, presentare alla Direzione centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici, entro il termine stabilito dall'Amministrazione regionale, la rendicontazione delle spese sostenute, comprendente copia conforme all'originale del certificato di collaudo o regolare esecuzione e che dovrà basarsi sulla documentazione sotto specificata:

a)le spese effettuate dai beneficiari finali devono essere comprovate da fatture quietanziate;

quando questo non sia possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente (Reg. CE 448/2004);

b)rendere dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che le fatture sono fiscalmente regolari, si riferiscono unicamente all'intervento finanziato, sono state tutte pagate a saldo e sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli evidenziati nelle fatture;

- le fatture presentate per la rendicontazione dovranno indicare chiaramente l'oggetto e contenere il riferimento all'intervento finanziato dall'obiettivo 2;
-
- consentire e agevolare le attività di controllo da parte delle autorità statali, regionali e comunitarie;
- mantenere, ai sensi del Reg(CE)438/2001, una pista di controllo aggiornata secondo lo schema che sarà fornito dall'Amministrazione regionale;
- ai fini dei controlli derivanti dai regolamenti comunitari, conservare fino al 31.12.2012, in un dossier separato, in originale o in copia conforme all'originale, tutta la documentazione relativa all'iter procedurale, amministrativo e contabile dell'intervento, ed in particolare gli atti relativi alle procedure di affidamento;
- utilizzare i beni mobili oggetto del contributo esclusivamente all'interno del territorio ammissibile e per le finalità previste dal presente invito per tutta la durata del vincolo di destinazione;
- mantenere la destinazione e modalità d'uso dei beni previsti dal progetto per almeno cinque anni dalla data del decreto di liquidazione finale della spesa;
- comunicare tempestivamente, tramite lettera raccomandata, l'eventuale rinuncia totale o parziale all'esecuzione dell'intervento. Nel caso di rinuncia all'esecuzione dell'intervento la Direzione competente provvederà alla revoca del contributo; nel caso di realizzazioni parziali dell'intervento la Direzione centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici valuterà se concedere una quota parte del contributo sulla base di quanto realizzato (se l'attuazione, anche se parziale, garantisce comunque il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'intervento) oppure se procedere alla revoca del contributo concesso;
- determinare le condizioni di concessione/vendita dell'energia prodotta tali da escludere la concessione di aiuti di stato secondo le disposizioni vigenti in materia comunitaria.

Allegati obbligatori alla presente domanda

- elaborati del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 "Legge quadro per in materia di lavori pubblici", ovvero quanto disposto dalla legge regionale 14/02 e successive modifiche ed integrazioni;
- documentazione di cui all'allegato alla domanda di finanziamento ai fini della valutazione dei costi e dei ricavi derivanti dalla gestione del progetto e dell'applicazione dell'art. 29 comma 4 Reg. (CE) 1260/99, comprensiva di una relazione tecnica nella quale vengano spiegati i criteri utilizzati per la determinazione dei rientri tariffari (energia venduta * prezzo unitario di vendita) e la quantificazione dei costi d'esercizio;
- copia fotostatica dell'atto amministrativo con il quale l'organo competente dell'Ente richiedente approva l'intervento, autorizza il legale rappresentante a inoltrare la domanda di finanziamento di cui all'oggetto e si impegna a cofinanziare il progetto per la quota a proprio carico indicando le modalità di tale copertura;
- copia fotostatica di un documento di identità personale, in corso di validità, del rappresentante legale del Comune richiedente;
- nel caso di acquisto di terreni, copia fotostatica del contratto preliminare di compravendita o, se in possesso, del contratto di compravendita;

- nel caso di acquisto di terreni, certificato di un professionista qualificato indipendente o un organismo debitamente autorizzato nel quale si conferma che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato;
- elenco dei documenti allegati alla domanda di finanziamento;

Il/La sottoscritto/a prende altresì atto che:

"Ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.12.1996, n.675 "Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso la Direzione regionale dell'ambiente per le finalità di cui alla presente domanda e saranno trattati anche mediante strumenti informatici ai soli fini istruttori. Le medesime informazioni potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche, nonché alle direzioni generali della commissione europea interessate all'attuazione del DOCUP e diffuse, nei casi previsti dalla legge, da un regolamento o normativa comunitaria. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità della presente domanda. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata Legge 675/1996, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi."

Luogo e data _________________

IL RICHIEDENTE

____

(Timbro e firma leggibile)

Unione europea   Ministero dello Sviluppo Economico   Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO Autodichiarazione ai fini dell'applicazione dell'art. 29.4 Reg. (CE) 1260/99 e tabelle relative ai costi ed ai ricavi della gestione (ai fini del calcolo delle entrate nette)

DOCUP Obiettivo 2 - Documento Unico di Programmazione 2000-2006

Asse 3 Valorizzazione e tutela delle risorse ambientali, naturali e culturali Misura 3.1 Tutela e valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale e ambientale Azione 3.1.2 – Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili

1. **1. TITOLO DEL PROGETTO: ……………………………………………………………………**
2. **2. ENTE DICHIARANTE: …………………………………...……………………………………..**

Le tabelle allegate alla presente, illustrano per il periodo di riferimento considerato (20 anni) l'evoluzione dei costi di gestione e dei ricavi che potranno derivare dall'esercizio del progetto proposto per il finanziamento nell'ambito della Misura |__|__|__| , del Docup Ob. 2 – 2000-2006 – Regione Friuli Venezia Giulia ai fini dell'applicazione dell'art 29.4 del Regolamento (CE) 1260/99. Le valutazioni formulate, che rappresentano una previsione dei flussi di cassa determinati dalla differenza tra i costi di gestione ed i ricavi che si presume verranno conseguiti, sono state effettuate:

- assumendo criteri prudenziali per la previsione dei costi e dei ricavi, come evidenziato nella relazione allegata;
- utilizzando tecniche e metodi previsivi adeguati per le specifiche valutazioni da sviluppare;
- assumendo ipotesi di invarianza dei prezzi assoluti e relativi nel corso del periodo di riferimento;
- considerando l'evoluzione dei costi e ricavi sulla base delle variazioni degli input ed output quantitativi;
- assumendo l'invarianza dei processi gestionali e tecnologici relativi all'esercizio delle iniziative supportate dal contributo pubblico. Con la presente autodichiarazione si attesta pertanto l'attendibilità delle valutazioni qui presentate. Si allega, inoltre, una relazione tecnica sintetica nella quale venga spiegata la determinazione dei rientri tariffari (energia venduta * prezzo unitario di vendita) e la quantificazione dei costi d'esercizio.

Si assume inoltre l'impegno a garantire la conservazione di quanto qui dichiarato nonché della documentazione utilizzata a supporto delle valutazioni e delle quantificazione riportate nelle tabelle, ai fini di qualsiasi controllo comunitario nazionale o regionale, fino al 31/12/2012.

Luogo e data ____________________

Il Legale Rappresentante dell'Ente

tab fin 5 piano di copertura finanziario

	A. INVESTIMENTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	fabbisogno																				
1	costi inv.																				
2	totale (1)																				
	copertura																				
3	risorse proprie																				
4	risorse docup																				
5	mutuo																				
6	capitali privati																				
7	altre																				
8	totale (da 3 a 7)																				
	B GESTIONE																				
	fabbisogno																				
9	costi eserc. (inclusa man. ord.e straord.)																				
10	rimborso finanziamenti																				
11	interessi passivi																				
12	totale (da 9 a 11)																				
	copertura																				
13	rientri tariffari																				
14	altri rientri																				
15	risorse proprie																				
16	sussidi di esercizio (trasf. e contr. alla gest.)																				
17	totale (da 13 a 16)																				
	C SALDI																				
18	totale fabbisogno (2+12)																				
19	totale copertura (8+17)																				
20	saldo (19-18)																				

tab fin 1 costi di investimento

voci	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
opere civili																					
opere impiantistiche																					
manodopera																					
espropri																					
altri costi																					
totale investimento																					

tab fin 2 costi di esercizio e di manutenzione

voci	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
acquisti																					
manutenz. ord. e str.																					
manodopera																					
altri costi																					
totale esercizio																					

tab fin 3 rientri

voci	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
tariffari																					
altri rientri non tariff.																					
totale rientri																					

tab fin 4 riepilogo costi / rientri

voci		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1 costi di investimento																						
1.2 costi di esercizio																						
1.3 totale costi (1.1 + 1.2)																						
1.4 rientri finanziari																						
entrate nette (1.4-1.2)																						
flusso di cassa (1.4-1.3)																						

Differenza tra rientri finanziari e costi di esercizio, attualizzata tasso di attualizzazione: 6,00%

07_33_1_DGR_1879_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2007, n. 1879

LR 26/2001 - DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 - Riprogrammazione e assegnazione di risorse del Piano aggiuntivo regionale derivanti dal fondo di cui all' art 9 e all' art 23 della LR 7/1999. Approvazione definitiva.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2000-2006 – Obiettivo 2, approvato dalla Commissione della Comunità Europea con decisione C (2001) 2811 di data 23.11.2001 e successivamente modificato C (2004) 4591 di data 19 novembre 2004 e C(2007) 1992 di data 30 aprile 2007;

VISTA la legge regionale n. 26 del 27 novembre 2001 recante "Norme specifiche per l'attuazione del Docup Obiettivo 2 per il periodo 2000 – 2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato";

VISTA la legge regionale n. 7 del 16 aprile 1999 "Norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7" e in particolare l'art. 9, comma 1, lettera d) (inerente alla costituzione di un fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario) e l'art 23;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1328 del 1 giugno 2007, con la quale sono state assegnate quale spesa per investimenti (cap. 9600) risorse derivanti dal citato fondo in favore dell'Obiettivo 2 2000 – 2006 e che le stesse sono pari ad Euro 3.000.000,00;

CONSIDERATO che, relativamente agli altri importi inerenti all'Obiettivo 2 2000 – 2006, quota c), riportati nella medesima delibera (euro 447.847,14 cap 9600 ed euro 538.000,00 cap 9602) l'Autorità di Gestione del programma ha già provveduto alla loro assegnazione, vista la DGR 790/2007;

CONSIDERATO che la delibera 1328/2007 prevede l'assegnazione di tali risorse prioritariamente in favore dell'azione 2.6.1 "Aiuti alle grandi imprese industriali per attività di ricerca e sviluppo precompetitivo" e dell'azione 2.6.2 "Aiuti alle grandi imprese industriali per investimenti per la tutela dell'ambiente" del programma;

RILEVATO che i fabbisogni aggiuntivi dell'azione 2.6.1 si sono rivelati inferiori rispetto alla attese e quantificabili in euro 359.925,81;

CONSIDERATO che la Direzione Centrale Attività Produttive ha inoltre comunicato che non risulta necessario potenziare con risorse aggiuntive regionali la dotazione finanziaria dell'azione 2.6.2 "Aiuti alle grandi imprese industriali per investimenti per la tutela dell'ambiente" vista la mancata risposta del territorio al bando approvato con DGR 501/2007;

TENUTO CONTO che, successivamente alla richiesta di risorse aggiuntive a valere sul cap. 9600, l'Autorità di Gestione del DOCUP ha ricevuto ulteriori domande di finanziamento utili al conseguimento degli obiettivi di spesa del Programma;

RITENUTO opportuno provvedere a destinare le rimanenti risorse in favore di altre azioni del programma;

CONSIDERATO pertanto che la nuova proposta di assegnazione di risorse aggiuntive regionali modifica la destinazione del riparto del cap. 9600 così come individuata dalla Giunta regionale con DGR 1328/2007 su parere favorevole della V Commissione Consiliare;

CONSIDERATI i fabbisogni finanziari manifestati nel corso di attuazione del programma, indicati in Tabella B (allegata alla presente deliberazione e parte integrante della stessa) e riassunti come segue:

- *Azione 1.1.2 "Interventi per il miglioramento delle infrastrutture stradali a supporto delle attività produttive e turistiche"*: (+) euro 158.000,00, area obiettivo 2, per il finanziamento di una nuova iniziativa in favore della Provincia di Gorizia;
- *Azione 1.2.2 "Realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio pubblico volti alla valorizzazione dei centri minori"*: (+) Euro 615.760,48 (are obiettivo 2) per il finanziamento di ulteriori interventi ammissibili nei comuni di Lusevera (+ euro 115.760,48) e di Trasaghis (+ euro 500.000,00);
- *Azione 1.3.2 "Realizzazione di strutture per l'insediamento di attività di ricerca e sviluppo di imprese basate sullo spin/off della ricerca e sullo sviluppo di tecnologie innovative ":* (+) Euro 474.000,00 (area obietti-

vo 2) per il finanziamento di ulteriori spese ammissibili nell'ambito del progetto "Laboratorio Materiali Metallurgia";
- *Azione 2.6.1 "Aiuti alle grandi imprese industriali per attività di ricerca e sviluppo precompetitivo"*: (+) euro 340.000,00 (aree obiettivo 2) per consentire l'assegnazione di ulteriori risorse a finanziamento della graduatoria di cui alla DGR 1233/2007. L'importo complessivamente necessario per il totale scorrimento della graduatoria, pari a euro 359.925,81, non può essere totalmente assegnato in quanto l'assegnazione di tali risorse condurrebbe, unitamente alle risorse precedentemente stanziate (pari a Euro 1.000.000,00 di cui alla DGR 1445/05), al superamento della soglia massima concedibile quale overbooking all'azione, considerato che i limiti imposti dalla normativa di settore prevedono un importo massimo pari al 20% dell'importo notificato (pari a euro 6.700.000,00);
- *Azione 3.1.1 "Tutela e valorizzazione delle risorse naturali"* – sottoazione di competenza del Servizio Tutela Ambienti Naturali e Fauna: (+) euro 316.000,00 (aree in sostegno transitorio) per l'integrazione del progetto "Interventi di recupero dell'area di interesse naturalistico e ambientale – Risorgive dello Stella – adiacente al laboratorio/acquario di Rivignano";
- *Azione 3.1.2 "Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili"*: (+) euro 544.067,23 per consentire, unitamente ai successivi disimpegni che opererà, con propria DGR, la Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali Forestali e Montagna, il totale impegno su fondi overbooking del Progetto codice 2054;
PRESO ATTO che, stante l'elenco dei fabbisogni sopra descritto, l'ammontare di risorse complessivamente necessario a fornire copertura a tali richieste è pari a euro 2.447.827,71;
CONSIDERATO che l'assegnazione effettuata in favore del programma con DGR 1328/07 (pari complessivamente a euro 3.000.000,00 quale spesa per investimenti cap 9600) risulta pertanto sufficiente a garantire la copertura di tutti i fabbisogni manifestati;
CONSIDERATO che la differenza tra quanto assegnato con la DGR citata (Euro 3.000.000,00) e l'importo utilizzato con la presente deliberazione (Euro 2.447.827,71), pari a euro 552.172,29, verrà destinata con successiva deliberazione in favore di fabbisogni aggiuntivi utili al conseguimento degli obiettivi di spesa del Programma;
PRESO ATTO della nota prot. PMT/9916/VS.18 di data 10 luglio 2007 della Direzione Centrale Pianificazione Territoriale, Energia, Mobilità e Infrastrutture di Trasporto con la quale la stessa comunica di non prevedere l'utilizzo delle risorse PAR stanziate in favore dell'azione 1.1.2 con DGR 790/2007 (Euro 458.200,00);
RITENUTO opportuno pertanto, su richiesta della Direzione Centrale citata, riprogrammare tali risorse, riassunte in tabella A allegata alla presente deliberazione, in favore di altre azioni del DOCUP;
CONSIDERATO che tali risorse riprogrammate in favore del programma, verranno destinate dall'Autorità di Gestione, con successiva deliberazione, in favore di ulteriori e futuri fabbisogni utili al conseguimento degli obiettivi di spesa del Programma;
PRESO ATTO che pertanto le risorse non assegnate nell'ambito della presente deliberazione ammontano a euro 1.010.372,29;
VISTA DGR 1800 del 20 luglio 2007 che approva in via preliminare l'assegnazione e la riprogrammazione delle risorse aggiuntive regionali relative al programma Obiettivo 2 2000 – 2006;
SENTITO il parere favorevole, espresso in data 25 luglio 2007, della competente quinta Commissione Consiliare;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali;
all'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa
1. Si approva la riprogrammazione delle risorse PAR riassunte nella tabella A, parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione, e di seguito elencate:
i. Azione 1.1.2 "Interventi per il miglioramento delle infrastrutture stradali a supporto delle attività produttive e turistiche" : (-) euro 458.200,00 vista la richiesta della direzione centrale competente di riprogrammazione dello stanziamento effettuato con DGR 790/2007;
2. Si approva l'assegnazione parziale per euro 2.447.827,71 delle risorse PAR derivanti dallo stanziamento effettuato in favore del Programma con DGR 1328/2007, a copertura dei seguenti fabbisogni, riassunti nella Tabella B allegata e parte integrante della presente deliberazione:
i. Azione 1.1.2 "Interventi per il miglioramento delle infrastrutture stradali a supporto delle attività produttive e turistiche": (+) euro 158.000,00, area obiettivo 2, per il finanziamento di una nuova iniziativa in favore della Provincia di Gorizia;
ii. Azione 1.2.2 "Realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio pubblico volti alla valorizzazione dei centri minori": (+) Euro 615.760,48, aree obiettivo 2, per il finanziamento di ulteriori interventi ammissibili nei comuni di Lusevera (+ euro 115.760,48) e di Trasaghis (+ euro 500.000,00);

iii. Azione 1.3.2 "Realizzazione di strutture per l'insediamento di attività di ricerca e sviluppo di imprese basate sullo spin/off della ricerca e sullo sviluppo di tecnologie innovative ": (+) Euro 474.000,00 (area obiettivo 2) per il finanziamento di ulteriori spese ammissibili nell'ambito del progetto "Laboratorio Materiali Metallurgia";
iv. Azione 2.6.1 "Aiuti alle grandi imprese industriali per attività di ricerca e sviluppo precompetitivo": (+) euro 340.000,00 (aree obiettivo 2) per consentire lo scorrimento della graduatoria di cui alla DGR 1233/2007;
v. Azione 3.1.1 "Tutela e valorizzazione delle risorse naturali" – sottoazione di competenza del Servizio Tutela Ambienti Naturali e Fauna: (+) euro 316.000,00 (aree in sostegno transitorio) per l'integrazione del progetto "interventi di recupero dell'area di interesse naturalistico e ambientale – Risorgive dello Stella – adiacente al laboratorio/acquario di Rivignano"
vi. Azione 3.1.2 "Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili": (+) euro 544.067,23 per consentire, unitamente ai successivi disimpegni che opererà, con propria DGR, la Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali Forestali e Montagna, il totale impegno su fondi overbooking del Progetto codice 2054;

3. la Direzione Centrale Relazioni Internazionali Comunitarie ed Autonomie Locali provvederà, con successiva deliberazione e sulla base dei fabbisogni manifestati all'Autorità di Gestione del programma, ad assegnare in favore di altre azioni del DOCUP le risorse pari ad euro 1.010.372,29 non destinate con la presente deliberazione (di cui euro 458.200,00 derivanti dalla riprogrammazione di cui al punto 1 ed euro 552.172,29 quale differenza tra l'importo stanziato in favore del programma con DGR 1328/2007 – Euro 3.000.000,00 - e l'importo effettivamente utilizzato di cui al punto 2 – Euro 2.447.827,71);

4. la presente deliberazione, unitamente alle Tabelle A e B allegate, saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_33_1_DGR_1879_2_ALL1

DOCUP Obiettivo 2 - 2000/2006 - Riprogrammazioni del PAR effettuate con la presente delibera

TAB A

		Variazioni PAR (quote UE, Stato, Regione)		
		Aree Obiettivo 2	**Aree Sostegno Transitorio**	**Totale**
1. COMPETITIVITA' E ATTRATTIVITA' DEL SISTEMA TERRITORIALE		**- 458.200,00**		**- 458.200,00**
1.1	**Competitività e attrattività del sistema dei trasporti**	**- 458.200,00**		**- 458.200,00**
1.1.1	Infrastrutture per lo sviluppo dell'intermodalità			-
1.1.2	Interventi per il miglioramento delle infrastrutture stradali a supporto delle attività produttive e turistiche	- 458.200,00		- 458.200,00
1.2	**Competitività e attrattività urbana**	**-**		**-**
1.2.1	Realizzazione di interventi di riqualificazione urbana volti ad elevare la vivibilità e l'attrattività dei maggiori centri urbani			-
1.2.2	Realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio pubblico volti alla valorizzazione dei centri minori			-
1.3	**Competitività e attrattività delle infrastrutture per lo sviluppo delle attività produttive**	**-**		**-**
1.3.1	Realizzazione di strutture per l'offerta di servizi comuni alle imprese insediate in aree industriali			-
1.3.2	Realizzazione di strutture per l'insediamento di attività di ricerca e sviluppo di imprese basate sullo spin/off della ricerca e sullo sviluppo di tecnologie innovative			-
1.3.3	Realizzazione di un centro servizi per la promozione della sicurezza sul lavoro			-
2. AMPLIAMENTO E COMPETITIVITA' DEL SISTEMA IMPRESE		**-**	**-**	**-**
2.1	**Aiuti agli investimenti delle imprese**	**-**	**-**	**-**
2.1.1	Aiuti agli investimenti delle imprese industriali e artigianali	-	-	-
	Industria			-
	Artigianato			-
2.1.2	Aiuti agli investimenti delle imprese dei settori turistico e commerciale			-
2.2	**Servizi finanziari per il rafforzamento del capitale sociale**			-
2.3	**Servizi reali alle imprese e animazione economica**	**-**	**-**	**-**
2.3.1	Acquisizione di servizi reali	-	-	-
	Industria			-
	Artigianato			-
	Turismo			-
2.3.2	Animazione economica	-	-	-
	Industria			-
	Servizio per la Montagna			-
2.4	**Ricerca e diffusione dell'innovazione**	**-**	**-**	**-**
2.4.1	Diffusione dell'innovazione			-
2.4.2	Aiuti alle imprese per attività di ricerca e sviluppo tecnologico	-	-	-
	Industria			-
	Artigianato			-
2.5	**Servizi per favorire lo start up di nuova imprenditorialità**	**-**	**-**	**-**
2.5.1	Promozione dello start up	-		-
	Industria			-
	Artigianato			-
	Servizio Montagna			-
2.5.2	Sostegno allo start up	-	-	-
	Industria			-
	Artigianato			-
	Servizio Montagna			-
2.6	**Aiuti alle grandi imprese**	**-**	**-**	**-**
2.6.1	Aiuti alle grandi imprese industriali per attività di ricerca e sviluppo precompetitivo			-
2.6.2	Aiuti alle grandi imprese industriali per investimenti per la tutela dell'ambiente			-
2.7	**Azioni specifiche per incentivare il raggiungimento delle pari opportunità**	**-**	**-**	**-**

DOCUP Obiettivo 2 - 2000/2006 - Riprogrammazioni del PAR effettuate con la presente delibera

TAB A

		Variazioni PAR (quote UE, Stato, Regione)		
		Aree Obiettivo 2	Aree Sostegno Transitorio	Totale
2.7.1	Sostegno alla creazione di asili nido			-
2.7.2	Promozione e consolidamento della presenza femminile nel mondo imprenditoriale			-
3. VALORIZZAZIONE E TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI, NATURALI E CULTURALI		-	-	-
3.1	**Tutela e valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale e ambientale**	-	-	-
3.1.1	Tutela e valorizzazione delle risorse naturali	-	-	-
	Servizio per la tutela degli Ambienti Naturali e della Fauna			-
	Ispettorato ripartimentale delle foreste di Gorizia e Trieste			-
	Servizio per la gestione delle foreste regionali e delle aree protette			-
3.1.2	Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili	-		-
	Ambiente			-
	Servizio Montagna			-
3.1.3	Ripristino e tutela ambientale di aree costiere e lagunari			-
3.1.4	Realizzazione di un sistema informativo ambientale			-
3.2	**Recupero e valorizzazione dei beni culturali**	-	-	-
3.2.1	Recupero, conservazione, valorizzazione e promozione di beni culturali			-
3.2.2	Recupero e adeguamento del patrimonio paesistico tipico rurale			-
3.3	**Difesa del suolo e protezione del dissesto idrogeologico in area montana**			-
4. RAFFORZAMENTO DELL'ECONOMIA DELLA MONTAGNA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI		-		-
4.1	**Consolidamento e sviluppo dell'imprenditoria nelle zone montane**	-		-
4.1.1	Realizzazione di strutture per l'insediamento di attività produttive			-
4.1.2	Servizi finanziari per favorire l'accesso al credito da parte delle PMI			-
4.1.3	Sviluppo della cooperazione e promozione dei servizi di subfornitura nelle imprese			-
4.2	**Sostegno per favorire il presidio socioeconomico dell'alta montagna**	-		-
4.2.1	Sviluppo del sistema di comunicazione ed informazione			-
4.2.2	Sviluppo del telelavoro			-
4.2.3	Sostegno alle imprese dell'artigianato, del commercio e dei servizi, per garantire un livello idoneo di servizi alle popolazioni			-
4.2.4	Sostegno alla localizzazione e rilocalizzazione delle imprese			-
4.2.5	Sviluppo di imprese nel campo dell'economia sociale			-
4.3	**Attrattività e sviluppo del settore turistico dell'alta montagna**	-		-
4.3.1	Realizzazione e miglioramento di infrastrutture e strutture finalizzate allo sviluppo turistico			
4.3.2	Recupero edilizio e paesaggitico e valorizzazione dei villaggi alpini			-
4.3.3	Sviluppo delle iniziative di "albergo diffuso"			-
4.3.4	Animazione e promozione turistica			-
5	**ASSISTENZA TECNICA**	-		-
5.1	**Assistenza tecnica all'attuazione, monitoraggio e valutazione del Programma**	-		-
5.1.1	Attività di consulenza ed assistenza tecnica			-
5.1.2	Acquisizione di atrezzature, hardware e software			-
5.1.3	Studi e indagini			-
5.2	**Pubblicità, diffusione e scambi di esperienze**	-		-
5.2.1	Azioni informative			-
	TOTALE GENERALE	**- 458.200,00**	**-**	**- 458.200,00**

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_33_1_DGR_1879_2_ALL2

DOCUP Obiettivo 2 - 2000/2006 - Assegnazioni del PAR effettuate con la presente delibera

TAB B

		Variazioni PAR (quote UE, Stato, Regione)		
		Aree Obiettivo 2	Aree Sostegno Transitorio	Totale
1. COMPETITIVITA' E ATTRATTIVITA' DEL SISTEMA TERRITORIALE		**1.247.760,48**	**-**	**1.247.760,48**
1.1	**Competitività e attrattività del sistema dei trasporti**	**158.000,00**	**-**	**158.000,00**
1.1.1	Infrastrutture per lo sviluppo dell'intermodalità			-
1.1.2	Interventi per il miglioramento delle infrastrutture stradali a supporto delle attività produttive e turistiche	158.000,00		158.000,00
1.2	**Competitività e attrattività urbana**	**615.760,48**	**-**	**615.760,48**
1.2.1	Realizzazione di interventi di riqualificazione urbana volti ad elevare la vivibilità e l'attrattività dei maggiori centri urbani			-
1.2.2	Realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio pubblico volti alla valorizzazione dei centri minori	615.760,48		615.760,48
1.3	**Competitività e attrattività delle infrastrutture per lo sviluppo delle attività produttive**	**474.000,00**	**-**	**474.000,00**
1.3.1	Realizzazione di strutture per l'offerta di servizi comuni alle imprese insediate in aree industriali			-
1.3.2	Realizzazione di strutture per l'insediamento di attività di ricerca e sviluppo di imprese basate sullo spin/off della ricerca e sullo sviluppo di tecnologie innovative	474.000,00		474.000,00
1.3.3	Realizzazione di un centro servizi per la promozione della sicurezza sul lavoro			-
2. AMPLIAMENTO E COMPETITIVITA' DEL SISTEMA IMPRESE		**340.000,00**	**-**	**340.000,00**
2.1	**Aiuti agli investimenti delle imprese**	**-**	**-**	**-**
2.1.1	Aiuti agli investimenti delle imprese industriali e artigianali	-	-	-
	Industria			-
	Artigianato			-
2.1.2	Aiuti agli investimenti delle imprese dei settori turistico e commerciale			-
2.2	**Servizi finanziari per il rafforzamento del capitale sociale**			**-**
2.3	**Servizi reali alle imprese e animazione economica**	**-**	**-**	**-**
2.3.1	Acquisizione di servizi reali	-	-	-
	Industria			-
	Artigianato			-
	Turismo			-
2.3.2	Animazione economica	-	-	-
	Industria			-
	Servizio per la Montagna			-
2.4	**Ricerca e diffusione dell'innovazione**	**-**	**-**	**-**
2.4.1	Diffusione dell'innovazione			-
2.4.2	Aiuti alle imprese per attività di ricerca e sviluppo tecnologico	-	-	-
	Industria			-
	Artigianato			-
2.5	**Servizi per favorire lo start up di nuova imprenditorialità**	**-**	**-**	**-**
2.5.1	Promozione dello start up	-		-
	Industria			-
	Artigianato			-
	Servizio Montagna			-
2.5.2	Sostegno allo start up	-	-	-
	Industria			-
	Artigianato			-
	Servizio Montagna			-
2.6	**Aiuti alle grandi imprese**	**340.000,00**	**-**	**340.000,00**
2.6.1	Aiuti alle grandi imprese industriali per attività di ricerca e sviluppo precompetitivo	340.000,00		340.000,00
2.6.2	Aiuti alle grandi imprese industriali per investimenti per la tutela dell'ambiente			-
2.7	**Azioni specifiche per incentivare il raggiungimento delle pari opportunità**	**-**	**-**	**-**
2.7.1	Sostegno alla creazione di asili nido			-

DOCUP Obiettivo 2 - 2000/2006 - Assegnazioni del PAR effettuate con la presente delibera

TAB B

		Variazioni PAR (quote UE, Stato, Regione)		
		Aree Obiettivo 2	Aree Sostegno Transitorio	Totale
2.7.2	Promozione e consolidamento della presenza femminile nel mondo imprenditoriale			-
3. VALORIZZAZIONE E TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI, NATURALI E CULTURALI		**544.067,23**	**316.000,00**	**860.067,23**
3.1	**Tutela e valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale e ambientale**	**544.067,23**	**316.000,00**	**860.067,23**
3.1.1	Tutela e valorizzazione delle risorse naturali	-	316.000,00	316.000,00
	ServizioTutela Ambienti Naturali e Fauna		316.000,00	316.000,00
	Ispettorato ripartimentale delle foreste di Gorizia e Trieste			-
	Servizio per la gestione delle foreste regionali e delle aree protette			-
3.1.2	Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili	544.067,23		544.067,23
	Ambiente			-
	Servizio Montagna	544.067,23		544.067,23
3.1.3	Ripristino e tutela ambientale di aree costiere e lagunari			-
3.1.4	Realizzazione di un sistema informativo ambientale			-
3.2	**Recupero e valorizzazione dei beni culturali**	-	-	-
3.2.1	Recupero, conservazione, valorizzazione e promozione di beni culturali			-
3.2.2	Recupero e adeguamento del patrimonio paesistico tipico rurale			-
3.3	**Difesa del suolo e protezione del dissesto idrogeologico in area montana**			-
4. RAFFORZAMENTO DELL'ECONOMIA DELLA MONTAGNA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI		-		-
4.1	**Consolidamento e sviluppo dell'imprenditoria nelle zone montane**	-		-
4.1.1	Realizzazione di strutture per l'insediamento di attività produttive			-
4.1.2	Servizi finanziari per favorire l'accesso al credito da parte delle PMI			-
4.1.3	Sviluppo della cooperazione e promozione dei servizi di subfornitura nelle imprese			-
4.2	**Sostegno per favorire il presidio socioeconomico dell'alta montagna**	-		-
4.2.1	Sviluppo del sistema di comunicazione ed informazione			-
4.2.2	Sviluppo del telelavoro			-
4.2.3	Sostegno alle imprese dell'artigianato, del commercio e dei servizi, per garantire un livello idoneo di servizi alle popolazioni			-
4.2.4	Sostegno alla localizzazione e rilocalizzazione delle imprese			-
4.2.5	Sviluppo di imprese nel campo dell'economia sociale			-
4.3	**Attrattività e sviluppo del settore turistico dell'alta montagna**	-		-
4.3.1	Realizzazione e miglioramento di infrastrutture e strutture finalizzate allo sviluppo turistico			
4.3.2	Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini			-
4.3.3	Sviluppo delle iniziative di "albergo diffuso"			-
4.3.4	Animazione e promozione turistica			-
5	**ASSISTENZA TECNICA**	-		-
5.1	**Assistenza tecnica all'attuazione, monitoraggio e valutazione del Programma**	-		-
5.1.1	Attività di consulenza ed assistenza tecnica			-
5.1.2	Acquisizione di atrezzature, hardware e software			-
5.1.3	Studi e indagini			-
5.2	**Pubblicità, diffusione e scambi di esperienze**	-		-
5.2.1	Azioni informative			-
	TOTALE GENERALE	**2.131.827,71**	**316.000,00**	**2.447.827,71**

Fonti di copertura

Riparto cap. 9600 (DGR 1328/07)	3.000.000,00
	3.000.000,00

Risorse di successiva destinazione

Riparto cap. 9600 (DGR 1328/07)	552.172,29
Risorse da Riprogrammazione (TAB A)	#RIF!
	#RIF!

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_33_1_ADC_PIAN TERR MONFALCONE MARINA NOVA

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Monfalcone. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale "Marina Nova".

Con deliberazione consiliare n. 15/46 del 22.05.2007 il comune di Monfalcone ha approvato, ai sensi dell'art. 45, co. 4, della L.R. 52/1991, il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica "Marina Nova", in variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale, con l'introduzione delle modifiche conseguenti sia al recepimento del parere della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto n. 0179/2006 e del decreto della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 2589/2006, sia al parziale accoglimento delle osservazioni/opposizioni presentate al piano stesso.

07_33_1_ADC_PIAN TERR POLCENIGO TESSERE

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Polcenigo. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale della zona D2.1"industriale ed artigianale di nuovo impianto in loc. Tessere", comparto C.

Con deliberazione consiliare n. 30 del 28.05.2007 il comune di Polcenigo ha preso atto che non sono state presentate osservazioni ed opposizioni alla variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona D2.1"industriale ed artigianale di nuovo impianto in loc. Tessere", comparto C, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'art. 45, co. 4, della L.R. 52/1991.

07_33_1_ADC_PIAN TERR SAN DANIELE 59 PRGC

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di San Daniele del Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 59 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 54 del 27.06.2007 il comune di San Daniele del Friuli ha preso atto, in ordine alla variante n. 59 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni ed opposizioni e che non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'art. 32 bis, co. 3 della L.R. 52/1991, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4, della L.R. 52/1991.

Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e provvedimenti delle Comunità europee

07_33_2_CORTE COST SENT 303

Corte Costituzionale
Sentenza 10 luglio 2007, n. 303 - Giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettera a), 4 e 5, commi da 2 a 7, e 8, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28 (Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: Franco Bile
Giudici: Govanni Maria Flick, Francesco Amirante, Ugo De Siervo,Paolo Maddalena, Alfio Finocchiaro, Alfonso Quaranta, Franco Gallo, Luigi Mazzella, Gaetano Silvestri, Sabino Cassese, Maria Rita Saulle, Giuseppe Tesauro, Paolo Maria Napolitano

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettera a), 4 e 5, commi da 2 a 7, e 8, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28 (Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile), promossi con n. 2 ordinanze del 12 dicembre 2005 dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia sui ricorsi proposti da Vodafone Omnitel n.v. e da Tim Italia s.p.a. contro la Regione Friuli-Venezia Giulia ed altro iscritte ai nn. 28 e 29 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 prima serie speciale, dell'anno 2006.
VISTI gli atti di costituzione della Vodafone Omnitel n.v., della Tim Italia s.p.a. e della Regione Friuli-Venezia Giulia;
UDITO nell'udienza pubblica del 3 luglio 2007 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
UDITI gli avvocati Marco Sica, Paolo Mantovan e Mario Libertini per la Vodafone Omnitel n.v., Giuseppe De Vergottini per la Tim Italia s.p.a. e Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza del 12 dicembre 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera a), 4 e 5, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, nonché dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28 (Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile), in relazione agli artt. 41, 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione e all'art. 4, numero 12, dello statuto speciale adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).
Premette il TAR di essere chiamato a decidere sul ricorso proposto da Vodafone Omnitel N. V. nei con-

fronti della Regione Friuli-Venezia Giulia, per l'annullamento del regolamento di attuazione della legge regionale n. 28 del 2004, emanato con decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2005, n. 094/Pres. e approvato con delibera della Giunta regionale 1° aprile 2005, n. 683.
Il ricorso è rivolto contro il regolamento regionale al quale, ai sensi della legge regionale n. 28 del 2004, spetta «dettare le linee guida per la predisposizione e l'aggiornamento del piano comunale di settore, definire i modelli delle istanze e la documentazione a corredo ed individuare le procedure per le azioni di risanamento». Peraltro, la società ricorrente deduce la violazione, da parte della legge regionale, dei principi derivanti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), nonché dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), i quali consentirebbero l'installazione delle infrastrutture di telefonia mobile in ogni zona del territorio, prevedendo il rispetto solo di talune condizioni. La legge regionale, invece, prevedendo l'adozione di un piano comunale di settore, consentirebbe l'insediamento degli impianti solo sui siti previamente e specificamente individuati dallo stesso, costringendo l'ente locale ad utilizzare uno strumento di pianificazione diverso e più rigido di quello previsto dalla legge quadro, così frustrando lo sviluppo delle reti di telecomunicazione sia dal punto di vista temporale, sia della copertura territoriale.
Viene eccepita, inoltre, l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 8, della legge reg. n. 28 del 2004. Infatti, il divieto assoluto di installazione nelle zone interessate dai «biotipi» (*melius*: biotopi), nonostante che queste godano di una protezione inferiore a quella dei parchi e delle riserve naturali per le quali non vige analogo divieto, pregiudicherebbe l'interesse alla realizzazione delle reti di telecomunicazione.
Ad avviso della ricorrente, inoltre, gli artt. 3 e 4 della stessa legge regionale violerebbero il principio di legalità sostanziale, dal momento che, pur demandandosi alla Giunta regionale la predisposizione delle linee guida del piano di localizzazione delle strutture per l'installazione degli impianti per telefonia mobile, la legge non avrebbe individuato i principi e i criteri a cui attenersi.
È poi eccepita l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione nonché dei principi di unificazione e semplificazione sanciti dall'art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003.
Nel ricorso si denuncia, infine, la violazione, da parte di talune disposizioni del regolamento, delle norme contenute nella legge regionale n. 28 del 2004.
2. Ciò premesso, il TAR ritiene, innanzitutto, ammissibile il ricorso stante l'immediata lesività delle disposizioni regolamentari impugnate, che prevedono il piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti il quale introdurrebbe una «pianificazione aprioristica e vincolante», nonché la procedura per il rilascio del titolo abilitativo edilizio e la procedura per l'accertamento di conformità del progetto di impianto radio mobile ai limiti di campo elettromagnetico indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003.
Il rimettente, quindi, rigettate le censure aventi ad oggetto le disposizioni regolamentari per asserita violazione della legge regionale, ritiene rilevanti le eccezioni di legittimità costituzionale sollevate dalla società ricorrente, asserendo che «solo la loro fondatezza potrebbe mediatamente portare all'accoglimento del ricorso».
Quanto alla non manifesta infondatezza, il TAR osserva che nella materia dell'ordinamento della comunicazione la Regione Friuli-Venezia Giulia avrebbe potestà legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre del 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) «trattandosi di ampliamento della sfera di autonomia regionale con l'attribuzione di una materia per la quale lo statuto regionale non attribuiva alla Regione alcun tipo di competenza legislativa». La materia dell'urbanistica, invece, sarebbe attribuita alla competenza legislativa primaria della Regione.
Osserva, quindi, il rimettente che la Corte costituzionale, con le sentenze n. 336 del 2005 e n. 307 del 2003, avrebbe delineato i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale anche in attuazione delle direttive comunitarie, il primo tra i quali sarebbe quello dell'interesse alla realizzazione delle reti di telecomunicazione. Al riguardo la Corte avrebbe affermato che il codice delle comunicazioni elettroniche avrebbe recepito i principi di derivazione comunitaria, introducendo una disciplina volta a garantire i diritti di libertà di comunicazione, di libertà di iniziativa economica e il suo esercizio in regime di concorrenza, la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, nonché a promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. Il TAR ricorda, ancora, come la Corte abbia riconosciuto all'art. 87 di detto codice e alla procedura ivi delineata per il rilascio del titolo abilitativo alla installazione degli impianti la natura di norma di principio.
Benché la Regione Friuli-Venezia Giulia abbia in materia di urbanistica una competenza esclusiva, tuttavia essa sarebbe vincolata al rispetto degli obblighi internazionali, «nel quale *genus* indubbiamente vanno fatti rientrare anche i vincoli comunitari». Inoltre, non essendo possibile ricondurre tutta la disciplina della installazione degli impianti soltanto alla materia dell'urbanistica, trattandosi di materia "mista", il

legislatore regionale avrebbe dovuto tener conto dei principi fondamentali che riguardano l'ordinamento delle comunicazioni.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR censura innanzitutto gli artt. 3 e 4 della legge reg. n. 28 del 2004, i quali prevedono che, ai fini della localizzazione degli impianti, siano adottati dei piani comunali di settore che costituiscono lo strumento per localizzare le strutture per l'installazione di impianti fissi per telefonia mobile e ponti radio e le loro eventuali modifiche.
Tali disposizioni avrebbero previsto, in luogo del regolamento comunale contemplato dall'art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, quale strumento per la disciplina degli insediamenti degli impianti, una pianificazione di tipo urbanistico esecutivo. Ciò determinerebbe un «vincolo della possibilità di installazione al rispetto delle scelte localizzative fatte *a priori*», cui conseguirebbe una sostanziale preclusione all'installazione delle infrastrutture per la telefonia mobile che sarebbero ammesse solo nelle «localizzazioni a tale scopo espressamente previste dal piano, che si spinge fino a contemplare i singoli impianti». Ciò contrasterebbe con il principio fondamentale fissato dal legislatore statale e da quello comunitario, consistente nel ritenere che «tutto il territorio nazionale – e quindi anche regionale – debba essere coperto dalla rete di telefonia mobile e, conseguentemente, che anche dal punto di vista urbanistico territoriale, la regola debba essere quella della generale ammissibilità salvo l'eccezione alla base dell'esclusione». Tale principio imporrebbe, inoltre, che la realizzazione delle infrastrutture sia improntata a criteri di efficienza e tempestività, espressioni anche del principio costituzionale del «diritto di libertà di iniziativa economica e della tutela della concorrenza, rispetto alla quale vi è la riserva di competenza legislativa statale». Per quanto attinente alla materia urbanistica, le discrepanze della normativa regionale rispetto a quella statale, costituirebbero «violazioni degli obblighi internazionali dello Stato al cui rispetto lo Statuto subordina la suddetta competenza legislativa».
Il TAR censura, inoltre, l'art. 5, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale n. 28 del 2004 per violazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *e*), e terzo comma, e dell'art. 41 della Costituzione, nonché dell'art. 4, numero 12, dello statuto speciale.
Tale articolo, infatti, nel prevedere la necessità del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per l'installazione dell'impianto, introdurrebbe una duplicazione di procedimenti, in contrasto con il principio fondamentale ricavabile dall'art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, che imporrebbe, invece, il ricorso ad un procedimento autorizzativo unico.
Il procedimento disciplinato dalla legge regionale sarebbe ulteriormente aggravato dalla prevista acquisizione oltre che del parere vincolante dell'ARPA (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) – in conformità a quanto previsto dall'art. 87 del codice delle comunicazioni elettroniche – anche del parere dell'Azienda per i servizi sanitari.
L'art. 5, inoltre, ometterebbe di prevedere la possibilità di ricorrere alla conferenza di servizi, istituto ritenuto dalla Corte costituzionale espressione di un principio fondamentale di semplificazione di derivazione comunitaria, che la potestà legislativa regionale dovrebbe rispettare. L'art. 5, comma 4, infine, imponendo al gestore anche gli oneri finanziari per i due pareri suddetti, aumenterebbe l'onerosità del procedimento «con indubbie ricadute in termini di durata e snellezza del procedimento».
Il TAR censura, da ultimo, l'art. 8, comma 2, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *e*), e terzo comma, e dell'art. 41 della Costituzione, nonché dell'art. 4, numero 12, dello statuto speciale. Esso, infatti, imporrebbe un ingiustificato divieto di installazione degli impianti in questione nelle zone interessate da biotopi naturali, mentre nulla sarebbe previsto per i parchi e le riserve naturali, che pure dovrebbero essere interessate da un maggior livello di protezione. Tale divieto, pertanto, determinerebbe «un'ingiustificata preclusione alla possibilità di perseguire l'interesse primario alla realizzazione delle reti di telecomunicazione», che sarebbe espressione di un principio fondamentale in materia di ordinamento delle telecomunicazioni posto dal legislatore statale in attuazione della normativa comunitaria.
3. Con atto depositato in data 7 febbraio 2007, la Regione Friuli-Venezia Giulia si è costituita in giudizio, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata e rinviando ad una successiva memoria lo svolgimento delle proprie difese
4. Anche la società Vodafone Omnitel, con atto depositato in data 3 marzo 2007, si è costituita in giudizio chiedendo che, in accoglimento della questione sollevata dal TAR, sia dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate.
5. Il medesimo TAR Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza del 12 dicembre 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera *a*), 4 e 5, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 2004, nell'ambito del giudizio instaurato sul ricorso proposto dalla società TIM Italia s.p.a. (ora Telecom Italia s.p.a.), nei confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'annullamento degli articoli 2, 3, 9 e 11 dell'Allegato 5 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 28 del 2004 approvato con decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2005, n. 094/Pres.
Riferisce il rimettente che la società ricorrente, dedotta preliminarmente l'immediata lesività del regolamento di attuazione, sostiene che il medesimo e la presupposta legge regionale violerebbero l'art. 117, terzo comma, della Costituzione e i principi stabiliti dal legislatore statale sia all'art. 8 della legge n. 36

del 2001 sia all'art. 86 del codice delle comunicazioni elettroniche.
Sarebbe poi violato il principio della semplificazione nel procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi all'installazione degli impianti introdotto dall'art. 4 del d.lgs. n. 259 del 2003.
Ancora, si lamenta l'introduzione, ad opera dell'art. 9 del regolamento, di un requisito – quello della compatibilità dell'impianto con il Piano di localizzazione – non richiesto dalla normativa statale. La ricorrente censura inoltre le disposizioni regolamentari in quanto sarebbero immediatamente intese a produrre effetti anche nella materia della tutela della salute attraverso la previsione di aree del territorio comunale in cui la localizzazione degli impianti sarebbe incompatibile, ovvero di aree preferenziali e neutre, in tal modo incidendo sui limiti alla esposizione ai campi elettromagnetici già regolata dal d.P.C.m 8 luglio 2003.
Le disposizioni regolamentari sono, poi, censurate nella parte in cui non prevedono che la localizzazione degli impianti venga effettuata tramite accordi con i gestori, nonché nella parte in cui non enuncerebbero con chiarezza la disciplina da seguire per il procedimento di installazione degli impianti.
Infine, il TAR riferisce che la società ricorrente ha eccepito l'illegittimità costituzionale della legge regionale per violazione dello statuto speciale, nonché dell'art. 117, terzo comma, Cost. in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in quanto non terrebbe conto dei principi fondamentali posti dalla legge n. 36 del 2001 e dal codice delle comunicazioni elettroniche; violerebbe inoltre il principio fissato dalla Corte nella sentenza n. 307 del 2003 perché introdurrebbe disposizioni "ostative alla realizzazione degli impianti".
Ancora, introducendo un aggravamento del procedimento, la normativa regionale contrasterebbe con quanto previsto dalla legge statale per la tutela della concorrenza, nonché con l'art. 41 della Costituzione in materia di libertà di iniziativa economica.
6. Ciò premesso, il rimettente propone le medesime censure prospettate con la precedente ordinanza (r.o. n. 28 del 2006), fatta eccezione per quella concernente l'art. 8, comma 2, che con questa ordinanza non viene denunciato.
7. Con atto depositato in data 7 febbraio 2007, la Regione Friuli-Venezia Giulia si è costituita in giudizio chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata e rinviando ad una successiva memoria lo svolgimento delle proprie difese
8. La società TIM Italia s.p.a., con atto depositato in data 22 febbraio 2007, si è costituita in giudizio chiedendo l'accoglimento delle censure prospettate dal TAR.
9. In prossimità dell'udienza, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha depositato, in entrambi i giudizi, una memoria di contenuto sostanzialmente analogo, nella quale eccepisce, innanzitutto, l'inammissibilità delle questioni prospettate dal TAR per irrilevanza delle medesime, dal momento che il regolamento oggetto del giudizio *a quo* non sarebbe di per sé lesivo degli interessi della società ricorrente, stante il suo carattere astratto e preventivo.
Il difetto di interesse all'impugnazione del regolamento emergerebbe anche tenendo conto del contenuto normativo delle disposizioni censurate. Infatti, la previsione, contenuta nell'art. 3 della legge regionale n. 28 del 2004, di un Piano comunale che individui le parti del territorio da adibire alla localizzazione degli impianti non determinerebbe una lesione attuale e concreta, la quale potrebbe semmai prodursi al momento o del diniego di autorizzazione o di adozione del Piano qualora questo contenga una localizzazione tale da menomare direttamente le esigenze della società ricorrente.
Tale conclusione sarebbe avvalorata anche dalla considerazione che, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge regionale, la realizzazione degli impianti non è bloccata in attesa della approvazione del Piano e, inoltre, dal fatto che le società TIM e Vodafone avrebbero già realizzato, dall'entrata in vigore del regolamento, circa 70 impianti, sia in assenza del Piano comunale, sia in presenza del Piano comunale.
Nel merito, la Regione rileva come la localizzazione delle strutture che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera *c*) della stessa legge regionale, deve essere effettuata dal Piano consisterebbe nella individuazione delle aree dove è possibile la realizzazione delle strutture e non nella localizzazione di «strutture già predefinite al momento della pianificazione».
Il rimettente, inoltre, ad avviso della Regione, non avrebbe operato il minimo tentativo di interpretare la legge in senso conforme a Costituzione.
Per quanto attiene alla dedotta violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione la difesa regionale sostiene che la materia di riferimento della normativa censurata andrebbe valutata – conformemente a quanto sostenuto dalla giurisprudenza costituzionale – in relazione a ciascuna norma, al fine di verificare se essa rientri nella potestà legislativa concorrente ovvero in quella primaria. Poiché la localizzazione degli impianti, secondo tale giurisprudenza, rientrerebbe nella competenza regionale in materia di governo del territorio, la previsione che assegna agli enti locali tale compito non costituirebbe un ostacolo all'insediamento degli impianti, ma rispetterebbe i limiti che anche le Regioni ordinarie incontrano nella materia in questione.
La difesa regionale, inoltre, osserva come la predisposizione del Piano, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera *c*), debba avvenire tenendo conto anche dei programmi dei gestori della rete e, di preferenza, sulla

base di protocolli d'intesa con i gestori medesimi.
La Regione sostiene, poi, che il principio fondamentale asseritamente violato e individuato nella «generale ammissibilità» degli impianti esigerebbe soltanto che i criteri localizzativi non siano tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli impianti medesimi.
Secondo la difesa regionale le disposizioni censurate dovrebbero, tuttavia, ricondursi alla materia dell'urbanistica e, pertanto, non varrebbe il limite dei principi fondamentali.
Per quanto attiene alle censure con cui si lamenta la violazione degli obblighi comunitari, viene in primo luogo eccepita l'inammissibilità per genericità delle medesime, non avendo il rimettente individuato quale sarebbero le fonti comunitarie violate.
Esse sarebbero comunque infondate nel merito. I principi comunitari recepiti dalla normativa nazionale dovrebbero individuarsi nella liberalizzazione delle reti e dei servizi e nella tempestività e trasparenza delle procedure e non già nel principio, ricostruito dal rimettente, secondo il quale non si potrebbe prevedere la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.
Inammissibili per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza sarebbero le censure con cui si deduce la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *e*), e 41 della Costituzione. Il rimettente, inoltre, avrebbe omesso di motivare la ragione per cui l'art. 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione sarebbe applicabile ad una Regione speciale.
Nel merito, la difesa della Regione esclude che le disposizioni regionali invadano la competenza statale in materia di tutela della concorrenza, dato che non sarebbe alterata la parità fra gli operatori nel richiedere l'autorizzazione all'installazione degli impianti.
Con riguardo all'art. 41 della Costituzione, si osserva che il legislatore deve bilanciare gli interessi previsti dal primo e dal secondo comma della norma costituzionale e che non sarebbe compito della Corte costituzionale sindacare il merito di queste scelte, salvo il caso di manifesta irragionevolezza.
Quanto alla censura avente ad oggetto l'art. 5, la difesa regionale ne eccepisce il difetto di incidentalità, essendo stata posta direttamente in relazione alla legge regionale, mentre il regolamento non aggiungerebbe nulla al contenuto della stessa.
Inammissibile per genericità sarebbe la censura relativa al comma 4 dell'art. 5, non risultando in qual modo esso inciderebbe sulla durata e la snellezza del procedimento.
L'esame del merito della questione sarebbe comunque precluso dalla intervenuta sostituzione dell'art. 5 ad opera della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), che, secondo la consolidata prassi della Corte costituzionale, determinerebbe la restituzione degli atti al rimettente.
In ogni caso, la questione sarebbe infondata dal momento che la disposizione regionale non determinerebbe alcun aggravamento del procedimento: il parere dell'Azienda servizi sanitari deve essere reso nel medesimo termine previsto per il parere dell'ARPA; inoltre, il termine per la conclusione del procedimento corrisponde a quello posto dall'art. 87, comma 9, del d.lgs. n. 259 del 2003.
Quanto alla mancata previsione della conferenza di servizi, tale omissione sarebbe giustificata dal fatto che si tratterebbe di istituto di generale applicazione previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), di cui pertanto non era necessario lo specifico richiamo.
La previsione di oneri non inciderebbe, poi, sulla durata e snellezza del procedimento.
La Regione, infine, deduce l'inammissibilità della questione concernente l'art. 8, comma 2 della legge regionale n. 28 del 2004, per difetto di incidentalità della medesima. La lesione lamentata dalla società ricorrente nel giudizio *a quo* deriverebbe, infatti, non dal regolamento ma dalla stessa norma di legge il cui contenuto è riprodotto dalla disposizione regolamentare (art. 3, comma 2). Pertanto, l'impugnazione di tale norma, in realtà, nasconderebbe l'impugnazione diretta della legge.
Inammissibili per genericità sarebbero le censure motivate in ragione della violazione degli obblighi comunitari nonché quelle fondate sul dedotto contrasto con gli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione.
Nel merito, il divieto di installazione degli impianti nei biotopi naturali non sarebbe irragionevole dal momento che tali aree spesso contengono specie uniche nella Regione e non presenti nei parchi; inoltre, proprio il fatto che esse abbiano un'estensione limitata, renderebbe il divieto inidoneo ad ostacolare la realizzazione delle reti di comunicazione.
10. La società Vodafone, nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, sostiene che la disciplina dettata dalle disposizioni regionali censurate dal TAR contrasterebbe con i principi comunitari e nazionali in materia di impianti di comunicazione in quanto circoscriverebbero la localizzazione dei medesimi a punti predeterminati del territorio comunale, in tal modo introducendo divieti che eccederebbero i limiti posti dalla giurisprudenza costituzionale e recepiti dalla giurisprudenza amministrativa.
Tali previsioni, inoltre, contrasterebbero con la normativa comunitaria volta al conseguimento di una sempre maggiore integrazione ed estensione delle reti e dei servizi in ambito comunitario.
L'illegittimità delle disposizioni regionali sarebbe aggravata dalla durata indeterminata del Piano di cui

all'art. 4 della legge reg. n. 28 del 2004, per la cui adozione ed aggiornamento sarebbe previsto il medesimo *iter* lungo e complesso.
In definitiva la normativa regionale impedirebbe il perseguimento degli obiettivi fondamentali sanciti dal legislatore statale nell'art. 4 del d.lgs. n. 259 del 2003, consistenti nel garantire la fornitura del servizio universale e nel promuovere lo sviluppo della rete e dei servizi in regime di concorrenza.
Con riguardo alle censure mosse all'art. 5 della legge regionale n. 28 del 2004, la società Vodafone osserva che, nonostante le modifiche introdotte dalla legge regionale n. 5 del 2007, ne permarrebbe la rilevanza sia perché l'art. 5 nel testo originario sarebbe stato abrogato solo con effetto *ex nunc*, sia in quanto il regolamento impugnato avanti al giudice *a quo* non sarebbe stato adeguato allo *ius superveniens*, tenuto anche conto che esso è stato ritenuto immediatamente lesivo dei diritti del ricorrente.
Infine, con riguardo all'art. 8, la parte privata condivide le censure mosse dal TAR affermando il contrasto della esclusione generalizzata di intere zone del territorio con gli obiettivi della normativa comunitaria e statale.
11. Anche la società TIM (nel giudizio promosso con ordinanza n. 29 del 2006), ha depositato una memoria con la quale chiede che vengano accolte le questioni sollevate dal TAR. Ad avviso della parte privata, vertendosi in una materia nella quale la Regione Friuli-Venezia Giulia ha potestà legislativa concorrente, essa avrebbe dovuto attenersi ai principi fondamentali dettati dal legislatore statale in attuazione delle direttive comunitarie. Il legislatore regionale, invece, avrebbe ignorato tali disposizioni sussumendo la disciplina della installazione degli impianti di telefonia mobile nella materia urbanistica, rientrante nelle competenze statutarie.
Con specifico riguardo agli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 28 del 2004, la difesa della parte privata sostiene che la previsione di un Piano comunale quale strumento per l'individuazione dei siti di installazione degli impianti si risolverebbe in un ostacolo alla realizzazione degli impianti stessi e, dunque, eccederebbe la competenza regionale in materia, pregiudicando la concorrenza.
Inoltre, la previsione di una disciplina sostanziale e procedimentale differenziata rispetto a quella statale, si risolverebbe nella creazione di ostacoli e barriere all'esercizio dell'attività di impresa, lesivi del diritto sancito dall'art. 41 della Costituzione.
Con riguardo all'art. 5 della legge regionale n. 28 del 2004, l'intervenuta modifica normativa non modificherebbe i termini della questione, dal momento che le censure svolte si fonderebbero sostanzialmente sul sistema pianificatorio previsto dagli artt. 3 e 4 che costituirebbe il presupposto della disciplina contenuta nell'art. 5. Inoltre, anche nella nuova formulazione della norma, mancherebbe il richiamo alla conferenza di servizi di cui la Corte avrebbe riconosciuto il valore di principio fondamentale in quanto strumento di semplificazione del procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. l Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera *a*), 4 e 5, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, nonché dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28 (Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile), in relazione agli artt. 41, 117, secondo comma, lettera *e*), e terzo comma, della Costituzione e all'art. 4, numero 12), dello statuto speciale adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) (r.o. n. 28 del 2006).
La legge regionale n. 28 del 2004 (art. 1) disciplina l'installazione degli impianti per la telefonia mobile e dei ponti radio nel territorio regionale, «in armonia con i principi di cui alla legge 22 febbraio 2001 n. 36» (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), con cui il legislatore statale ha approntato la cornice normativa in punto di protezione dall'inquinamento elettromagnetico, ed ha determinato (art. 8) le competenze delle Regioni e degli enti locali in tale materia.
In particolare, ai sensi della citata legge n. 36 del 2001**, «**sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato» **«**l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione» (art. 8, comma 1, lettera *a*), e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformità ai criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti (art. 8, comma 1, lettera *c*).
In queste e nelle ulteriori materie indicate dall'art. 8, comma 1, le Regioni «definiscono le competenze che spettano alle province e ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249» (art. 8, comma 4), mentre «i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici» (art. 8, comma 6).
Muovendo dichiaratamente da tale premessa normativa, l'art. 3, comma 1, lettera *a*) della legge regionale n. 28 del 2004 stabilisce che «entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regola-

mento da sottoporre a parere della Commissione consiliare competente, sono definiti: a) le linee-guida, anche temporali, alle quali i Comuni devono attenersi per la predisposizione e l'aggiornamento, ai sensi dell'articolo 4, del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti».
Tale Piano, disciplinato dal successivo art. 4, anch'esso oggetto di censura, «definisce, di preferenza sulla base di protocolli d'intesa con i gestori medesimi, la localizzazione delle strutture per l'installazione degli impianti fissi per telefonia mobile e ponti radio e le loro eventuali modifiche» (art. 4, comma 2, lettera *c*).
L'art. 5 della stessa legge regionale ha poi per oggetto il procedimento autorizzativo ai fini della installazione e della modifica delle infrastrutture per telefonia mobile, ed esige, nel testo vigente al tempo della proposizione della questione di legittimità costituzionale, il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia, fatte salve le disposizioni dell'art. 87, comma 3-*bis*, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), in punto di autorizzazione all'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici.
Infine, viene censurato l'art. 8, comma 2, che vieta la localizzazione degli impianti «nelle zone interessate da biotipi» (*melius*: biotopi) istituiti ai sensi della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).
2. Il medesimo rimettente, con ordinanza pronunciata nell'ambito di altro giudizio, ha altresì sollevato, con argomenti di analogo tenore, questione di legittimità costituzionale dei soli artt. 3, comma 1, lettera *a*), 4 e 5, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 della medesima legge regionale n. 28 del 2004, in relazione agli artt. 41, 117, secondo comma, lettera *e*), e terzo comma, della Costituzione e all'art. 4, numero 12), dello statuto speciale (r.o. n. 29 del 2006).
3. Entrambi i giudizi *a quibus* sono stati promossi a séguito dell'approvazione del decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 aprile 2005, n. 094/Pres. (Regolamento di attuazione della legge regionale n. 28/2004 «Disciplina in materia di infrastrutture per telefonia mobile». Approvazione), con cui sono state dettate le linee-guida previste dall'art. 3, comma 1, lettera *a*) della legge regionale n. 28 del 2004, e avverso il quale gli operatori di telefonia mobile Vodafone Omnitel N.V. (r.o. n. 28 del 2006), e Tim Italia s.p.a., ora Telecom Italia s.p.a. (r.o. n. 29 del 2006), hanno proposto ricorso innanzi al giudice amministrativo, chiedendone l'annullamento per violazione della predetta legge regionale n. 28 del 2004, della quale ultima sono stati peraltro denunciati numerosi profili di illegittimità costituzionale.
Il Tribunale rimettente, dopo aver scrutinato in senso positivo la conformità del regolamento oggetto di causa alla legge regionale, ha sollevato nei confronti di questa gli odierni incidenti di legittimità costituzionale.
4. È intervenuta in entrambi i giudizi la Regione Friuli-Venezia Giulia, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili ed infondate.
Vodafone Omnitel N.V. e Telecom Italia s.p.a. si sono costituite quali intervento, in qualità di parti dei giudizi *a quibus*, concludendo per l'accoglimento delle questioni.
5. I giudizi possono essere riuniti e decisi con la medesima sentenza, per ragioni di omogeneità della materia e di identità dei profili di costituzionalità sottoposti all'esame di questa Corte.
6. In via preliminare, la Regione Friuli-Venezia Giulia eccepisce l'inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza, posto che i giudizi principali sarebbero stati radicati in difetto delle necessarie condizioni: in particolare, il summenzionato regolamento recante l'approvazione delle linee-guida ivi censurato non avrebbe avuto carattere immediatamente lesivo delle posizioni giuridiche attive fatte valere dai ricorrenti, e non avrebbe pertanto potuto divenire oggetto di ricorso giurisdizionale.
L'eccezione è infondata: spetta infatti al giudice *a quo* apprezzare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni dell'azione giurisdizionale, a patto che gli stessi non siano *ictu oculi* carenti.
Nel caso di specie, il rimettente ha fornito una motivazione non implausibile circa il carattere lesivo del regolamento censurato, ciò che preclude una diversa valutazione sul punto di questa Corte (da ultimo, ordinanza n. 68 del 2007).
6.1 Sempre in via preliminare, la Regione Friuli-Venezia Giulia eccepisce altresì l'inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto gli artt. 5, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e 8, comma 2, della legge regionale n. 28 del 2004 per "difetto di incidentalità", giacché le norme regolamentari censurate innanzi al giudice amministrativo riprodurrebbero testualmente tali disposizioni legislative, disvelandosi per tale via un'ipotesi di "impugnazione diretta della norma di legge", senza il necessario filtro incidentale.
Anche questa eccezione è infondata: ai fini dell'ingresso di una questione di costituzionalità sollevata nel corso di un giudizio dinanzi ad un'autorità giurisdizionale, è requisito necessario, unitamente al vaglio della non manifesta infondatezza, che essa sia rilevante, ovvero che investa una disposizione avente forza di legge di cui il giudice rimettente è tenuto a far applicazione, quale passaggio obbligato ai fini della risoluzione della controversia oggetto del processo principale.
Nel caso di specie, non è dubbio che l'eventuale accoglimento delle questioni prospettate avverso i denunciati artt. 5 e 8 della legge regionale n. 28 del 2004 produrrebbe un concreto effetto nei giudizi *a quibus*, satisfattivo, per tale misura, della pretesa ivi dedotta dalle parti private, poiché dovrebbero

essere accolte le doglianze mosse contro le corrispondenti norme regolamentari censurate (sentenza n. 50 del 2007).
Le questioni di costituzionalità vertenti sugli artt. 5, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e 8, comma 2, sono perciò rilevanti.
6.2. L'art. 5 della legge regionale n. 28 del 2004 è stato sostanzialmente modificato, dopo la proposizione dell'incidente di legittimità costituzionale, a seguito della sua sostituzione operata dall'art. 53 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), immediatamente applicabile, per effetto di quanto previsto dall'art 66, comma 2, della medesima legge.
Il rimettente ha censurato l'art. 5, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, poiché esso avrebbe comportato un sensibile aggravamento del procedimento di autorizzazione all'installazione degli impianti di telefonia mobile, rispetto al modello offerto in tale materia dall'art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003.
Spia di tale appesantimento, in denunciato contrasto con il principio, di derivazione comunitaria, di semplificazione e celerità nella realizzazione della rete, sarebbero state la necessità di acquisire un duplice parere da parte di ARPA e ASL (art. 5, comma 2, lettera *a*), la mancata previsione del ricorso alla conferenza dei servizi e l'imposizione al gestore di oneri finanziari (art. 5, comma 4).
Tuttavia, l'art. 53 della legge regionale n. 5 del 2007 ha cancellato ogni riferimento al parere dell'ASL e soppresso l'originario comma 4 in punto di oneri finanziari, mentre ha introdotto un espresso rinvio, in quanto compatibili, alle disposizioni di cui all'art. 87 del d.lgs. n. 253 del 2003 e alle norme sul procedimento amministrativo.
Si impone, pertanto, la restituzione degli atti al giudice *a quo*, affinché questi torni a valutare la sussistenza dei requisiti di non manifesta infondatezza e di rilevanza della sollevata questione, anche sotto il profilo temporale (da ultimo, ordinanze n. 143 del 2007 e n. 288 del 2006).
6.3. Nel solo giudizio di cui al n. 28 del r.o. 2006 il rimettente osserva incidentalmente che gli artt. 3 e 4 impugnati non indicano i «principi e i criteri direttivi cui dovrà attenersi la Giunta nella predisposizione e approvazione del regolamento», senza tuttavia sviluppare compiutamente tale rilievo nei termini di una espressa questione di costituzionalità e senza indicare alcun parametro costituzionale che risulterrebbe con ciò violato.
Si deve pertanto convenire con la difesa della Regione Friuli-Venezia Giulia nell'escludere che siffatta laconica espressione possa costituire un'autonoma censura di illegittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 1° marzo 1953, n.87.
7. Il TAR dubita della legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera *a*), e 4 della legge regionale n. 28 del 2004, partendo dal presupposto interpretativo secondo cui essi, in luogo del regolamento comunale di cui all'art. 8, comma 6, della legge statale n. 36 del 2001, hanno introdotto una «pianificazione di tipo nettamente urbanistico esecutivo», che può assumere il contenuto di una diretta localizzazione territoriale dei singoli impianti.
La Corte condivide l'approccio interpretativo del giudice *a quo*, corroborato soprattutto dalla lettera dell'art. 4, comma 2, lettera *c*), della legge n. 28 del 2004, che ha riguardo espressamente alla «localizzazione delle strutture per l'installazione degli impianti, venendo così ad investire la fase esecutiva di distribuzione sul territorio dei singoli e specifici impianti degli operatori: non a caso tale disposizione rinvia, a tal fine, preferenzialmente ai «protocolli di intesa con i gestori», i quali in tanto si giustificano, in quanto emergano le evidenze e le necessità di una ben predeterminata localizzazione dell'impianto di cui tali gestori sono o ambiscono a divenire titolari.
Ciò detto, debbono esaminarsi nel merito le doglianze proposte dal Tar Friuli-Venezia Giulia.
Il giudice rimettente afferma che l'aggravamento del procedimento pianificatorio, conseguente all'assorbimento in esso della fase di localizzazione dei singoli impianti e alla pretesa rigidità della pianificazione comunale di settore, contrasti con il principio di celerità ed efficienza nella realizzazione della rete, espressivo delle competenze statali in materia di tutela della concorrenza (artt. 41 e 117, secondo comma, lettera *e*, della Costituzione) e di «ordinamento della comunicazione» (art. 117, terzo comma, della Costituzione), cui la Regione a statuto speciale sarebbe soggetta, in virtù dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione).
Tali rilievi esprimono un'idonea motivazione circa i profili di denunciato contrasto con i parametri costituzionali violati, anche con riguardo agli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, invocati ai sensi dell'art. 10 citato, sicché va rigettata l'eccezione svolta dalla Regione, circa la genericità delle censure fondate su queste ultime norme costituzionali.
La riconduzione delle disposizioni censurate anche alla materia «urbanistica», assegnata dall'art. 4, numero 12) dello statuto alla potestà legislativa primaria della Regione non varrebbe ad esonerare dall'osservanza del medesimo principio, atteso che esso è di derivazione comunitaria, e costituisce, perciò, un obbligo internazionale dello Stato, che si impone, ai sensi dell'alinea dell'art. 4, comma 1, dello stesso statuto a tale competenza legislativa.
Tale ultima censura, diversamente da quanto eccepito dalla difesa regionale, è ammissibile, poiché il

richiamo nell'ordinanza di rinvio delle direttive comunitarie recepite dal d.lgs. n. 259 del 2003, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, (direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002) rende adeguata contezza della base normativa da cui il rimettente trae il predetto principio, nel contempo illustrandone con sufficiente ampiezza il contenuto, anche tramite il rinvio alla sentenza n. 336 del 2005 di questa Corte.
Il TAR aggiunge che lo stesso approccio di pianificazione globale del territorio prescelto dal legislatore regionale pare in contrasto con i parametri ora evocati, giacché esso, non limitandosi all'imposizione di particolari divieti di installazione, ma spingendosi fino alla disciplina urbanistica positiva delle aree territoriali, contravverrebbe alla «regola» di «generale ammissibilità» alla realizzazione degli impianti, tradendo una finalità di «sostanziale preclusione» in materia.
8. Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sul riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, nel quadro della politica di protezione dall'inquinamento elettromagnetico approntata dalla legge n. 36 del 2001, riconoscendo al primo il compito di determinare i valori-soglia, ai fini della tutela della salute e dell'assetto dell'ordinamento della comunicazione, e alle seconde la normazione sulle «discipline localizzative e territoriali», a proposito delle quali «è logico che riprenda pieno vigore l'autonoma capacità delle Regioni e degli enti locali di regolare l'uso del proprio territorio, purché, ovviamente, criteri localizzativi e *standard* urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano, nel merito, tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli stessi» (sentenza n. 307 del 2003).
La normativa concernente l'uso e la trasformazione del territorio appartiene pertanto al titolo di competenza legislativa concorrente «governo del territorio», che, in relazione agli impianti di comunicazione, la Regione attiva unitamente alla potestà, anch'essa concorrente, in materia di «ordinamento della comunicazione» (sentenze n. 103 del 2006, n. 336 del 2005 e n. 324 del 2003).
Va aggiunto che la specialità dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia comporta l'ingresso in campo di un titolo di legittimazione più ampio, posto che gli interventi legislativi in materia di «urbanistica» (sentenza n. 450 del 2006, relativa alla Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), ai sensi dell' art. 4, numero 12), non soggiacciono all'osservanza dei princìpi fondamentali sanciti dalla legge statale, ma ai soli limiti statutari indicati dall' alinea dello stesso art. 4.
Se ne può concludere che la Regione Friuli-Venezia Giulia è libera, per tale profilo, di strutturare in forme differenti la fase di pianificazione concernente l'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti.
Ne segue che l'articolazione prescelta dalla legge regionale n. 28 del 2004, che, in luogo del regolamento comunale previsto dall'art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, ruota intorno al Piano urbanistico esecutivo del Comune, non eccede, sotto tale angolatura, la sfera di competenza legislativa regionale in materia urbanistica.
Parimenti, la tesi del giudice *a quo* di precludere alla legge regionale un'attività pianificatoria che avvolga l'intero territorio, in luogo di limitarsi alla predisposizione di specifici divieti di localizzazione, non ha fondamento.
Il solo limite, insuperabile, che l'intervento di pianificazione regionale può incontrare, purché rispettoso dei valori soglia selezionati dalla normativa dello Stato, va infatti rinvenuto nel divieto di «impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento» degli impianti (sentenza n. 307 del 2003).
La normativa regionale recante i criteri di localizzazione degli impianti, per quanto segnata da prevalenti profili urbanistici, non può, inoltre, compromettere gli interessi affidati dalla Costituzione alla cura dello Stato, tramite le attribuzioni legislative di cui all'art. 117, secondo e terzo comma.
A tali principi, nel caso di specie, non sfugge la legislazione friulana.
Questa Corte ha già affermato infatti che, in virtù della clausola di maggior favore prevista dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, la competenza legislativa concorrente prevista dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione in punto di ordinamento della comunicazione si estende alla Provincia di Bolzano (sentenza n. 312 del 2003) e alla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (sentenza n. 450 del 2006): identica conclusione, in difetto di più ampie attribuzioni statutarie in materia, deve ora venir tratta quanto alla Regione Friuli-Venezia Giulia.
Ciò comporta, contrariamente all'eccezione svolta dalla difesa regionale sul punto, l'assoggettamento della legislazione friulana in materia alla normativa trasversale posta in essere dallo Stato a titolo di tutela della concorrenza (sentenze numeri 134 del 2006 n. 383 del 2005).
È perciò necessario accertare in concreto se le norme impugnate possano arrecare pregiudizio alle esigenze di celere sviluppo, di efficienza e di funzionalità della rete di comunicazione elettronica, che la legislazione statale esprime, anche in virtù di vincoli di derivazione comunitaria (sentenza n. 336 del 2005), tali da imporsi alla competenza legislativa regionale.
Su questo piano, lo stesso art. 1 della legge regionale n. 28 del 2004 chiarisce espressamente che la legislazione regionale si svolge «nel rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario, in armonia con i principi di cui alla legge 22 febbraio 2001 n. 36, e al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259». È, pertanto, direttamente il legislatore regionale a riconoscere la necessità che la propria attività si

accordi alla parallela produzione normativa dello Stato.
Gli artt. 3, comma 1, lettera *a*), e 4, oggetto del presente giudizio, non si discostano da siffatta premessa, giacché non recano in sé alcuna previsione contenutistica circa i criteri di pianificazione e di localizzazione degli impianti, salvo il dovuto richiamo all'osservanza dei valori soglia fissati dallo Stato (art. 4, comma 2, lettera *d*).
Le disposizioni annotate si limitano, invece, a prevedere un procedimento in tre fasi, ove l'autorizzazione all'installazione è preceduta dalle linee-guida regionali e dall'adozione del Piano comunale di settore.
L'obiettivo di perseguire da parte del Piano comunale «l'uso razionale del territorio, la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni naturali, in quanto costituiscono risorse non rinnovabili e patrimonio dell'intera comunità regionale» (art. 4, comma 2, lettera *a*), e di tenere in conto sia le «necessità dell'Amministrazione comunale», sia i «programmi dei gestori di rete per la telefonia mobile» (art. 4, comma 2, lettera *b*), con ogni evidenza non implica scelte sostanziali circa le modalità con cui tali finalità saranno conseguite, per mezzo del Piano stesso.
Anzi, è doveroso che tali modalità assicurino il carattere trasparente, tempestivo e non discriminatorio della procedura (sentenze n. 265 e n. 129 del 2006), e in nessun caso pongano restrizioni, prive di finalità esclusivamente urbanistiche, ed inutili aggravamenti procedurali allo sviluppo della rete e al disegno organizzativo che i gestori le vogliano conferire, nell'esercizio della libera iniziativa economica e del gioco della concorrenza.
Fondamentale in questa prospettiva è il rispetto del programma dei gestori di rete di cui all'art. 4, comma 2, lettera *b*), in relazione al quale le «necessità dell'Amministrazione comunale», ivi ricordate, si risolvono nel solo e legittimo esercizio delle funzioni urbanistiche espressamente conferite ai Comuni.
Si deve perciò concludere che le norme denunciate non comportano alcuna diretta compromissione degli interessi ascrivibili alla competenza legislativa dello Stato, né ledono la libera iniziativa economica assicurata dall'art. 41 della Costituzione.
Qualora, invece, tali ostacoli alla realizzazione della rete e alla copertura con essa dell'intero territorio nazionale provenissero dagli atti di pianificazione urbanistica previsti dalla legge regionale n. 28 del 2004, nello specifico contenuto loro conferito, sarebbero questi ultimi a rivelarsi illegittimi, consentendo l'attivazione dei comuni rimedi giurisdizionali a tal scopo approntati dall'ordinamento.
Né si può convenire con il rimettente in ordine all'intollerabilità costituzionale e comunitaria dell'aggravamento del procedimento conseguente alla scelta di ricorrere ad un Piano di matrice urbanistico esecutiva.
Difatti, la predisposizione di un quadro preliminare di compatibiltà urbanistica rispetto all'insediamento, benché introduca un elemento di maggiore complessità nella fase iniziale del procedimento, ne agevola successivamente la risoluzione, posto che l'autorizzazione verrà richiesta in ragione di parametri predefiniti, adeguati alle specifiche peculiarità del caso concreto.
È chiaro però che a tal fine dovrà essere assicurato un ampio grado di flessibilità del Piano, affinché esso possa recepire le modifiche che si rendessero necessarie, anche in seguito all'emersione dell'interesse di ciascun operatore del settore. In tale direzione si colloca l'art. 4, comma 4, censurato, che stabilisce l'aggiornamento del Piano «qualora sia necessario individuare nuove o diverse localizzazioni, di norma con cadenza annuale».
Va infine rimarcato che, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della stessa legge regionale n. 28 del 2004, la mancata approvazione del Piano non comporta la paralisi del procedimento di autorizzazione all'installazione degli impianti, che i Comuni definiranno in tal caso sulla base «delle esigenze di copertura del servizio sul territorio, della tutela della salute della popolazione, della mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico, nonché del regolamento» (in effetti approvato con il menzionato D.P. Reg. 19 aprile 2005. n. 094/Pres.).
Per tali ragioni, le questioni di costituzionalità sollevate avverso gli artt. 3, comma 1, lettera *a*), e 4 della legge regionale n. 28 del 2004 non sono fondate.
8. Il giudice *a quo* dubita anche (r.o. n. 28 del 2006) della legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della medesima legge censurata, poiché il divieto di localizzare gli impianti nelle zone interessate dai biotopi sarebbe privo di giustificazione logica e capace di ledere «l'interesse primario alla realizzazione delle reti di telecomunicazioni», garantito dagli artt. 41, 117, secondo comma, lettera *e*), e terzo comma, della Costituzione, anche in riferimento all'art. 4, numero12), dello statuto.
La difesa regionale ha ribadito, quanto a tale questione, le proprie eccezioni di inammissibilità per la genericità del richiamo agli obblighi internazionali violati, per l' «immotivata invocazione dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione ad una Regione speciale» e per difetto della motivazione circa la non manifesta infondatezza, in relazione ai parametri costituiti dagli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione.
Le prime due eccezioni sono da rigettare, in forza delle medesime considerazioni svolte sul punto, a proposito delle questioni aventi ad oggetto gli artt. 3, comma 1, lettera *a*), e 4.
Quanto al preteso difetto di motivazione, la censura si salda e si deve leggere, per tale profilo, unitamen-

te ai rilievi già esaurientemente svolti dal rimettente con riguardo ai predetti artt. 3 e 4, sicché essa ne risulta sufficientemente argomentata.
Il biotopo naturale è «un'area di limitata estensione territoriale caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa» (art. 2, comma 1, lettera *d*, della legge regionale n. 42 del 1996**)** ed è individuato «in aree esterne ai parchi e alle riserve» con decreto del Presidente della Giunta regionale (art. 3, comma 1, della legge n. 42 del 1996), che ne precisa il perimetro.
Le dimensioni territoriali particolarmente esigue del biotopo naturale e la necessità della specifica tutela consentono di escludere che il divieto di localizzarvi gli impianti possa costituire un ostacolo effettivo alla funzionalità della rete.
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 28 del 2004 non è pertanto fondata.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera *a*), e 4 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28 (Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile), in riferimento agli artt. 41, 117, secondo comma, lettera *e*) e terzo comma, della Costituzione, e all'art. 4, numero 12), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con le ordinanze di cui in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28, sollevata, in riferimento agli artt. 41, 117, secondo comma, lettera *e*) e terzo comma, della Costituzione, e all'art. 4, numero 12), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza n. 28 del 2006 di cui in epigrafe;
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, limitatamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28, sollevata in riferimento agli artt. 41, 117, secondo comma, lettera *e*), e terzo comma, della Costituzione, e all'art. 4, numero 12, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2007.

IL PRESIDENTE:Franco Bile
IL REDATTORE: Ugo De Siervo
IL CANCELLIERE : Giuseppe Di Paola

Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2007
Il Cancelliere: Di Paola

Parte Terza Concorsi e avvisi

07_33_3_AVV_ACEGAS TARIFFE 2007

AcegasAps - Trieste

Tariffe del servizio idrico integrato per il Comune di Trieste con decorrenza 1 agosto 2007.

	DESCRIZIONE TARIFFE	Tariffe dal 1 agosto 2007 Euro/mc
SERVIZIO ACQUEDOTTO		
A	**TARIFFE PER GLI USI DOMESTICI RESIDENTI** Scaglioni differenziati sulla base del numero dei componenti il nucleo famigliare	
1.	Tariffa agevolata : Per consumi fino a 85 mc annui, corrispondenti a 0,232877 mc al giorno, per famiglie fino a due componenti. Per consumi fino a 96 mc annui, corrispondenti a 0,263014 mc al giorno, per famiglie da tre fino a cinque componenti. Per consumi fino a 150 mc annui, corrispondenti a 0,410959 mc al giorno, per famiglie oltre i cinque componenti	0,2974272
2.	Tariffa base : Per consumi superiori a 85 mc annui ,corrispondenti a 0,232877 mc al giorno, e fino a 120 mc annui , corrispondenti a 0,328767 mc al giorno, per famiglie fino a due componenti. Per consumi superiori a 96 mc annui, corrispondenti a 0,263014 mc al giorno, e fino a 150 mc annui, corrispondenti a 0,410959 mc al giorno, per famiglie da tre fino a cinque componenti. Per consumi superiori a 150 mc annui, corrispondenti a 0,410959 mc al giorno, e fino a 350 mc annui, corrispondenti a 0,958904 mc al giorno, per famiglie oltre i cinque componenti.	0,5690661
3.	Tariffa di eccedenza : Per consumi superiori a 120 mc annui, corrispondenti a 0,328767 mc al giorno, per famiglie fino a due componenti. Per consumi superiori a 150 mc annui, corrispondenti a 0,410959 mc al giorno, per famiglie da tre fino a cinque componenti. Per consumi superiori a 350 mc annui, corrispondenti a 0,958904 mc al giorno, per famiglie oltre i cinque componenti.	1,3405640

B	**TARIFFE PER GLI USI DOMESTICI NON RESIDENTI**	
1.	Tariffa base : Per consumi fino a 150 mc annui, corrispondenti a 0,410959 mc al giorno	0,5690661
2.	Tariffa di eccedenza: Per consumi superiori a 150 mc annui, corrispondenti a 0,410959 mc al giorno	1,3405640
C	**TARIFFE PER USI CONDOMINIALI / PROMISCUI** (Contatore unico a servizio di più unità di utenza : usi domestici e usi diversi)	
1.	Tariffa agevolata: Per consumi fino a 96 mc annui, corrispondenti a 0,263014 mc al giorno, per ogni unità di utenza servita ad uso domestico.	0,2974272

2.	Tariffa base: Per consumi superiori a 96 mc annui, corrispondenti a 0,263014 mc al giorno, e fino a 150 mc annui, corrispondenti a 0,410959 mc al giorno, per ogni unità di utenza servita ad uso domestico. Per consumi fino a 150 mc annui, corrispondenti a 0,410959 mc al giorno, per ogni unità di utenza servita ad uso non domestico .	0,5690661
3.	Tariffa eccedenza Per consumi superiori a 150 mc annui, corrispondenti a 0,410959 mc al giorno, per ogni unità di utenza servita ad uso domestico. Per consumi superiori a 150 mc annui, corrispondenti a 0,410959 mc al giorno, per ogni unità di utenza servita ad uso non domestico.	1,3405640
D	**TARIFFE PER USI AGRICOLI**	
1.	Per l'intero consumo	0,2974272
E	**TARIFFE USO ALLEVAMENTO**	
1.	Per l'intero consumo	0,2871119
F	**TARIFFE USO FONTANE PUBBLICHE, IDRANTI E UTENZE OCCASIONALI**	
1.	Per l'intero consumo	0,5690661

G	**TARIFFE PER USI DIVERSI**, (commerciali, artigianali, industriali)	
1.	Tariffa base: Per consumi fino a 150 mc annui, corrispondenti a 0,410959 mc al giorno, per usi non domestici con consumi annui fino a 500 mc. Per consumi fino a 550 mc annui, corrispondenti a 1,506849 mc al giorno, per usi non domestici con consumi annui compresi tra 501 mc e 2000 mc. Per consumi fino a 2500 mc annui, corrispondenti a 6,849315 mc al giorno, per usi non domestici con consumi annui compresi tra 2001 mc e 5000 mc. Per consumi fino a 4000 mc annui, corrispondenti a 10,958904 mc al giorno, per usi non domestici con consumi annui compresi tra 5001 mc e 10000 mc. Per consumi fino a 10000 mc annui, corrispondenti a 27,397260 mc al giorno, per usi non domestici con consumi annui oltre 10000 m .	0,5690661
2.	Tariffa di eccedenza: Per consumi superiori a 150 mc annui, corrispondenti a 0,410959 mc al giorno, per usi non domestici con consumi annui fino a 500 mc. Per consumi superiori a 550 mc annui, corrispondenti a 1,506849 mc al giorno, per usi non domestici con consumi annui compresi tra 501 mc e 2000 mc. Per consumi superiori a 2500 mc annui, corrispondenti a 6,849315 mc al giorno, per usi non domestici con consumi annui compresi tra 2001 mc e 5000 mc. Per consumi superiori a 4000 mc annui, corrispondenti a 10,958904 mc al giorno, per usi non domestici con consumi annui compresi tra 5001 mc e 10000 mc. Per consumi superiori a 10000 mc annui, corrispondenti a 27,397260 mc al giorno, per usi non domestici con consumi annui oltre 10000 m .	1,3405640
H	**TARIFFE PER USI INDUSTRIALI,** con consumi superiori a 80.000 mc, allacciabili all'impianto di Resider	
1.	Per l'intero consumo	0,9455809

I	**TARIFFE PER USI INDUSTRIALI,** con consumi superiori a 150.000 mc	
1	Per l'intero consumo	0,5690661

Le tariffe per le forniture ai subdistributori rimangono invariate. Restano invariate anche le quote fisse per tutte le tipologie di fornitura.
Il canone annuo per le bocche antincendio viene aggiornato a 69,4118071 euro/anno per ciascuna.

SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE		
		Tariffe dal 1 agosto 2007 Euro/mc
USI CIVILI		
1.	Tariffa fognatura	0,1139264
2.	Tariffa depurazione	0,3132445
USI INDUSTRIALI		
1.	f2	0,1139264
2.	dv	0,0085242
3.	db	0,0142071
4.	df	0,0056828
5.	da	0
6.	F2 – fino a 9 addetti	4,0181628
7.	F2 – da 10 a 50 addetti	10,0454069
8.	F2 – da 51 a 200 addetti	20,0908138
9.	F2 – da 201 addetti e oltre	100,4540689

07_33_3_AVV_COM BAGNARIA ARSA 13 PRGC_022

Comune di Bagnaria Arsa (UD)
Avviso di adozione della variante n. 13 al PRGC.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.32bis, co.2 della L.R. 52/91 e s.m.i., così come modificato dalla L.R. 15/04, si rende noto che con deliberazione consiliare n.31 dd. 28.07.2007, il Comune di Bagnaria Arsa ha adottato la Variante n.13 al Piano regolatore generale comunale.
Successivamente alla presente pubblicazione, la Variante n.13 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria Comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal PRPC possono presentare opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Bagnaria Arsa, 6 agosto 2007

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
dott. urb. David Pitta

07_33_3_AVV_COM BICINICCO 8 PRGC_001

Comune di Bicinicco (UD)
Adozione della variante n. 8 al PRGC.

Si rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 25.06.2007, il Comune di Bicinicco ha adottato ai sensi dell'art. 32 bis della L.R. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni, la variante n. 8 al P.R.G.C..
Contemporaneamente alla presente pubblicazione, la variante al P.R.G.C. in tutti i suoi elementi sarà depositata presso gli uffici comunali. Il deposito avrà la durata di trenta giorni effettivi e durante tale periodo chiunque potrà prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati potranno presentare opposizioni.
Bicinicco, 1 agosto 2007

IL SINDACO:
Dino Strizzolo

07_33_3_AVV_COM BUDOIA 7 PRGC

Comune di Budoia (PN)
Avviso di adozione e deposito della variante n. 7 AL PRGC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO l'art. 32 bis della L.R. 19.11.1991, n. 52;

RENDE NOTO

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.07.2007 è stata adottata la Variante n° 7 al Vigente P.R.G.C. ai sensi art. 127 della L.R. n° 52/1991 – Lavori di ristrutturazione ed ampliamento della scuola elementare del Capoluogo-Edificio assistenza scolastica.-

Tutti gli elaborati, unitamente alla summenzionata deliberazione, saranno depositati presso la Segreteria Comunale a libera visione del pubblico, durante l'orario d'ufficio, per la durata di giorni trenta (30) effettivi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

Entro detto periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni dirette al Sindaco e redatte per iscritto su carta legale.-

Budoia, 6 agosto 2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA:
geom. Vanni Quaia

07_33_3_AVV_COM BUTTRIO PRPC ZONA O_015

Comune di Buttrio (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica "Piano di recupero e riqualificazione urbanistica di ambito storico - zona O".

IL RESPONSABILE DI P.O. AREA TECNICA

Visto l'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni ,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 20.07.2007, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica "Piano di recupero e riqualificazione urbanistica di ambito storico- zona O".

Ai sensi dell'art. 45 della L.R. 52/91 e s.m.i., la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 17.08.2007 al 27.09.2007 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 27.09.2007, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal Piano possono far pervenire opposizioni.

Buttrio, 1 agosto 2007

IL RESPONSABILE di P.O. AREA TECNICA:
p.i. Ezio Antonel

07_33_3_AVV_COM CHIOPRIS VISCONE 17 PRGC_002

Comune di Chiopris Viscone (UD)
Avviso di adozione della variante n. 17 al PRGC.

IL DIRIGENTE T.P.O. AREA TECNICA AMMINISTRATIVA

Visti gli artt. 32 bis e 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni ,

RENDE NOTO

che, con deliberazione n.18 del 08/05/2007 del Consiglio Comunale (esecutiva), il Comune di Chiopris Viscone ha adottato la variante n.17 al Piano Regolatore Generale Comunale.
Successivamente alla presente pubblicazione, la variante in oggetto sarà depositata presso l'Ufficio Tecnico – Area Tecnica Amministrativa, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati potranno presentare opposizioni.
Chiopris Viscone, 10 luglio 2007

T.P.O. AREA TECNICA AMMINISTRATIVA:
dott.ssa Michela Dipiazza

07_33_3_AVV_COM CHIUSAFORTE 27 PRGC

Comune di Chiusaforte (UD)
Delibera del Consiglio comunale n. 13 del 29.05.2007, adozione del progetto di variante n. 27 al PRGC del Comune di Chiusaforte.

IL SINDACO

RENDE NOTO

-che ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 Bis, della legge regionale 19 novembre 1991, n° 52 succ. mod. ed integ., il Comune di CHIUSAFORTE, ha adottato con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 29.07.2007, il Progetto di Variante n° 27 al P.R.G.C. nel Comune di Chiusaforte;
-che il progetto sarà depositato presso la Segreteria Comunale, per la durata di trenta giorni (gg.30) effettivi, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R. della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, affinchè chiunque possa prenderne visione;
-che entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni;
-che nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.
Chiusaforte, 5 luglio 2007

IL SINDACO:
geom. Luigi Marcon

07_33_3_AVV_COM GRADO TELEFONIA_007

Comune di Grado (GO)
Avviso di adozione e deposito del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile ai sensi della LR 6 dicembre 2004, n. 28.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 4 della L.R. n. 28/2004,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 16.05.2007, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Piano Comunale di Settore per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile ai sensi della L.R. 6 dicembre 2004, n. 28;
che, successivamente alla presente pubblicazione, il Piano Comunale di Settore per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile sarà depositato presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, c. 3, lett. b) della L.R. n. 28/2004;
che, entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni ed opposizioni al Piano.
Grado, 21 giugno 2007

IL DIRIGENTE:
arch. Andrea de Walderstein

07_33_3_AVV_COM MARTIGNACCO TELEFONIA_010

Comune di Martignacco (UD)
Avviso di pubblicazione relativo all'approvazione del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA-ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto l'art. 4 della L.R. n. 28 del 06.12.2004,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 20.07.2007, esecutiva il 20.07.2007, è stato approvato il Piano Comunale per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile.
Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28/2004, la deliberazione di approvazione, divenuta esecutiva, è pubblicata all'Albo Comunale per quindici giorni consecutivi dal 24.07.2007 al 08.08.2007.
Martignacco, 30 luglio 2007

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA-ATTIVITA' PRODUTTIVE:
p.i.e. Giancarlo Pressacco

07_33_3_AVV_COM PORCIA 1 PRPC ZONA MISTA O

Comune di Porcia (PN)
Avviso di adozione e di deposito della variante n. 1 al PRPC di iniziativa pubblica denominato "della SS 13 - Zona mista "O".

Ai sensi degli artt. 45 e 46 della L.R. n. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni

SI RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n. 75 del 09 luglio 2007, esecutiva, avente ad oggetto "Adozione della variante n. 1 al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica denominato "della S.S. 13 – Zona mista O"", il Consiglio Comunale ha adottato la succitata variante;
- che la predetta deliberazione, unitamente agli atti tecnici ed amministrativi, é depositata, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni, presso la Segreteria Comunale a libera visione del pubblico per 30 (trenta) giorni effettivi a far data dal 20 agosto 2007.

Porcia, 17 agosto 2007

IL RESPONSABILE U.O.C. GOVERNO
DEL TERRITORIO E DIFESA DEL SUOLO:
dott. arch. Flavia Canderan

07_33_3_AVV_COM PORDENONE 96 PRGC_004

Comune di Pordenone
Avviso di deposito relativo all'approvazione del progetto preliminare di ristrutturazione e modifica di una tratta del sistema viario di collegamento tra la SS 13 ed il Comune di Cordenons e contestuale adozione della variante urbanistica n. 96 al PRGC (art. 127, comma 2, LR 52/91).

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 32 bis della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 09.07.2007, esecutiva il 09.07.2007, è stato

approvato il progetto preliminare di ristrutturazione e modifica di una tratta del sistema viario di collegamento tra la S.S. 13 ed il Comune di Cordenons con contestuale adozione della variante urbanistica n. 96 al P.R.G.C. (art. 127, comma 2, L.R. 52/91)
Ai sensi dell'art. 32 bis della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 6 agosto al 17 settembre 2007 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 17 settembre 2007, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Pordenone, 1 agosto 2007

IL DIRIGENTE:
arch. Antonio Zofrea

07_33_3_AVV_COM PORDENONE PRPC B RU 11_005

Comune di Pordenone
Avviso di deposito relativo all'adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato "B/RU n. 11" di Piazza Costantini e del relativo schema di convenzione. Adozione contestuale delle modifiche al PRGC ai sensi dell'art. 42, comma 3, della LR 52/91 e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 09.07.2007, esecutiva il 31.07.2007, è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata denominato "B/RU n. 11" di Piazza Costantini ed il relativo schema di convenzione e la contestuale adozione delle modifiche al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 42, comma 3, della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi dell'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 06.08.2007 al 17.09.2007 compresi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 17 settembre 2007, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Pordenone, 1 agosto 2007

IL DIRIGENTE:
arch. Antonio Zofrea

07_33_3_AVV_COM PORPETTO ESPR_019

Comune di Porpetto (UD)
Espropriazione per pubblica utilità di beni immobili per lavori di "Ripristino ambientale e conservativo dell'area retrostante la chiesa di Porpetto capoluogo" - Avviso di deposito documentazione di cui all'art. 26 comma 1 del DPR n. 327/2001.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E DEL TERRITORIO

Vista il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 327 del 8.06.2001 con determinazione n. 129 del 06 agosto 2007 è stato disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'indennità provvisoria non accettate riguardante le aree oggetto di espropriazione conseguenti i lavori di cui all'oggetto.
Porpetto, 6 agosto 2007

IL RESPONSABILE:
p.i.e. Giuseppe Dri

07_33_3_AVV_COM SAN CANZIAN 2 PRGC E PRPC ZONA B1_018

Comune di San Canzian d'Isonzo (GO)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 2 Piano regolatore generale comunale di iniziativa privata della zona "B1" - via verdi Begliano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Visto l'art. 32 bis della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni ,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 18 luglio 2007, immediatamente, è stata adottata la variante n. 2 a Piano regolatore generale comunale di iniziativa privata della zona "B1" – via Verdi Begliano.
Ai sensi dell'art. 32 bis della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
San Canzian d'Isonzo, 30 luglio 2007

per IL RESPONSABILE:
geom Bon Laura

07_33_3_AVV_COM SAN CANZIAN 5 PRGC_017

Comune di San Canzian d'Isonzo (GO)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale relativa al completamento della trasformazione irrigua da scorrimento a pioggia bacino 3.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Visto l'art. 32 bis della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni ,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 18 luglio 2007, immediatamente, è stata adottata la variante n. 5 a Piano regolatore generale comunale relativa al completamento della trasformazione irrigua da scorrimento a pioggia bacino 3.
Ai sensi dell'art. 32 bis della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
San Canzian d'Isonzo, 30 luglio 2007

IL RESPONSABILE:
geom. Paolo Lusin

07_33_3_AVV_COM SAN PIER D'ISONZO PRPC ZONA C

Comune di San Pier d'Isonzo (GO)

Avviso di deposito relativo all'adozione Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona "C" - comparto C3 quale variante n. 6.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni ,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 18 luglio 2007, esecutiva il 23 luglio 2007, è stata adottata la variante n. 6 a Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona "C" - comparto C3.
Ai sensi dell'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 23.07.2007 al 22.08.2007 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 22.08.2007, chiunque può presentare al Comune osservazioni ed opposizioni.
San Pier d'Isonzo, 6 agosto 2007

IL SINDACO:
Claudio Bignolin

07_33_3_AVV_COM SAN PIER D'ISONZO TELEFONIA

Comune di San Pier d'Isonzo (GO)

Avviso di deposito relativo all'adozione del Piano di settore in materia di infrastrutture per la telefonia mobile quale variante n. 5.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 4 della L.R. 28/2004 e successive modifiche ed integrazioni ,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 18 luglio 2007, esecutiva il 23 luglio 2007, è stata adottato il piano di settore in materia di infrastrutture per la telefonia mobile quale variante n. 5.
Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28/2004 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 23.07.2007 al 22.08.2007 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 22.08.2007, chiunque può presentare al Comune osservazioni ed opposizioni.
San Pier d'Isonzo, 6 agosto 2007

IL SINDACO:
Claudio Bignolin

07_33_3_AVV_COM SAURIS TELEFONIA_020

Comune di Sauris (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto l'art. 4, comma 3, della L.R. 06.12.2004 n. 28 e successive modifiche ed integrazioni ,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 16.07.2007, esecutiva il 16.07.2007, è stato adottato il Piano Comunale di Settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.
Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della L.R. 28/04 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 16.08.2007 al 14.09.2007 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 14 settembre 2007, chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni.
Sauris, 6 agosto 2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
Stefano Lucchini

07_33_3_AVV_COM SEDEGLIANO 15 PRGC_003

Comune di Sedegliano (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale, in Comune di Sedegliano.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 45, comma 2, della L.R. 19.11.1991 n. 52, (art. 32 bis comma 2 così come modificato dalla L.R. 15/04 art.18),

RENDE NOTO

che con deliberazione n. 34 del 25.07.2007 immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha adottato la variante n.15 al Piano Regolatore Generale (revisione dei vincoli espropriativi e procedurali decadute e altre modifiche) in comune di Sedegliano.
La stessa è depositata presso la Segreteria Comunale (Ufficio Tecnico) per la durata di 30 giorni effettivi, successivi a quello di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. n. 33 del 16.08.2007, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.
Entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare presso l'Ufficio Protocollo del Comune osservazioni ed opposizioni in carta legale.
Nel medesimo termine, i proprietari di immobili vincolati, possono presentare opposizioni.
Sedegliano, 1 agosto 2007

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI:
p.i.e. Aldo Di Stefano

07_33_3_AVV_COM VIVARO TELEFONIA_008

Comune di Vivaro (PN)

Avviso di adozione e di deposito del Piano di settore localizzazione impianti di telefonia mobile (LR 28/2004).

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell'art 4 comma terzo della L.R.N. 06 dicembre 2004, n. 28

RENDE NOTO

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27 GIUGNO 2007 è stato adottato il Piano di settore localizzazione impianti di telefonia mobile ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L.R. n. 28 del 06/12/2004;
- Che la predetta deliberazione, con i relativi elaborati, resterà depositata presso l'Ufficio Tecnico comunale per la durata di trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino della Regione a libera visione del pubblico;

-Che entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni e opposizioni al Piano.

Vivaro, 1 agosto 2007

IL SINDACO:
Ezio Cesaratto

07_33_3_AVV_DIR LLPP GO GRATTON

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Gorizia

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, legge regionale 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua.

Con decreto del Direttore Provinciale n:

LL.PP./116/GO/IPD/197 emesso il 05.07.2007 è stato concesso fino a tutto il 01.agosto 2020, alla ditta "Azienda Agricoloa Gratton Flavio il diritto di derivare acqua, nella quantità di moduli 0.40 pari a 40 litri/secondo, mediante 2 pozzi nel Comune di San Canzian d'Isonzo sito al foglio n.6 p.c. 678/7 e 708/3 per uso irriguo;

LLPP./115/GO/IPD/315 emesso il 05.07.2007 è stato concesso fino a tutto il 31 dicembre 2012, all'Ammistrazione Provinciale di GORIZIA il diritto di derivare acqua, nella quantità di moduli 0,055 pari a 5,5 litri/secondo, mediante 1 pozzo nel Comune di Gradisca d'Isonzo sito al foglio n. 17 p.c. 551/5, per uso irriguo.

Gorizia, 31 luglio 2007

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. Mauro Bordin

07_33_3_AVV_DIR LLPP PN_1_AB

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16 - Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua alla ditta AB di Benatti Alessio.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. LL.PP./973/IPD/2753, emesso in data 27.06.2007, è stato concesso alla Ditta AB di Benatti Alessio il diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 26.06.2014, moduli 0,018 d'acqua da un pozzo nel terreno censito in Catasto al foglio 3, mappale 1461 in Comune di San Vito al Tagliamento, per uso igienico ed assimilati.

Pordenone, 30 luglio 2007

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.
dott.ssa Elena Marchi

07_33_3_AVV_DIR LLPP PN_2_COM MORSANO

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Decreto di concessione di derivazione d'acqua al Comune di Morsano al Tagliamento (IPD/2807).

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. LL.PP./732/IPD/2807, emesso in data 04.06.2007, è stato concesso al Comune di Morsano al Tagliamento, il diritto di derivare, fino a tutto il 03.06.2037, moduli max 0,02 (pari a litri/secondo due) e d'acqua da un pozzo da realizzare nel

terreno distinto in Catasto al foglio 14, mappale incensito, in località Capoluogo del Comune di Morsano al Tagliamento, per uso igienico ed assimilati, a servizio della fontana pubblica di Piazza G. Infanti.
Pordenone, 30 luglio 2007

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott.ssa Elena Marchi

07_33_3_AVV_DIR LLPP PN_3_CAVE ASFALTI

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Decreto di concessione a sanatoria di derivazione d'acqua alla ditta Cave Asfalti di Dell'Agnese Srl (IPD/1013).

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. LL.PP./982/IPD/1013, emesso in data 02.07.2007, è stato concesso alla ditta "Cave Asfalti di Dell'Agnese srl" il diritto di continuare a derivare, per un periodo di 10 anni dalla data del decreto, moduli max 0,080 (pari a litri/secondo 8) d'acqua e per un quantitativo non superiore a 80.000 mc/anno, da un pozzo realizzato nel terreno distinto in Catasto al foglio 15, mappale 32, in Comune di Roveredo in Piano, per uso industriale, per il lavaggio della ghiaia estratta dalla cava..
Pordenone, 1 agosto 2007

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott.ssa Elena Marchi

07_33_3_AVV_DIR LLPP PN_4_AUTOPIU

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16 e successive modifiche. Domanda di concessione di derivazione d'acqua per uso potabile e igienico ed assimilati alla ditta Autopiù Spa.

La ditta Autopiù spa, con domanda del 20.04.2007, ha chiesto la concessione per derivare mod. max 0,02 di acqua da falda sotterranea in Comune di Fiume Veneto mediante un'opera di presa da ubicarsi al foglio 1 mappale 595, per uso potabile e igienico ed assimilati. (IPD/2871)
Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti progettuali, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 22.08.2007, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune di Fiume Veneto.
Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'art. 16 della L.R. 20.03.2000, n. 7, potranno essere presentati presso il Comune medesimo o presso la Direzione Provinciale sopraindicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa dott.ssa Elena Marchi, responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Cristina Parente.
Pordenone, 2 agosto 2007

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott.ssa Elena Marchi

07_33_3_AVV_DIR LLPP PN_5_CORTE DEL BOSCO

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16 e successive modifiche. Domanda di concessione di derivazione d'acqua per uso igienico ed assimilati alla ditta Corte del Bosco Srl.

La ditta Corte del Bosco srl, con domanda del 08.02.2006, ha chiesto la concessione per derivare mod. max 0,35 di acqua da falda sotterranea in Comune di Pordenone mediante un'opera di presa da ubicarsi al foglio 20 mappali 1090 - 2154, per uso igienico ed assimilati. (IPD/2824)
Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti progettuali, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 22.08.2007, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune di Pordenone.
Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'art. 16 della L.R. 20.03.2000, n. 7, potranno essere presentati presso il Comune medesimo o presso la Direzione Provinciale sopraindicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa dott.ssa Elena Marchi, responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Cristina Parente.
Pordenone, 2 agosto 2007

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott.ssa Elena Marchi

07_33_3_AVV_DIR LLPP UD FOGAR

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16. Concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

I signori Fogar Alessandro e Fogar Roberto con sede legale in Aquileia hanno chiesto in data 06.04.2007 la concessione per derivare mod.0.10 di acque sotterranee in Comune di Aquileia al fg.5 p.c.281/13, ad uso igienico sanitario e zootecncio.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 10.09.2007, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Aquileia.
Il Comune di Moggio Udinese ha chiesto in data 22.09.1999 la concessione per derivare mod.0.10 di acqua dalla Sorgente Grauzaria a quota 713 m s.l.m. in Comune di Moggio Udinese, ad uso potabile.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 12.09.2007, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio Moggio Udinese.
La Ditta Cimolai Energy Spa con sede legale in Pordenone ha chiesto in data 18.04.2007 la concessione per derivare mod.0.40 di acque sotterranee in Comune di San Giorgio di Nogaro al fg.4 mapp.121, ad uso industriale.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 18.09.2007, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di San Giorgio di Nogaro.
Il Comune di Nimis ha chiesto in data 30.12.2004 la concessione in sanatoria per derivare complessivi mod.0.04 di acqua rispettivamente dalla Sorgente Perilo tributaria, in sponda sinistra, del Torrente Lagna, in loc.Cergneu Superiore, con opera di presa al fg.27 mapp.255 e dalla Sorgente Studenza, tributaria in sponda destra del Torrente Rio Montana, in località Monteprato, con opera di presa al fg.8 mapp.268, in Comune di Nimis, per alimentazione antiche fontane.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 17.10.2007, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Nimis.
Si avvisa che le domande, unitamente agli atti di progetto, saranno depositate presso la Direzione Provinciale Lavori Pubblici di Udine, Via Uccellis n.4, per la durata di 15 giorni a decorrere dal 16.08.2007 e

pertanto fino al 30.08.2007, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso sarà pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa e di utilizzazione.
Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o documenti di cui all'art.16 della legge regionale 7/2000 potranno essere presentate presso il Comune medesimo o presso la Direzione provinciale sopraindicata, entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.
Udine, 1 agosto 2007

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. ing.Giovanni Ceschia

07_33_3_AVV_UFF ESPR AREA GEMONESE - ARTEGNA ESPR_016

Ufficio Espropri Intercomunale dell'Area del Gemonese per i Comuni di Artegna, Buja, Gemona del Friuli, Magnano in Riviera, Osoppo, Venzone - Gemona del Friuli - Unità Operativa Centrale (UD)

Espropriazione degli immobili interessati dai lavori per la "difesa idraulica e ricalibratura del sistema idrografico dei rii Bosso, Gleriuzza e Clama". Ordine di deposito delle indennità provvisorie ex art. 26 DPR 327/01 n. 19037/ESPR/ARTEGNA/2 del 12 luglio 2007.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRI INTERCOMUNALE

VISTO il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
VISTO il D.P.R. 327 di data 08/06/2001;

(omissis)

ORDINA

Art. 1

Al Comune di Artegna, ai sensi degli artt. 20, comma 14, e 26 del D.P.R. 327/01, di effettuare il deposito presso il Servizio della Cassa Depositi e Prestiti della Direzione Provinciale del Tesoro di Udine, delle somme sotto specificate a favore delle rispettive ditte proprietarie, quale indennità a titolo provvisorio determinata per l'espropriazione degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera di cui all'oggetto della presente:

COMUNE DI ARTEGNA

- Fg. 8 mappale n° 1764 di are 1,27
  Indennità: € **241,30**
  Ditta proprietaria:
  MATTIUSSI IRENE nata ad Artegna il 28/02/1930 proprietaria

- Fg. 8 mappale n° 1777 di are 0,85
  Indennità: € **85,00**
  Ditta proprietaria:
  DE MONTE GIOVANNI fu Celeste nato ad Artegna (UD) il 23/11/1898 proprietario

- Fg. 8 mappale n° 1780 di are 2,16
  Indennità: € **410,40**
  Ditta proprietaria:
  GUERRA GIOVANNI di Giovanni Battista proprietario

- Fg. 8 mappale n° 1788 di are 0,75
  Indennità: € **75,00**

Ditta proprietaria:
ROMANINI CARLA nata in Lussemburgo il 31/05/1955 proprietaria per la quota di 1/6
ROMANINI VERA nata ad Artegna (UD) il 26/01/1944 proprietaria per la quota di 1/6
TOTOLO GIUDITTA nata ad Artegna (UD) il 31/08/1924 proprietaria per la quota di 4/6

Artt. 2 - 3

(omissis)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRI INTERCOMUNALE:
dott.ing. Renato Pesamosca

07_33_3_CNC_AZ PUBB SP COIANIZ ESTRATTO BANDI_009

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - "Opera pia Coianiz" - Tarcento (UD)

Concorsi pubblici per la copertura di due posti di "Operatore tecnico " a tempo indeterminato - cat. B - CCNL Comparto Sanità.

In esecuzione delle determinazioni del Direttore Generale nn. 85-86 del 24 luglio 2007, ed in conformità al "Regolamento per l'accesso all'impiego dall'esterno" approvato dall'Azienda, si rende noto che sono indetti due concorsi pubblici:
- a n. 1 posto di "Operatore tecnico - aiutocuoco" a tempo indeterminato - cat. B livello retributivo iniziale - C.C.N.L. Comparto Sanità;
Requisiti specifici: diploma di qualifica triennale come "Operatore di servizi di ristorazione settore cucina" o un diploma di maturità come "Tecnico dei servizi di ristorazione"; ovvero assolvimento dell'obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo grado e comprovata esperienza di servizio di almeno due anni nella mansione di aiuto cuoco o addetto servizi cucina e/o ristorazione presso comunità.
Il diario delle prove d'esame, che si svolgeranno presso la sede dell'Opera Pia Coianiz, è il seguente:

prova scritta:	19 settembre 2007	ore	9.00
prova pratica:	19 settembre 2007	ore	11.00
colloquio:	21 settembre 2007	ore	9.00

- a n. 1 posto di "Operatore tecnico - addetto alla lavanderia e guardaroba" a tempo indeterminato - cat. B livello retributivo iniziale - C.C.N.L. Comparto Sanità;
Requisiti specifici: assolvimento dell'obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo grado; unitamente a comprovata esperienza di servizio di almeno tre anni nella mansione di addetto alla lavanderia/guardaroba presso comunità.
Il diario delle prove d'esame, che si svolgeranno presso la sede dell'Opera Pia Coianiz, è il seguente:

prova scritta:	4 settembre 2007	ore	9.00
prova pratica:	4 settembre 2007	ore	11.00
colloquio:	5 settembre 2007	ore	9.00

Scadenza presentazione domande di ammissione: 1° settembre 2007 ore 12.30.
I bandi integrali sono disponibili presso l'Opera Pia Coianiz, Tarcento, Via P. Coianiz 8, Tel. n. 0432 780735-711; sito internet: www.operapiacoianiz.it – email segreteria@operapiacoianiz.it.
Tarcento, 31 luglio 2007

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Sandro Bruno

07_33_3_CNC_AZ PUBB SP SPILIMBERGO CONC ISTR AMM_021

ASP di Spilimbergo - Spilimbergo (UD)

Estratto del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per

n° 1 posto di Istruttore area amministrativa addetto alla segreteria/accettazione ospiti - Cat. C.

E' indetto concorso pubblico per titolo ed esami per la copertura di n° 01 posto di "Addetto alla segreteria/accettazione ospiti" a tempo pieno – cat. "C" pos. Ec. 1 – CCNL comparto regioni ed autonomie locali.
Termine di presentazione delle domande: 17.09.07
Requisiti specifici per l'accesso: diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale – esperienza triennale presso enti assistenzialii pubblici o privati con mansioni di addetto alla segreteria/accettazione ospiti.
Eventuale preselezione, prove scritte e orali, come da indicazioni riportate nel bando.
Per informazioni o richieste di copia del bando, rivolgersi alla Direzione dell'Asp di Spilimbergo V.le Barbacane, 19 Spilimbergo (centralino tel. 0427/2134)
Spilimbergo, 6 agosto 2007

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Ludovico Cafaro

07_33_3_CNC_AZ SS1 GRAD COLL AMMM_013

Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina - Trieste
Pubblicazione graduatoria concorso pubblico a n. 1 posto di collaboratore professionale amministrativo.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 220/01, si provvede alla pubblicazione della graduatoria di merito, approvata con determina del Responsabile del Centro di Risorsa Struttura Gestione e Valorizzazione del Personale n. 268 dd. 18.07.2007, relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore professionale amministrativo cat. D destinato alla S.O.F.C.

N°	COGNOME NOME	Titoli	Scritto	Pratica	Orale	Totale
1	TRANI Luciano Junior	5,183	29	19	18,50	71,683
2	PIKIZ Elisa	1,788	27	19	17,40	65,188
3	VATTOVANI Alessandro	4,935	25	18	16,50	64,435
4	ZERJAL Denise	2,260	27	16	14,90	60,160
5	BOSAZZI Gabriele	1,108	24	15,50	16	56,608
6	DELLA BIANCA Sara	1,448	21	16,50	14,80	53,748

IL RESPONSABILE DELLA
GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE:
dott.ssa Cristina Turco

07_33_3_CNC_AZ SS1 GRAD COLL TEC_014

Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" - Trieste
Pubblicazione graduatoria concorso pubblico a n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 220/01, si provvede alla pubblicazione della graduatoria di merito, approvata con determina del Responsabile del Centro di Risorsa Struttura Gestione e Valorizzazione del Personale n. 266 dd. 18.07.2007, relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale – ingegnere cat. D destinato alla S.S, Dipartimento Servizio Sicurezza Impiantistica (ex SPPA-SVP).

N°	COGNOME NOME	Data di nascita	Titoli	Scritto	Pratica
1	CHINCICH Andrea	16.03.1977	1,630	30,00	18,00
2	PASTORIO GRISAF I Claudia	03.07.1973	1,825	24,00	16,00
3	PODRECCA Andrea	05.01.1976	2,210	21,00	16,00
4	MOLINARI Michele	13.06.1970	0,163	24,00	14,00

IL RESPONSABILE DELLA
GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE:
dott.ssa Cristina Turco

07_33_3_CNC_AZ SS1 GRAD DIR AMM_012

Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" - Trieste
Pubblicazione graduatoria concorso pubblico a n. 1 posto di dirigente amministrativo.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/97, si provvede alla pubblicazione della graduatoria di merito, approvata con determina del Responsabile del Centro di Risorsa Struttura Gestione e Valorizzazione del Personale n. 246 dd. 28.06.2007, relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente amministrativo, area giuridico amministrativa – gestione risorse umane.

	NOME COGNOME	Totale titoli	Prova scritta	Prova pratica	Prova orale	Totale generale
1	Serena SINCOVICH	7,651/20	29/30	30/30	19/20	85,651/100
2	Alessandra CARNESECCHI	11,880/20	21/30	26,5/30	14,5/20	73,880/100
3	Francesca FLORA ZELCO	1,438/20	22,5/30	28/30	19/20	70,938/100
4	Sandro SANTAROSSA	6,358/20	24,5/30	25/30	14/20	69,858/100

IL RESPONSABILE DELLA
GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE:
dott.ssa Cristina Turco

07_33_3_CNC_AZ SS4 SORTEGGIO 4 BANDI_006

Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" - Udine
Sorteggio componenti commissione concorso pubblico per titoli ed esami a copertura di posti della dirigenza del ruolo sanitario.

A norma sensi dell'art.6 del DPR n.483/97,alle ore 9.30 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. regione Friuli Venezia Giulia, presso l'Area selezione e reclutamento-SOC Gestione risorse umane dell'Azienda per i Servizi Sanitari n.4 Medio Friuli-Via Pozzuolo n.330 Udine-la commissione appositamente nominata provvederà al sorteggio, con la procedura dei numeri casuali, dei componenti le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per titoli ed esami a

area medica e delle specialità mediche	disciplina: gastroenterologia	n. 1
area medica e delle specialità mediche	disciplina: oncologia	n. 2
area medica e delle specialità mediche	disciplina: psichiatria	n. 2
area della medicina diagnostica e dei servizi	disciplina: radiodiagnostica	n. 2

Si precisa che, se in detta seduta l'esito del sorteggio risulterà infruttuoso, lo stesso sarà ripetuto nella

medesima giornata delle settimane successive sino al completamento dei nominativi dei componenti la Commissione.
Udine, 19 luglio 2007

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Paolo Basaglia

07_33_3_CNC_ORD DOTT COMM PN SELEZIONE_011

Ordine dei Dottori Commercialisti della Circoscrizione del Tribunale di Pordenone - Pordenone

Bando per la selezione di n. 1 coordinatore di segreteria da assumere a tempo indeterminato per 24 ore settimanali Area C1 (ex VII Q.F.) CCNL Enti Pubblici non economici attualmente vigente.

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Pordenone ha indetto la selezione di n.1 Coordinatore di segreteria da assumere a tempo indeterminato per 24 ore settimanali Area C 1 (ex. VII Q.F.) CCNL Enti pubblici non economici attualmente vigente.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera, debitamente sottoscritte, dovranno essere indirizzate al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, Largo San Giorgio 7/3 – 33170 PORDENONE e spedite a mezzo raccomandata A.R., entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando.
La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
La sottoscrizione della domanda di partecipazione non è soggetta all'autenticazione della firma secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della Legge 127/1997.
Le comunicazioni riguardanti il concorso, comprese le date ed il luogo di espletamento delle prove, verranno inoltrate agli interessati a mezzo raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda.
L'Ordine dei Dottori Commercialisti di Pordenone non assume alcuna responsabilità per eventuali dispersioni di comunicazioni dipendenti da: inesatta indicazione del mittente, del recapito telefonico dell'aspirante, mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, eventuali disguidi postali o telegrafici e, in ogni caso, motivi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Non si terrà conto delle domande non firmate dal candidato o spedite a mezzo di lettera raccomandata A.R. oltre il termine stabilito.
Copia del bando può essere ritirata presso la sede dell'Ordine nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Pordenone, 10 luglio 2007

IL SEGRETARIO:
dott. Luigi Facchin

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE SEGRETARIATO GENERALE E RIFORME ISTITUZIONALI
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci 6 – 34133 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione .fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour 1 – 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO dell'anno in corso e di annate pregresse

Rivolgersi all'ufficio AMMINISTRAZIONE sopra indicato.

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2007
(ai sensi della delibera GR n. 2930 dd. 1 dicembre 2006)

ABBONAMENTI

- Periodo di abbonamento — 12 MESI
- Tipologie di abbonamento:
  - FORMA CARTACEA — € 90,00
  - PRODUZIONE SU CD — € 75,00
  - ACCESSO WEB VERSIONE CERTIFICATA — € 60,00
  - INOLTRO PDF FASCICOLI VERSIONE CERTIFICATA TRAMITE POSTA ELETTRONICA — € 60,00
- Per gli abbonamenti con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.
- L'abbonamento al B.U.R. tramite accesso web e su CD prevede la fornitura gratuita di un CD contenente la raccolta completa dei fascicoli pubblicati nell'anno.
- Per il solo anno 2007 ed a conclusione dell'annata, ai sottoscrittori di un abbonamento in forma cartacea, sarà fornito in omaggio un CD contenente la raccolta completa dei fascicoli pubblicati nell'anno.
- AGEVOLAZIONE RICONOSCIUTA ALLE DITTE COMMISSIONARIE che sottoscrivono un abbonamento per conto terzi: 20% (ventipercento).

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO, prodotto sia su CD che in forma cartacea, forfetariamente per tutti i tipi di fascicoli:

ANNO CORRENTE — € 5,00
ANNO ARRETRATO — € 10,00

- PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare. — € 30,00
- RIPRODUZIONE in copia cartacea dei numeri esauriti, o per urgente necessita' del committente: pari al prezzo fissato per il fascicolo originale.
- Per le forniture dei fascicoli con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.

MODALITÀ E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E FORNITURA DEI FASCICOLI

L'attivazione ed il rinnovo di un abbonamento e la fornitura di singoli fascicoli avverranno previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dell'avvenuto pagamento, dovrà essere inviata copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali – Servizio provveditorato – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it.
Dato atto che per isoli prodotti e servizi informatici **(CD, ON-LINE ed e-mail)** sussiste l'obbligo dell'emissione di fattura, nell'anticipare la copia del versamento effettuato è necessario **indicare i dati fiscali dell'acquirente (ragione sociale / nome.cognome - indirizzo completo - codice fiscale / partita IVA)**.

- **La decorrenza dell'abbonamento** a seguito di nuova attivazione od una sua riattivazione in quanto scaduto avverrà di norma dal primo numero del mese successivo alla data del versamento o del suo riscontro. **Non è previsto** l'invio dei fascicoli ARRETRATI rientranti nel periodo di abbonamento attivato o riattivato, ma sarà garantita la durata dell'abbonamento in DODICI MESI.
- In attesa del riscontro dell'avvenuto versamento del canone di rinnovo, di norma l'invio dei fascicoli oltre la data di scadenza dell'abbonamento è prorogato per un'ulteriore mese. Superato detto periodo, l'abbonamento in essere viene **SOSPESO D'UFFICIO.**
- Eventuale **DISDETTA DELL'ABBONAMENTO** dovrà essere comunicata per iscritto e pervenire **ENTRO 15 GIORNI dalla data di scadenza** al citato Servizio Provveditorato.
- **I FASCICOLI NON PERVENUTI** nel corso del periodo di abbonamento dovranno essere richiesti per iscritto al Servizio medesimo**.** La relativa fornitura è così disposta:
  - in caso di segnalazione effettuata entro SEI SETTIMANE dalla data di pubblicazione del fascicolo: fornitura GRATUITA;
  - in caso di segnalazione oltre il suddetto termine: fornitura A PAGAMENTO.
- Tutti i prezzi degli abbonamenti e dei fascicoli si intendono comprensivi di IVA e delle spese di spedizione.

SPESE PUBBLICAZIONE INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

- Si precisa che ai sensi del nuovo Regolamento recante le norme per le pubblicazioni del B.U.R.:
  - i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che sarà disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione.
    Tale procedura consentirà, tra l'altro, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente sarà tenuto ad effettuare in forma anticipata rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.;
  - l'inoltro del documento in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa dei soggetti estensori - comporterà l'applicazione di tariffe maggiorate nelle misure sotto specificate, fermo restando il pagamento anticipato della spesa di pubblicazione;
  - gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina.
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo da pubblicare.
  Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione.
- La pubblicazione di avvisi, inserzioni ecc. avverrà previo PAGAMENTO ANTICIPATO della corrispettiva spesa – fatte salve specifiche e motivate deroghe – nelle forme in seguito precisate.
  A comprova dell'avvenuto pagamento, dovrà essere inviata copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali – Servizio provveditorato – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383.

- Le tariffe unitarie sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.	
A)	ON-LINE	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA BASE	€ 0,050
B)	ON-LINE	OBBLIGATORIA	TARIFFA A) MENO 20%	€ 0,040
A.1)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA A) PIÙ 50%	€ 0,075
B.1)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORIA	TARIFFA B) PIÙ 50%	€ 0,060

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e diverse tipologie di documenti sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE	
A-tab)	ON-LINE	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA BASE	€ 150,00
B-tab)	ON-LINE	OBBLIGATORIA	TARIFFA A) MENO 20%	€ 120,00
A.1-tab)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA A) PIÙ 50%	€ 225,00
B.1-tab)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORIA	TARIFFA B) PIÙ 50%	€ 180,00

- Per la pubblicazione degli Statuti dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane della Regione Friuli Venezia Giulia, e/o di parziali modifiche degli stessi, sono applicate le seguenti agevolazioni:

PROVINCE e COMUNI con più di 5.000 abitanti — riduzione del 50% su tariffe B. e B.1
COMUNI con meno di 5.000 abitanti — riduzione del 75% su tariffe B. e B.1
COMUNITÀ MONTANE — riduzione del 50% su tariffe B. e B.1

- Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. – Tesoreria della Regione Aut. Friuli Venezia Giulia – Via S. Pellico 3 – 34122 Trieste, ABI 07601 CAB 02200 (per diverse modalità di pagamento rivolgersi all'Ufficio amministrazione B.U.R.).

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per abbonamenti al B.U.R. "**CARTACEO**" — **ABB.TO BUR N° ******* (per rinnovo) o **"NUOVO ABB.TO BUR" - CAP. 710/270/178**
- per abbonamenti al B.U.R. "**CD, ON LINE ed E-MAIL**" (ATTENZIONE! **CAP.** diverso dal precedente) — **ABB.TO BUR N° ******* (per rinnovo) o **"NUOVO ABB.TO BUR" - CAP. 1710/270/178**
- per spese pubbl. avvisi, ecc. — **INSERZ.BUR – INVIO PROT.N. ***** - CAP. 708/270/178**
- per acquisto fascicoli B.U.R. — **ACQUISTO FASCICOLO/I BUR - CAP. 709/270/178**

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con INSIEL S.p.A.
impaginato con Adobe Indesign CS2®
stampato da IS COPY s.r.l. Via Flavia 23 - 34148 Trieste